SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 73

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 27 marzo 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che a partire dall'anno 2012 sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento, nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli stessi. Preghiamo pertanto i Signori abbonati di consultare il testo completo dell'avviso riportato in quarta di copertina.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 56

DECRETO 30 gennaio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Italdomus Prima - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Teramo, e nomina del commissario liquidatore. *(12A02995)*

DECRETO 30 gennaio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «2001 Società cooperativa a responsabilità limitata - in liquidazione (in sigla "2001 Coop. a r.l. - in liquidazione")», in Civitella del Tronto, e nomina del commissario liquidatore. *(12A02996)*

DECRETO 30 gennaio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Limpida - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Chieti, e nomina del commissario liquidatore. *(12A02997)*

DECRETO 30 gennaio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Ranas Centro Servizi società cooperativa», in Sant'Omero, e nomina del commissario liquidatore. *(12A02998)*

DECRETO 30 gennaio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società Cooperativa a r.l. Il Progresso», in Lentella, e nomina del commissario liquidatore. *(12A02999)*

DECRETO 30 gennaio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Centro Soccorso Società Cooperativa Sociale», in Ripa Teatina, e nomina del commissario liquidatore. *(12A03000)*

DECRETO 30 gennaio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Mathelda Service - Società cooperativa sociale O.N.L.U.S., in liquidazione», in Casciana Terme, e nomina del commissario liquidatore. *(12A03001)*

DECRETO 30 gennaio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «VE.NA Società cooperativa», in Massarosa, e nomina del commissario liquidatore. *(12A03002)*

DECRETO 30 gennaio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Aurora 2000 - Società cooperativa», in Castelnuovo di Garfagnana, e nomina del commissario liquidatore. *(12A03003)*

DECRETO 30 gennaio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Solidarietà Cooperativa Sociale in liquidazione», in Venegono Superiore, e nomina del commissario liquidatore. *(12A03004)*

DECRETO 30 gennaio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa '90 - Società Cooperativa a r.l. in liquidazione», in Busto Arsizio, e nomina del commissario liquidatore. *(12A03005)*

DECRETO 30 gennaio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «CO.EL.ED. - Tecnologia di impianti S.C.R.L. in liquidazione», in Cocquio-Trevisago, e nomina del commissario liquidatore. *(12A03006)*

DECRETO 30 gennaio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cuore Cooperativa Sociale», in Sondrio, e nomina del commissario liquidatore. *(12A03007)*

DECRETO 30 gennaio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Stella Polare Cooperativa Sociale - ONLUS», in Busto Arsizio, e nomina del commissario liquidatore. *(12A03008)*

DECRETO 30 gennaio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «New World Soc. Coop.», in Paderno Dugnano, e nomina del commissario liquidatore. *(12A03009)*

DECRETO 30 gennaio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Betaservice 2009 Società cooperativa», in Milano, e nomina del commissario liquidatore. *(12A03010)*

DECRETO 30 gennaio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Gasmai Società Cooperativa», in Milano, e nomina del commissario liquidatore. *(12A03011)*

DECRETO 30 gennaio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Sociale 2 Stelle Soc. Coop. a r.l.», in Lecco, e nomina del commissario liquidatore. *(12A03012)*

DECRETO 30 gennaio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Global - Trend Società Cooperativa a r.l. in liquidazione», in Sesto San Giovanni, e nomina del commissario liquidatore. *(12A03013)*

DECRETO 30 gennaio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Blu Società Cooperativa a r.l. - in liquidazione», in Pianengo, e nomina del commissario liquidatore. *(12A03014)*

DECRETO 30 gennaio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cosmos Piccola Società Cooperativa a r.l.», in Bulciago, e nomina del commissario liquidatore. *(12A03015)*

DECRETO 30 gennaio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Sociale dell'Olivo in liquidazione», in Buccinasco, e nomina del commissario liquidatore. *(12A03016)*

DECRETO 30 gennaio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Coop. U.P.C. Unione professionisti cinetelevisivi società cooperativa a responsabilità limitata, in liquidazione», in Milano, e nomina del commissario liquidatore. *(12A03017)*

DECRETO 30 gennaio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Multiservice Più Società Cooperativa», in Milano, e nomina del commissario liquidatore. *(12A03018)*

DECRETO 30 gennaio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Blue Cooperativa società cooperativa», in Vicenza, e nomina del commissario liquidatore. *(12A03019)*

DECRETO 30 gennaio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Speedy News Società Cooperativa», in Venezia, e nomina del commissario liquidatore. *(12A03020)*

DECRETO 30 gennaio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «CSA Cooperativa di Sviluppo Artigiano a r.l. - in liquidazione», in Canonica d'Adda, e nomina del commissario liquidatore. *(12A03021)*

DECRETO 30 gennaio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Gemma Service in liquidazione», in Zevio, e nomina del commissario liquidatore. *(12A03022)*

DECRETO 30 gennaio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Sinergie Società Cooperativa in liquidazione», in Zevio, e nomina del commissario liquidatore. *(12A03023)*

DECRETO 30 gennaio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «B.T.L. Servizi Società Cooperativa a r.l. in liquidazione», in Zevio, e nomina del commissario liquidatore. *(12A03024)*

DECRETO 30 gennaio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Sociale Polesine Soccorso Due», in Rovigo, e nomina del commissario liquidatore. *(12A03025)*

DECRETO 30 gennaio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Special Società Cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», in Zevio, e nomina del commissario liquidatore. *(12A03026)*

DECRETO 30 gennaio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Nevena Service Cooperativa a r.l.», in Vicenza, e nomina del commissario liquidatore. *(12A03027)*

DECRETO 30 gennaio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Sercom - Servizi complementari Soc. Coop. a r.l.», in Asiago, e nomina del commissario liquidatore. *(12A03028)*

DECRETO 30 gennaio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Azienda Agricola Monti del Sole Società Cooperativa Agricola - in liquidazione», in Sospirolo, e nomina del commissario liquidatore. *(12A03029)*

DECRETO 30 gennaio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Albajob Società Cooperativa in liquidazione», in Zevio, e nomina del commissario liquidatore. *(12A03030)*

DECRETO 30 gennaio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Nettuno Società Cooperativa», in Mestre, e nomina del commissario liquidatore. *(12A03031)*

DECRETO 30 gennaio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Sociale Le Isole di Peter Pan in liquidazione», in Verona, e nomina del commissario liquidatore. *(12A03032)*

DECRETO 30 gennaio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Lighey Società Cooperativa a responsabilità limitata», in Genova, e nomina del commissario liquidatore. *(12A03033)*

DECRETO 30 gennaio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Nazionale - Società Cooperativa», in Treviglio, e nomina del commissario liquidatore. *(12A03034)*

DECRETO 30 gennaio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Gaia Service Società Cooperativa in liquidazione», in Verona, e nomina del commissario liquidatore. *(12A03035)*

DECRETO 13 febbraio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Ortofrutticola A.C.L.I. S. Massimo», in Verona, e nomina dei commissari liquidatori. *(12A03036)*

DECRETO 14 febbraio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Fenice - Società Cooperativa Sociale - ONLUS», in Mantova, e nomina del commissario liquidatore. *(12A03037)*

DECRETO 14 febbraio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Il Gabbiano Cooperativa Sociale», in Lari, e nomina del commissario liquidatore. *(12A03038)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 17 febbraio 2012, n. **31**.

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 5 aprile 1988, n. 151 concernente la disciplina della «gomma base» utilizzata per la produzione della gomma da masticare.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;

Visto il decreto del Ministro della sanità 5 aprile 1988, n. 151 recante la disciplina della «gomma base» utilizzata per la produzione della gomma da masticare;

Vista la richiesta della Federazione nazionale dell'industria chimica riguardante l'autorizzazione all'impiego nella produzione di gomma base di un nuovo polimero;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta del 14 giugno 2011;

Vista la nota del 22 giugno 2011, con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato alla Commissione dell'Unione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 dicembre 2011;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la nota del 30 gennaio 2012, con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Gli allegati I e II del decreto 5 aprile 1988, n. 151 sono modificati come segue:

a) nell'allegato I SOSTANZE CONSENTITE NELLA FABBRICAZIONE DI BASE GOMMOSA, parte II SOSTANZE AGGIUNTIVE, alla voce *A)* Resine è aggiunta, dopo la voce di cui al n. 5s, la voce: «6) "Terpolimero acetato di vinile-alcool vinilico-versatato di vinile"»;

b) nell'allegato II REQUISITI DI PUREZZA DELLE SOSTANZE CONSENTITE NELLA FABBRICAZIONE DI BASE GOMMOSA, parte II SOSTANZE AGGIUNTIVE, *A)* Resine è aggiunto dopo gli alinea di cui al n. 5s, la voce:

«6) Terpolimero acetato di vinile-alcool vinilico-versatato di vinile.

Descrizione: Copolimero termoplastico inodore, insapore e incolore.

Descrizione chimica: Prodotto ottenuto per copolimerizzazione di vinile acetato e vinile versatato seguita da parziale idrolisi $(CH_2\text{-}CH\text{-}COOCH_3)_m(CH_2\text{-}CH\text{-}COOCCH_3R_1R_2)_n(CH_2\text{-}CHOH)_p$.

Peso molecolare: Superiore a 10000 u.m.a. (Mw).

Requisiti di purezza:

Piombo: 3 ppm;

Arsenico: 3 ppm;

Mercurio: 0,5 ppm;

Cadmio: 1 ppm;

Sostanze volatili: max 1% (4 h a 105 C°);

Ceneri: max 0,1% (a 450 C°)».

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 non si applicano alla gomma base legalmente prodotta e/o commercializzata in un altro Stato dell'Unione europea, in Turchia e a quella legalmente prodotta nei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 febbraio 2012

Il Ministro: BALDUZZI

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute, e Min. lavoro, registro n. 3, foglio n. 388

NOTE

AVVERTENZE:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 (Attuazione della direttiva CEE n. 76/893 relativa ai materiali ed agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), così come modificato dall’art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108 (Attuazione della direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), è il seguente:

«Art. 3. — 1. Con i decreti del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono indicati per i materiali e gli oggetti, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, di cui all’allegato I, da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti nella loro produzione, e, ove occorrano, i requisiti di purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli oggetti debbono essere sottoposti per determinare l’idoneità all’uso cui sono destinati nonché le limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.

2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di vetro, di acciaio inossidabile, di banda stagnata, di ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto 1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980, 25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno 1988, n. 243.

3. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, procede all’aggiornamento e alle modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.

4. Chiunque impieghi nella produzione materiali o oggetti destinati, da soli o in combinazione tra loro, a venire a contatto con le sostanze alimentari, in difformità da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi 1 e 2, è punito per ciò solo con l’arresto sino a tre mesi o con l’ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni».

— Il decreto ministeriale 5 aprile 1988, n. 151 (Disciplina igienica della «gomma base» utilizzata per la produzione da masticare) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 13 maggio 1988.

— Il testo dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«Art. 17. *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l’esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L’organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d’intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l’osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell’organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l’amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell’organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell’ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-*ter*. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all’espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete».

Note all’art. 1:

— L’allegato I parte II del citato decreto ministeriale n.151 del 1988 riporta le sostanze aggiuntive consentite nella fabbricazione di base gommosa.

— L’allegato II parte II del citato decreto ministeriale n.151 del 1988 riporta i requisiti di purezza delle sostanze aggiuntive consentite nella fabbricazione di base gommosa.

12G0050

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 22 febbraio 2012.

Autorizzazione all'«Istituto di formazione consulenza sistemica e terapia relazionale - I.E.F.Co.S.T.Re.» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia dalla sede periferica di Alcamo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE
E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 23 luglio 2001, con il quale l'«Istituto di formazione consulenza sistemica e terapia relazionale - I.E.F.Co.S.T.Re.» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nelle sedi di Cagliari, Sassari, Ancona e Trapani un corso di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 12 febbraio 2002 di autorizzazione ad aumentare il numero degli allievi ammissibili in tutte le suddette sedi;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2010 di trasferimento della sede di Sassari;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Trapani da Erice (Trapani) Cittadella della Salute, viale della Provincia — ad Alcamo (Trapani) — viale Europa, 289;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 18 febbraio 2011;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca nella riunione del 25 gennaio 2012 trasmessa con nota prot. 157 del 7 febbraio 2012;

Decreta:

Art. 1.

L'«Istituto di formazione consulenza sistemica e terapia relazionale - I.E.F.Co.S.T.Re.» abilitato con decreto in data 23 luglio 2001 ad istituire e ad attivare nelle sedi di Cagliari, Sassari, Ancona e Trapani, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la sede periferica di Trapani da Erice (Trapani) Cittadella della Salute, viale della Provincia — ad Alcamo (Trapani) — viale Europa, 289.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2012

Il direttore generale: LIVON

12A02776

DECRETO 22 febbraio 2012.

Abilitazione all'Istituto «SIRPIDI - Scuola internazionale di ricerca e formazione in psicologia clinica e psicoterapia psicoanalitica», ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Castel Volturno, un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE
E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 3 agosto 2009 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 20 marzo 1998, con il quale l'Istituto «Sirpidi - Istituto dermopatico dell'Immacolata» è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di formazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;

Visto il decreto in data 25 maggio 2001 con il quale è stato approvato l'avvenuto adeguamento dell'ordinamento dei corsi di specializzazione adottato dall'Istituto «Sirpidi - Scuola internazionale di ricerca e formazione in psicologia clinica e psicoterapia psicoanalitica», alle disposizioni del titolo II del decreto n. 509/1998;

Vista l'istanza con la quale l'Istituto «Sirpidi - Scuola internazionale di ricerca e formazione in psicologia clinica e psicoterapia psicoanalitica», ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Castel Volturno (Caserta), via Domiziana, km. 30,00 presso P.O. Pineta Grande, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità, ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 2 dicembre 2011;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nella riunione del 25 gennaio 2012 trasmessa con nota prot. 157 del 7 febbraio 2012;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'Istituto «Sirpidi - Scuola internazionale di ricerca e formazione in psicologia clinica e psicoterapia psicoanalitica», è autorizzato ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Castel Volturno (Caserta), via Domiziana, km. 30,00 presso P.O. Pineta Grande, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento della sede principale.

2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2012

Il direttore generale: LIVON

12A02777

DECRETO 22 febbraio 2012.

Abilitazione all'Istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia dello sviluppo e adolescenza», ad istituire nella sede periferica di Brescia un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE
E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 3 agosto 2009 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 1° agosto 2006, con il quale l' Istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia dello sviluppo e adolescenza» è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede principale di Reggio Emilia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 24 ottobre 2008 di autorizzazione ad attivare la sede periferica di Torino;

Visto il decreto in data 27 febbraio 2009 di revoca del riconoscimento della sede periferica Torino;

Vista l'istanza con la quale l'Istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia dello sviluppo e adolescenza», ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Brescia - via Michelangelo, 405 - presso FOBAP Onlus, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità, ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 17 dicembre 2010;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dallo Istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) nella riunione del 25 gennaio 2012 trasmessa con nota prot. 157 del 7 febbraio 2012;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'Istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia dello sviluppo e adolescenza», è autorizzato ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Brescia - via Michelangelo, 405 - presso FOBAP Onlus, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento della sede principale.

2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2012

Il direttore generale: LIVON

12A02781

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 dicembre 2011.

Assegnazione dell'annualità 2010 dei piani di sviluppo rurale, nell'ambito della programmazione 2007-2013, di cui al regolamento CE n. 1698/2005, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 60/2011).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'articolo 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le Amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visto il regolamento CE del Consiglio dell'Unione europea n. 1698 del 20 settembre 2005 concernente il sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che stabilisce gli obiettivi da conseguire per gli anni dal 2007 al 2013, e successive modificazioni;

Visto il regolamento CE della Commissione europea n. 1320/2006 e successive modificazioni, recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal predetto regolamento CE n. 1698/2005;

Visto il regolamento CE della Commissione europea n. 1974/2006, recante disposizioni di applicazione del suddetto regolamento CE n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento CE del Consiglio dell'Unione europea n. 1290 del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune, e successive modificazioni;

Visti i regolamenti CE della Commissione europea n. 883/2006 e n. 885/2006 recanti modalità di applicazione del predetto regolamento CE n. 1290/2005;

Vista la decisione della Commissione C(2006) 4024 del 12 settembre 2006 che fissa la ripartizione annuale per Stato membro dell'importo del sostegno comunitario destinato allo sviluppo rurale per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 e che assegna all'Italia un totale di 8.292.009.883 euro;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 37, concernente la ripartizione delle risorse messe a disposizione dal FEASR, per l'attuazione dei piani di sviluppo rurale di cui al regolamento CE n. 1698/2005 e la definizione del riparto del cofinanziamento pubblico nazionale di detti interventi da porre a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 e delle Regioni, per il periodo di programmazione 2007/2013;

Vista l'intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni del 31 ottobre 2006;

Considerato che nella riunione della Conferenza Stato-Regioni del 31 ottobre 2006 è stato raggiunto un accordo unanime sul Piano Strategico Nazionale, sulla proposta di riparto delle risorse messe a disposizione dal FEASR tra le regioni e province autonome e sui criteri di cofinanziamento statale e regionale;

Visto inoltre, il Titolo I del citato regolamento CE n. 1698/2005, che suddivide gli obiettivi fissati a livello comunitario in tre «Assip riguardanti rispettivamente: il «Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale», il «Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale», la «Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale», i quali interagiscono con un IV Asse orizzontale metodologico (Metodo Leader);

Vista la nota n. 2265 del 10 aprile 2008 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso il quadro finanziario relativo alla programmazione 2007-2013 dei Piani di sviluppo rurale, distinto per regione, asse e annualità, dal quale risulta, per l'anno 2010, che, a fronte di risorse comunitarie per complessivi 1.116.626.236,00 euro, la corrispondente quota statale da assegnare è di 929.139.892,06 euro, comprensiva del finanziamento del programma della rete rurale nazionale, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987;

Considerato che, in conformità dell'art. 2 della citata delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 37, è previsto che il cofinanziamento pubblico nazionale occorrente per l'attuazione dei predetti PSR, per le misure contenute negli Assi 1 e 3 ed alle azioni di assistenza tecnica, per il 70% fa carico alle disponibilità recate dal Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 e per il 30% alle disponibilità delle regioni e province autonome, e per le misure contenute nell'Asse 2 e per quelle previste nel programma della Rete Rurale Nazionale il 100% fa carico al predetto Fondo di rotazione, mentre l'Asse 4 è cofinanziato in base all'utilizzo del Metodo Leader per l'attuazione degli altri assi, ne consegue, per l'annualità 2009, un onere a carico delle medesime regioni e province autonome di 197.892.521,95 euro;

Viste le decisioni di approvazione dei piani di sviluppo rurale FEASR per il periodo di programmazione 2007/2013, di cui all'allegata tabella A;

Considerato che, relativamente alla quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, si è già provveduto al finanziamento dell'acconto del 7 per cento, pari ad euro 483.161.583,20, nonché all'assegnazione delle annualità 2007, 2008 e 2009;

Considerato che, nelle more dell'adozione della nuova delibera CIPE per la ripartizione delle risorse aggiuntive assegnate dall'Unione europea, si rende necessario procedere ad attribuire l'annualità 2010 sulla base della delibera CIPE n. 37/2007;

Considerata la necessità di ricorrere per il predetto fabbisogno statale di 929.139.892,06 euro, relativo all'annualità 2010 per l'attuazione delle misure incluse nei Piani di sviluppo rurale, alle disponibilità del Fondo di rotazione, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Considerata la necessità di permettere, alle regioni e province autonome che hanno utilizzato tutti i fondi messi a disposizione, di continuare a sostenere spese in ambito FEASR e di non incorrere nel meccanismo del disimpegno automatico (N+2) delle risorse;

Considerato che la quota di risorse di competenza del Fondo di rotazione viene messa a disposizione degli organismi pagatori riconosciuti, previa indicazione dell'AGEA Coordinamento, sulla base delle procedure di cui agli artt. da 25 a 28 del regolamento (CE) 1290/2005 ed al decreto 2 aprile 2007 del Ministero dell'economia e delle finanze;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 22 dicembre 2011 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Per l'attuazione delle misure ricomprese nei Piani di sviluppo rurale e nel programma della rete rurale nazionale è assegnato un cofinanziamento statale per l'annualità 2010, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, per un importo complessivo di 929.139.892,06 euro, così come specificato nell'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il cofinanziamento a carico delle Regioni e Provincie Autonome per l'attuazione dei Piani di sviluppo rurale, richiamati in premessa, ammonta, per l'anno 2010, a 200.628.030,74 euro.

3. La quota complessiva di 929.139.892,06 euro, a carico del Fondo di rotazione, indicata al punto 1, viene trasferita agli Organismi pagatori riconosciuti previa indicazione dell'AGEA Coordinamento.

4. Le eventuali rettifiche della quota comunitaria apportate dalla Commissione europea, in sede di liquidazione dei conti FEASR, comporteranno una riduzione della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la quota posta a carico del Fondo di rotazione, autorizzata per l'anno 2010, e le somme rideterminate a seguito delle rettifiche comunitarie costituisce acconto per le annualità successive.

5. L'AGEA, in qualità di autorità di coordinamento, comunica, per l'annualità di riferimento, al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - I.G.R.U.E, ripartiti per ogni organismo pagatore, gli importi della quota comunitaria riconosciuti, erogati ed eventualmente rettificati dalla Commissione europea, al fine di consentire le necessarie operazioni di compensazione da apportare nelle annualità successive a quella dell'esercizio di riferimento.

6. Entro il 31 gennaio 2013 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. una relazione di sintesi sulla gestione finanziaria delle risorse assegnate per l'esercizio finanziario 2010 con il presente decreto.

7. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e gli Organismi pagatori adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per l'integrale utilizzo, entro le scadenze previste, delle risorse assegnate ed effettuano i controlli di competenza.

8. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2011

L'Ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2012
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3
Economia e finanze, foglio n. 139

Tabella A

PROGRAMMAZIONE 2007 - 2013
PIANI DI SVILUPPO RURALE

COFINANZIAMENTO STATALE A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE EX LEGE N. 183/1987
Annualità 2010

Euro

REGIONE	DECISIONI	Assegnazione Quota Stato 2010
Abruzzo	C(2008) 701 del 15/02/2008	23.046.125,56
Bolzano	C(2007) 4153 del 12/09/2007	22.238.910,20
Emilia Romagna	C(2007) 4161 del 12/09/2007	62.226.878,06
Friuli Venezia Giulia	C(2007) 5715 del 20/11/2007	16.190.844,32
Lazio	C(2008) 708 del 15/02/2008	39.454.848,12
Liguria	C(2007) 5714 del 20/11/2007	18.808.358,85
Lombardia	C(2007) 4663 del 16/10/2007	61.830.799,45
Marche	C(2008) 724 del 15/02/2008	30.129.072,12
Piemonte	C(2007) 5944 del 28/11/2007	60.094.689,33
Toscana	C(2007) 4664 del 16/10/2007	51.948.043,49
Trento	C(2008) 709 del 15/02/2008	15.768.309,13
Umbria	C(2007) 6011 del 29/11/2007	30.771.726,40
Valle d'Aosta	C(2008) 734 del 18/02/2008	8.652.301,95
Veneto	C(2007) 4682 del 17/10/2007	47.433.147,56
Molise	C(2008) 783 del 25/02/2008	12.624.811,54
Sardegna	C(2007) 5949 del 28/11/2007	87.285.606,43
Totale Regioni Competitività		**588.504.472,51**
Basilicata	C(2008) 736 del 18/02/2008	34.101.472,11
Calabria	C(2007) 6007 del 29/11/2007	54.394.670,28
Campania	C(2007) 5712 del 20/11/2007	74.727.435,91
Puglia	C(2008) 737 del 18/02/2008	70.983.606,86
Sicilia	C(2008) 735 del 18/02/2008	100.484.998,39
Totale Regioni Convergenza		**334.692.183,55**
Rete Rurale Nazionale	C(2007) 3824del 14/08/2007	5.943.236,00
TOTALE ITALIA		**929.139.892,06**

12A03318

DECRETO 5 marzo 2012.

Nuove disposizioni per le modalità del gioco del lotto.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, concernente l'ordinamento del gioco del lotto;

Vista la legge 19 aprile 1990, n. 85, concernente modificazioni alla succitata legge 528/82 ed, in particolare, l'art. 4 che prevede, tra l'altro, la possibilità di apportare ulteriori modifiche con apposito D.M.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale è stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi sopra citate, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale è stato emanato il regolamento concernente la disciplina del gioco del lotto affidato in concessione;

Visto l'atto di concessione alla Lottomatica S.c.p.A. di Roma per la gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato di cui al decreto del Ministro delle finanze 17 marzo 1993 e successive modifiche ed integrazioni ed al decreto direttoriale 15 novembre 2000;

Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383 ed in particolare l'art. 12, commi 1 e 2, concernente il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi del predetto art. 12 della legge n. 383 del 2001 nonché il decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, concernenti l'affidamento all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto legge 28 dicembre 2001 n. 452 convertito nella legge 27 febbraio 2002, n.16 con il quale sono state adeguate all'euro le disposizioni precedentemente stabilite in lire dalla normativa generale del gioco del lotto, con particolare riferimento ai commi 4 e 5 dell'art. 9 del Capo II in tema di modalità per il pagamento delle vincite;

Visto il decreto legge del 28 aprile 2009 n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ed in particolare, l'art. 12 comma 1 lettera *b)* che dispone con decreti direttoriali la possibilità di adozione di "ulteriori modalità di gioco del Lotto, nonché giochi numerici a totalizzazione nazionale, inclusa la possibilità di più estrazioni giornaliere";

Visto il decreto direttoriale del 4 dicembre 2008, con il quale è stata autorizzata la raccolta delle giocate al lotto per più concorsi consecutivi;

Visto il decreto direttoriale del 5 maggio 2009, con il quale è stata istituita la nuova modalità di gioco opzionale e complementare al gioco del lotto, denominata "10eLOTTO;"

Visto il decreto direttoriale del 13 luglio 2009, con il quale il "10eLOTTO" è stato individuato come modalità di gioco del lotto;

Visti i Decreti Direttoriali 2 settembre 2010 e 19 aprile 2011, con i quali sono state apportate alcune modifiche, fra l'altro, al decreto direttoriale 13 luglio 2009 ed al decreto direttoriale 4 dicembre 2008;

Visto il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con la legge 15 luglio 2011, n.111, concernente disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria ed in particolare l'art. 24, comma 29; .

Visto il Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con la legge 14 settembre 2011, n. 148, concernente misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo ed in particolare l'art. 2;

Rilevati i risultati positivi sulla raccolta del gioco del lotto conseguiti tramite giocate emesse per più concorsi consecutivi, in modo particolare per il "10eLOTTO" nella modalità ad estrazione frequente;

Vista la necessità rappresentata dal concessionario di ottimizzare i tempi di emissione degli scontrini per tali giocate, anche al fine di aumentare la disponibilità del terminale di gioco per permettere la partecipazione al gioco da parte di un maggior numero di utenti;

Considerata tale esigenza rispondente all'interesse erariale tanto da ridefinire la modalità di emissione dello scontrino per le giocate in abbonamento effettuate al "10eLOTTO" ad estrazione frequente;

Visto l'art. 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n .231 e l'art. 12 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 recanti limitazioni all'uso del contante con finalità antiriciclaggio;

Atteso che, stante l'obbligo introdotto dalla succitata normativa, appare l'opportuno individuare specifiche misure per la più agevole tracciabilità delle vincite, estendendo l'utilizzo presso le ricevitorie di strumenti quali la prenotazione della vincita, già messi a disposizione dal concessionario Lottomatica:

Decreta:

Art. 1.

Al decreto direttoriale 4 dicembre 2008 e successive modificazioni e integrazioni sono aggiunti i seguenti articoli:

«Art. 3-*bis*: Esclusivamente per il "10eLOTTO" con modalità di estrazione frequente, la giocata in abbonamento per più concorsi consecutivi genera l'emissione di un unico scontrino.

Lo scontrino emesso per più concorsi consecutivi riporta, in aggiunta ai dati identificativi previsti dalla vigente normativa, anche:

a) l'importo complessivo della giocata, dato dal prodotto della posta di gioco per singolo concorso per il numero totale dei concorsi richiesti;

b) i dati di riferimento del primo e dell'ultimo concorso cui la giocata per più concorsi consecutivi si riferisce.

Ogni scontrino, attestante l'avvenuta giocata per più concorsi consecutivi, conferisce in capo al giocatore il diritto a partecipare solo alle estrazioni dei concorsi per i quali è stato emesso.

Nel caso in cui la stampa di una giocata in abbonamento risulti errata o incompleta, il giocatore è tenuto a richiedere la stampa di un nuovo scontrino, sul quale compare il riferimento alla giocata errata o incompleta.».

«Art. 3 ter

1. Ai fini del pagamento delle vincite, conseguite con una giocata al "10eLOTTO" per più concorsi consecutivi, lo scontrino deve essere presentato integro e in originale e nel termine di sessanta giorni decorrente dal giorno successivo all'ultimo concorso a cui lo scontrino stesso si riferisce.

Il bollettino relativo ai numeri estratti potrà essere richiesto presso la ricevitoria ove la giocata è stata effettuata o presso altre ricevitorie del lotto o direttamente al Concessionario, che sono tenuti a fornirlo.

2. Qualora lo scontrino contenga più giocate vincenti il pagamento sarà effettuato a conclusione di tutti i concorsi cui l'abbonamento fa riferimento.

3. In caso di vincita pagabile in ricevitoria, il terminale, al momento della validazione dello scontrino vincente, emette un attestato di vincita sul quale sono riportati i seguenti dati:

a) il numero dei concorsi sui quali sono state conseguite vincite;

b) l'importo complessivo della vincita;

c) il numero identificativo della giocata che ha generato le vincite;

d) il numero identificativo dello scontrino vincente;

e) la data di pagamento della vincita;

f) il codice della ricevitoria dove la vincita è stata pagata.

L'attestato di vincita deve essere consegnato al giocatore al solo scopo di verificare l'importo esatto del totale delle vincite conseguite con la giocata in abbonamento, pur non costituendo titolo per la riscossione delle vincite in esso indicate.».

Art. 2.

Il pagamento delle vincite conseguite in tutte le modalità del gioco del Lotto, sono così modificate:

Le vincite di importo non superiore a 531,91 euro possono essere pagate da qualsiasi raccoglitore del gioco del Lotto, il quale provvede al ritiro dello scontrino ed al pagamento della vincita, previo accertamento dell'integrità e completezza dello stesso, nonché previa validazione da parte del concessionario tramite l'utilizzo del sistema di automazione.

Per le vincite di importo superiore a 531,91 euro e fino a 1.063,82 euro lo scontrino vincente deve essere presentato presso il punto di raccolta ove è stata effettuata la giocata e il raccoglitore, su esplicita richiesta del vincitore, può, in alternativa al pagamento in contanti, prenotare l'importo della vincita con le modalità previste all'art. 35, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 560/96.

Per le vincite di importo superiore a 1.063,82 euro e fino a 10.500,00 euro gli scontrini vanno presentati presso il punto di raccolta ove è stata effettuata la giocata vincente o presso un qualsiasi punto di raccolta del gioco del Lotto, dove il raccoglitore provvede al ritiro dello scontrino ed alla prenotazione della relativa vincita con le modalità previste all'art. 35, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 560/96.

Per le vincite superiori a 10.500,00 euro gli scontrini vincenti vanno presentati direttamente al concessionario del gioco del Lotto.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore a partire dal primo concorso successivo a quello della data di pubblicazione.

Art. 4.

Per tutto quanto non espressamente stabilito dal presente decreto valgono le disposizioni regolamentari del gioco del lotto

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 5 marzo 2012

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2012
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 96

12A03515

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 9 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Sanna Maria Antonietta Lucia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Sanna Maria Antonietta Lucia, nata il 13 novembre 1971 a Sassari, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerata la pronuncia della Corte di giustizia del 29 gennaio 2009 nella parte in cui, in particolare, enuncia il principio secondo cui non può essere riconosciuto un titolo professionale rilasciato da un'autorità di uno stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale stato membro e non si fondi né su di un esame né di un'esperienza professionale acquisita in detto stato membro;

Considerato che nella fattispecie la richiedente è in possesso del titolo accademico laurea in giurisprudenza del 1° luglio 2003 ottenuti presso l'Università degli studi di Sassari;

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessata ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Sassari attestato in data 10 novembre 2005;

Considerato che il Ministero dell'educacion spagnolo, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritta all'«Ilustre colegio de Abogados de Madrid» dal 26 maggio 2011;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto che non si debba attribuire rilevanza ai certificati attestanti ulteriore formazione acquisita in Italia;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 17 novembre 2011;

Decreta:

Alla sig.ra Sanna Maria Antonietta Lucia, nata il 13 novembre 1971 a Sassari, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando il presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 9 marzo 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A03315

DECRETO 9 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Reale Sandra Nina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Reale Sandra Nina, nata ad Amburgo il 30 settembre 1977, cittadina tedesca e italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico-professionale conseguito in Germania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Assistente sociale»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi "ordinamenti"»;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 264, che adotta il regolamento in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di assistente sociale;

Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico «Diplomzeugnis Erziehungwissenschaften (Scienze dell'educazione)» conseguito presso la «Leuphana Universitat Luneburg» il 15 giugno 2009;

Vista la documentazione attestante esperienza professionale;

Vista la conforme determinazione della Conferenza di servizi nella seduta del 20 gennaio 2012;

Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella conferenza citata;

Ritenuto che sussistano differenze tra la formazione accademica-professionale richiesta per l'esercizio della professione di Assistente sociale in Italia e quella di cui è in possesso l'istante, per l'iscrizione alla sez. B, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Reale Sandra Nina, nata ad Amburgo il 30 settembre 1977, cittadina tedesca e italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «assistenti sociali» - sez. B - e l'esercizio della professione in Italia.

Il riconoscimento è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale, scritta e orale, oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 6 (sei) mesi.

La prova attitudinale ove oggetto di scelta della richiedente verterà sulle seguenti materie (orali): 1) teorie, metodi e tecniche del servizio sociale 2) legislazione sociale oppure, a scelta dell'istante, in un tirocinio di 6 (sei) mesi.

Le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del seguente decreto.

Roma, 9 marzo 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

Prova attitudinale: La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del

calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli Assistenti sociali sez. B.

Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento. Il Consiglio Nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

12A03316

DECRETO 12 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Mariggio' Gabriella Anna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Mariggio' Gabriella Anna, nata il 25 settembre 1979 a Manduria, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico laurea in giurisprudenza ottenuto presso l'Università del Salento in data 21 luglio 2004;

Considerato che l'interessata ha inoltre prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta da attestazione dell'Ordine degli Avvocati di Milano il 4 novembre 2004;

Considerato, altresì, che l'interessata ha prodotto l'attestazione della Corte d'Appello di Milano di avere superato le prove scritte per l'esame di abilitazione alla professione forense;

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione , ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che l'istante ha documentato di essere iscritta all'«Ilustre colegio de Abogados» di Madrid dal 26 maggio 2011;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dalla richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di stato per la professione di avvocato in Italia non possa essere valutato ai fini di una riduzione della misura compensativa, considerata la inscindibilità dell'esame di stato stesso nelle sue parti: scritto e orale;

Ritenuto in effetti che tale esame di stato costituisce un «unicum» che può essere preso in considerazione solo nella complessità del suo risultato finale, che consente di riscontrare il possesso dei requisiti minimi necessari all'esercizio della professione;

Ritenuto pertanto che ai richiedenti che abbiano superato gli scritti dell'esame di stato in Italia vada applicata la misura compensativa che prevede anche la prova scritta, oltre all'orale, considerata la sua imprescindibilità al fine di una corretta valutazione della professionalità dei richiedenti stessi.

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 17 novembre 2011;

Decreta:

Alla sig.ra Mariggio' Gabriella Anna, nata il 25 settembre 1979 a Manduria, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando il presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 12 marzo 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A03317

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 febbraio 2012.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di glifosate, sulla base del dossier FSG 03090 H-1 di All. III alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i relativi regolamenti (UE) della Commissione n.540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 2002 di recepimento della direttiva 2001/99/CE della Commissione del 20 novembre 2001, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva glifosate;

Visto in particolare, l'art. 1 del citato decreto ministeriale 26 marzo 2002 che indica il 30 giugno 2012 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva glifosate nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 2010 di recepimento della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010, che proroga la scadenza dell'iscrizione in allegato I della sostanza attiva glifosate fino al 31 dicembre 2015;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto;

Viste le istanze presentate dall'impresa titolare dei prodotti fitosanitari uguali riportati in allegato ed intese ad ottenerne la ri-registrazione secondo i principi uniformi, sulla base del fascicolo FSG 03090 H-1 conforme all'allegato III del citato decreto legislativo194/1995, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento GLIPHOGAN TOP MK, dell'impresa Feinchemie Schwebda GmbH che ne ha concesso specifico accesso;

Considerato che l' impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del citato decreto 26 marzo 2002, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva glifosate;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo FSG 03090 H-1, ottenuta dal Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 dicembre 2015, alle nuove condizioni di impiego;

Vista la nota dell'Ufficio, prot. n° 0024636 in data 22 luglio 2011 con la quale è stata richiesta all'Impresa Feinchemie Schwebda GmbH, titolare del dossier, la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Centro da presentarsi entro dodici mesi dalla data della medesima;

Viste le note con le quali l' Impresa titolare delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva glifosate, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto alle condizioni definite alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 sulla base del fascicolo FSG 03090 H-1 conforme all'All. III;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva glifosate, i prodotti fitosanitari uguali indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzati con la nuova composizione e con le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario.

L'impresa Feinchemie Schwebda GmbH è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti, sono consentiti secondo le seguenti modalità:

8 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per l'impiego da parte degli utilizzatori finali.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva **glifosate** ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier **FSG 03090 H-1** di All. III **fino al 31 dicembre 2015** ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 2002 di recepimento della direttiva di inclusione 2001/99/CE della Commissione del 23 ottobre 2000 e del decreto ministeriale 30 dicembre 2010 di recepimento della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010.

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa	Modifiche autorizzate
1.	14373	GLINET	10/01/2009	Feinchemie Schwebda GmbH	- nuova composizione - estensioni di impiego su: nocciolo, arbusti, vite da vino e da tavola
2.	14465	TAIFUN MK	12/01/2009	Feinchemie Schwebda GmbH	- nuova composizione - estensioni di impiego su: nocciolo, arbusti, vite da vino e da tavola

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

GLINET

Composizione
Glifosate acido puro 30,8 g (=360 g/L)
(da sale isopropilamminico pari a 41,55 g)
Coformulanti q.b. a 100 g

FEINCHEMIE SCHWEBDA GmbH
Edmund-Rumpler-Str. 6 D-51149
Köln / Cologne

IRRITANTE

Stabilimenti di produzione:
ALTHALLER ITALIA SRL - San Colombano al Lambro (MI)
AGAN CHEMICAL MANUFACTURER Ltd
Ashdod 77102 (Israele)
KOLLANT- Vigonovo (VE)
MONSANTO EUROPE N.V. Scheldelaan 460, Haven 627 - 2040 Antwerp (Belgio)

Distribuito da:
KOLLANT S.p.a. – Padova (PD)
Makhteshim Agan Italia S.r.l. – Bergamo (BG)
Autorizzazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 14373 del 10 Gennaio 2009

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Confezioni: ml 100 -200- 250-500; Litri 1 – 5 – 20

Partita n. vedi timbro

FRASI DI RISCHIO: Rischio di gravi lesioni oculari. Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature; non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Prescrizioni supplementari: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5m da vegetazione naturale da tutelare o in alternativa utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli che riducono la deriva del 60%.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
AVVERTENZA: Consultare un centro antiveleni

GLINET

ERBICIDA SISTEMICO DI POST - EMERGENZA PER IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI ANNUALI E PERENNI.
TIPO DI FORMULAZIONE: SOLUZIONE CONCENTRATA

CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI IMPIEGO:

GLINET è un erbicida da impiegarsi in post emergenza delle erbe infestanti nel controllo di specie mono e dicotiledoni, siano esse annuali, biennali o perenni.
Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi perennanti.
Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5m da vegetazione naturale da tutelare, o, in alternativa utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli che riducono la deriva del 60%.
GLINET non ha attività residua in quanto è rapidamente degradato dai microorganismi presenti nell'ambiente.

ATTREZZATURE, QUANTITÀ D'ACQUA E MISCELE:

* Per evitare il contatto con le colture da diserbare impiegare pressioni basse ed attrezzature selettive o munite di schermo protettivo o munite di ugelli con spruzzo controllato (GDC, specchio, ventagli).
* Non impiegare più di 200 - 400 l/ha . Qualora sia necessario controllare le infestanti che nascono successivamente al trattamento con **GLINET**, impiegare prodotti ad azione residuale quali ad esempio Oxifluorfen.

AVVERTENZE:

* impiegare il prodotto su infestanti in attiva crescita, quando la linfa discendente facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta. L'intervento su infestanti sofferenti per cause diverse come siccità, freddo, attacchi parassitari è inefficace.
* agitare bene prima dell' uso sia la confezione che la miscela
* non impiegare attrezzature e recipienti galvanizzati (es. zincati) o di ferro se non protetti da vernici plastiche.
* teme il gelo
* l'impiego su mais è consentito solo sull'interfila
* da non impiegare in pre raccolta.

CAMPI DI IMPIEGO:

* Colture che non evidenziano sensibilità se la deriva colpisce solamente il tronco ben lignificato: Agrumi, Pomacee (melo, pero), noce, nocciolo, olivo e vite da vino e da tavola (1-4 applicazioni all'anno con intervallo di 30 giorni).
* Colture che possono evidenziare sensibilità se la deriva colpisce anche il tronco ben lignificato: Drupacee (albicocco, ciliegio, mandorlo, nettarina, pesco, susino) (1-4 applicazioni all'anno con intervallo di 30 giorni).
* Colture per le quali l'impiego è possibile solo con l'uso di attrezzature selettive o schermate: ortaggi (carciofo, carota, fagiolino, fava, melanzana, pisello, pomodoro), patata, mais, soia, bietola da zucchero, rosa, vivai e semenzali di floreali, ornamentali, forestali e di pioppo (1-2 applicazioni all'anno con intervallo di 30 giorni).
* Terreni senza coltura con applicazione in post - emergenza delle infestanti, in pre-semina, pre-trapianto o post-raccolta: fragola, ortaggi, barbabietola da zucchero, frumento, orzo, segale, avena, mais, soia, riso, prati, vivai (1-2 applicazioni all'anno con intervallo di 30 giorni).
* Vivai e semenzali con applicazione in post - emergenza delle infestanti, di floreali, ornamentali, forestali e pioppo (1-2 applicazioni all'anno con intervallo di 30 giorni).
* Aree non destinate alle coltivazione: Aree rurali ed Industriali, Aree ed opere civili, sedi ferroviarie. Argini di canali, fossi e scoline, in asciutta (1-4 applicazioni all'anno con intervallo di 30 giorni).

DOSI :

Queste variano in funzione della sensibilità dell'infestante e del tipo di attrezzatura impiegata.

Annuali e bienni:
1 - 3 L/ha : Alopecurus sp., Avena sp., Lolium sp., Mercurialis sp., Poa sp., Riso crodo, Ammi majus, Amaranthus sp., Calendula sp., Chenopodium sp., Orobanche, Portulaca sp., Raphanus sp., Senecio sp., Sinapis sp., Stellaria sp., Veronica sp.

Perenni:
3,5 - 4,5 L/ha : Agropyron repens, Cerex sp., Cirsium sp., Euphorbia sp., Glyceria sp., Hipericum sp., Leersia oryzoidea, Phalaris sp., Rumex sp., Sonchus sp., Sorghum halepense
5 - 6 L/ha : Alisma sp., Asfodelus sp., Butomus sp., Cyperus sp., Ferula sp., Juncus sp., Nardus sp., Scirpus sp., Sparganium sp., Tussilago sp.
7 - 9 L/ha : Agrosstis sp., Alium sp., Artemisia sp., Arundo sp., Cynodon sp., Eracleum sp., Glechoma sp., Oxalis sp., Paspalum sp., Phragmines sp., Pteridium sp., Ranunculus sp., Rubus sp., Tipha sp., Urtica sp.
10 L/ha : Aristolochia sp., Clematis sp., Convolvolus sp., Rubia peregrina.

Arbusti:
4 – 6 l/ha: Acer sp., Fraxinus sp., Genista sp., Salix sp., Sambucus sp., Vaccinum sp.
10 l/ha: Calluna sp., Cistus sp., Erica sp., Lonicera sp..

Per il diserbo dell'olivo (olive da olio) per il controllo delle infestanti sopra indicate la dose massima di impiego è di 6 litri/ha (corrispondenti a 2,16 kg/ha di sostanza attiva)

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore.
FITOTOSSICITÀ : Il prodotto non è selettivo

Nei trattamenti per il diserbo dell'olivo (olive da olio) sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta.

NOCIVITA': Tossico per i pesci
Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

13 FEB. 2012

"Etichetta Autorizzata con Decreto Dirigenziale del ......"

GLINET
ERBICIDA SISTEMICO DI POST - EMERGENZA PER IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI ANNUALI E PERENNI.
TIPO DI FORMULAZIONE: SOLUZIONE CONCENTRATA

Composizione
- Glifosate acido puro 30,4 g (= 360 g/L)
(da sale isopropilamminico pari a 41 g)
- Coformulanti qb a 100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Rischio di gravi lesioni oculari. Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature; non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / Schede informative in materia di sicurezza.

FEINCHEMIE SCHWEBDA GmbH
Edmund-Rumpler-Str. 6 D-51149 Köln / Cologne

Autorizzazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 14373 del 10 Gennaio 2009

Stabilimenti di produzione:
ALTHALLER ITALIA SRL - San Colombano al Lambro (MI)
AGAN CHEMICAL MANUFACTURER Ltd
Ashdod 77102 (Israele)
KOLLANT Srl – Vigonovo (VE)
MONSANTO EUROPE N.V. Scheldelaan 460, Haven 627 –2040 Antwerp (BELGIO)

Distribuito da:
KOLLANT S.p.a. – Padova (PD)
Makhteshim Agan Italia S.r.l. – Bergamo (BG)

Confezioni: ml 100 Partita n. vedi timbro

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

13 FEB. 2012

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ...."

TAIFUN MK

Composizione
- Glifosate acido puro 30,8 g (= 360 g/L)
(da sale isopropilamm[illegible]ico pari a 41,55 g)
- Coformulanti qb a 100

FRASI DI RISCHIO: Rischio d[illegible] gravi lesioni oculari. Tossico per gli organismi a[illegible]tici. Può provocare a lungo termine effetti [illegible] per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini. [illegible] lontano da alimenti o mangimi e [illegible] mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi lavare immediata-mente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature; non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FEINCHEMIE SCHWEBDA GmbH
Edmund-Rumpler-Str. 6 D-51149 Köln / Cologne

Stabilimenti di produzione:
AGAN CHEMICAL MANUFACTURER Ltd Ashdod 77102 (Israele)
KOLLANT srl –Vigonovo (VE)
MONSANTO EUROPE N.V. Scheldelaan 460, Haven 627 - 2040 Antwerp Belgio

Registrazione Ministero della Sanità
n. 14465 del 12-01-2009
Confezioni: ml 100 – 500; Litri 1 – 5 – 20
Partita n.......

Prescrizioni supplementari: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5m da vegetazione naturale da tutelare o in alternativa utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli che riducono la deriva del 60%.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
AVVERTENZA: Consultare un centro antiveleni

TAIFUN MK

ERBICIDA SISTEMICO DI POST - EMERGENZA PER IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI ANNUALI E PERENNI.
TIPO DI FORMULAZIONE: SOLUZIONE CONCENTRATA

CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI IMPIEGO:

TAIFUN MK è un erbicida da impiegarsi in post emergenza delle erbe infestanti nel controllo di specie mono e dicotiledoni, siano esse annuali, biennali o perenni.
Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi perennanti.
Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5m da vegetazione naturale da tutelare, o, in alternativa utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli che riducono la deriva del 60%.
TAIFUN MK non ha attività residua in quanto è rapidamente degradato dai microorganismi presenti nell'ambiente.

ATTREZZATURE, QUANTITÀ D'ACQUA E MISCELE:

* Per evitare il contatto con le colture da diserbare impiegare pressioni basse ed attrezzature selettive o munite di schermo protettivo o munite di ugelli con spruzzo controllato (GDC, specchio, ventagli).
* [illegible] impiegare più di 200 - 400 l/ha . Qualora sia necessario controllare le infestanti che nascono successivamente al trattamento con **TAIFUN MK**, impiegare prodotti ad azione residuale quali ad esempio Oxifluorfen.

AVVERTENZE:

* Impiegare il prodotto su infestanti in attiva crescita, quando la linfa discendente facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta. L'intervento su infestanti sofferenti per cause diverse come siccità, freddo, attacchi parassitari è inefficace.
* agitare bene prima dell'uso sia la confezione che la miscela
* non impiegare attrezzature e recipienti galvanizzati (es. zincati) o di ferro se non protetti da vernici plastiche.
* teme il gelo
* l'impiego su mais è consentito [illegible] sull'interfila
* da non impiegare in pre raccolta

CAMPI D[illegible]IEGO:

* Colture che non evidenziano sensibilità s[illegible] deriva colpisce solamente il tronco ben lignificato: Agrumi, Pomacee (melo, pero), noce, nocciolo, olivo e vite da vino e da tavola (1-4 applicazioni all'anno con intervallo di 30 giorni).
* Colture che possono evidenziare sensibilità se la deriva colpisce anche il tronco ben lignificato: Drupacee (albicocco, ciliegio, mandorlo, nettarina, pesco, susino) (1-4 applicazioni all'anno con intervallo di 30 giorni).
* Colture per le quali l'impiego è possibile solo con l'uso di attrezzature selettive o schermate: ortaggi (carciofo, carota, fagiolino, fava, melanzana, pisello, pomodoro), patata, mais, soia, bietola da zucchero, rosa, vivai e semenzali di floreali, ornamentali, forestali e di pioppo (1-2 applicazioni all'anno con intervallo di 30 giorni).
* Terreni senza coltura con applicazione in post - emergenza delle infestanti, in pre-semina, pre-trapianto o post-raccolta: fragola, ortaggi, barbabietola da zucchero, frumento, orzo, segale, avena, mais, soia, riso, prati, vivai (1-2 applicazioni all'anno con intervallo di 30 giorni).
* Vivai e semenzali con applicazione in post - emergenza delle infestanti, di floreali, ornamentali, forestali e pioppo (1-2 applicazioni all'anno con intervallo di 30 giorni).
* Aree non destinate alle coltivazione: Aree rurali ed Industriali, Aree ed opere civili, sedi ferroviarie. Argini di canali, fossi e scoline, in asciutta (1-4 applicazioni all'anno con intervallo di 30 giorni).

DOSI :

Queste variano in funzione della sensibilità dell'infestante e del tipo di attrezzatura impiegata.
Annuali e bienni:
1 - 3 L/ha : Alopecurus sp., Avena sp., Lolium sp., Mercurialis sp., Poa sp., Riso crodo, Ammi majus, Amaranthus sp., Calendula sp., Chenopodium sp., Orobanche, Portulaca sp., Raphanus sp., Senecio sp., Sinapis sp., Stellaria sp., Veronica sp.
Perenni:
3,5 - 4,5 L/ha : Agropyron repens, Cerex sp., Cirsium sp., Euphorbia sp., Glyceria sp., Hipericum sp., Leersia oryzoidea, Phalaris sp., Rumex sp., Sonchus sp., Sorghum halepense
5 - 6 L/ha : Alisma sp., Asfodelus sp., Butomus sp., Cyperus sp., Ferula sp., Juncus sp., Nardus sp., Scirpus sp., Sparganium sp., Tussilago sp.
7 - 9 L/ha : Agrosstis sp., Alium sp., Artemisia sp., Arundo sp., Cynodon sp., Eracleum sp., Glechoma sp., Oxalis sp., Paspalum sp., Phragmines sp., Pteridium sp., Ranunculus sp., Rubus sp., Tipha sp., Urtica sp.
10 L/ha : Aristolochia sp., Clematis sp., Convolvolus sp., Rubia peregrina.
Arbusti:
4 – 6 l/ha: Acer sp., Fraxinus sp., Genista sp., Salix sp., Sambucus sp., Vaccinum sp.
10 l/ha: Calluna sp., Cistus sp., Erica sp., Lonicera sp..

Per il diserbo dell'olivo (olive da olio) per il controllo delle infestanti sopra indicate la dose massima di impiego è di 6 litri/ha (corrispondenti a 2,16 kg/ha di sostanza attiva)

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore.
FITOTOSSICITÀ : Il prodotto non è selettivo

Nei trattamenti per il diserbo dell'olivo (olive da olio) sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta.

NOCIVITA': Tossico per i pesci
Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

13 FEB. 2012

"Etichetta Autorizzata con Decreto Dirigenziale del..."

TAIFUN MK

Composizione
- Glifosate acido puro 30,8 g (= 360 g/L)
(da sale isopropilamminico pari a 41,55 g)
- Coformulanti qb a 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO: Rischio di gravi lesioni oculari. Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature; non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / Schede informative in materia di sicurezza.

FEINCHEMIE SCHWEBDA GmbH
Edmund-Rumpler-Str. 6 D-51149 Köln / Cologne

Stabilimenti di produzione:
AGAN CHEMICAL MANUFACTURER Ltd Ashdod 77102 (Israele)
KOLLANT srl –Vigonovo (VE)
MONSANTO EUROPE N.V. Scheldelaan 460, Haven 627 Antwerp (Belgio)

Registrazione Ministero della Sanità
n. 14465 del 12-01-2009
Confezioni: ml 100 – 500; Litri 1 – 5 – 20
Partita n.......

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ... 13 FEB. 2012

12A02782

DECRETO 9 marzo 2012.

Riconoscimento, al sig. Lilian Tofan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo e medico specialista in chirurgia generale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

Vista l'istanza del 20/02/2012, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Lilian Tofan nato a Drochia (Repubblica Moldava) il giorno 11 luglio 1975, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di "Diploma de Licenţă de Doctor-medic in profilul Medicină specializarea Medicină Generală" rilasciato in data 11 novembre 1999 con il n. 1283 dalla Universitatea de Medicinā şi Farmacie "Gr. T. Popa" Iasi - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

Vista la medesima istanza del 20 febbraio 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Lilian Tofan ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di "specialist în specialitatea Chirurgie generala" rilasciato in data 3 gennaio 2011 con il n. 6910 dal Ministerul Sănătăţii - Romania - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in Chirurgia generale;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente Decreto il titolo di "Diploma de Licenţă de Doctor-medic in profilul Medicină specializarea Medicină Generală" rilasciato in data 11 novembre 1999 con il n. 1283 dalla Universitatea de Medicinā şi Farmacie "Gr. T. Popa" Iasi - Romania - al Sig. Lilian Tofan, nato a Drochia (Repubblica Moldava) il giorno 11 luglio 1975, di cittadinanza rumena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2.

Il Sig. Lilian Tofan è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3.

Il titolo di "specialist în specialitatea Chirurgie generala" rilasciato dal Ministerul Sănătăţii - Romania - in data 3 gennaio 2011 con il n. 6910 al Sig. Lilian Tofan, nato a Drochia (Repubblica Moldava) il giorno 11 luglio 1975, di cittadinanza rumena, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in Chirurgia generale.

Art. 4.

Il Sig. Lilian Tofan, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all'art. 2, è autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in Chirurgia generale, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2012

p. il direttore generale: PARISI

12A03326

DECRETO 9 marzo 2012.

Riconoscimento, al sig. Otto Josef Zimmermann, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo e medico specialista in otorinolaringoiatria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

Vista l'istanza del 1° febbraio 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Otto Josef Zimmermann nato a Füssen (Germania) il giorno 8 febbraio 1977, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di "Zeugnis über die Ärztliche Prüfung" rilasciato in data 13 maggio 2004 dalla Bayerische Julius- Maximilians Universität Würzburg - Germania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

Vista la medesima istanza del 1° febbraio 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Otto Josef Zimmermann ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di "Facharzt für Hals - Nasen - Ohrenheilkunde" rilasciato in data 29/08/2009 dal Ärztekammer Westfalen - Lippe - Germania - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in otorinolaringoiatria;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente Decreto il titolo di "Zeugnis über die Ärztliche Prüfung" rilasciato in data 13 maggio 2004 dalla Bayerische Julius- Maximilians Universität Würzburg - Germania - al Sig. Otto Josef Zimmermann, nato a Füssen (Germania) il giorno 8 febbraio 1977, di cittadinanza tedesca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2.

Il Sig. Otto Josef Zimmermann è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3.

Il titolo di "Facharzt für Hals - Nasen - Ohrenheilkunde" rilasciato dal Ärztekammer Westfalen - Lippe - Germania - in data 29 agosto 2009 al Sig. Otto Josef Zimmermann, nato a Füssen (Germania) il giorno 8 febbraio 1977, di cittadinanza tedesca, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in otorinolaringoiatria.

Art. 4.

Il Sig. Otto Josef Zimmermann, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all'art. 2, è autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in otorinolaringoiatria, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2012

p. il direttore generale: PARISI

12A03327

DECRETO 9 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Raquel Sáez Vigo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

Vista l'istanza del 1° marzo 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Raquel Sáez Vigo nata a Barcellona (Spagna) il giorno 6 agosto 1985, di cittadinanza spagnola, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Licenciada en medicina" rilasciato in data 14 novembre 2011 dalla Universitat de Barcelona - Spagna - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Licenciada en medicina" rilasciato dalla Universitat de Barcelona - Spagna – in data 14 novembre 2011 alla Sig.ra Raquel Sáez Vigo, nata a Barcellona (Spagna) il giorno 6 agosto 1985, di cittadinanza spagnola, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2.

La Sig.ra Raquel Sáez Vigo è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2012

p. il direttore generale: PARISI

12A03328

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 5 dicembre 2011.

Modifica degli obiettivi di riduzione della capacità di pesca di cui ai Piani nazionali di disarmo adottati con decreto 19 maggio 2011.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009 n. 129 «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;

Visto il regolamento (CE) n. 1198/06 del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca ed in particolare l'art. 24;

Visto il regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca e s.m.;

Visto il Programma Operativo FEP revisionato, approvato con Decisione (CE) C(2010) 7914 dell'11 novembre 2010 che pone obiettivi di riduzione della capacità di pesca distinti per aree convergenza e non convergenza;

Visto il decreto direttoriale 19 maggio 2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 luglio 2011, n. 154, con il quale è stato adottato il Piano di adeguamento dello sforzo di pesca che si articola in 18 Piani nazionali di disarmo in sostituzione del Piano di cui al decreto direttoriale 6 aprile 2010, al fine di recepire le osservazioni della Commissione europea;

Preso atto che il raggiungimento degli obiettivi di riduzione della capacità di pesca in relazione all'area convergenza ed all'area non convergenza richiede una modifica dei Piani di disarmo in cui si articola il citato Piano di adeguamento;

Vista la richiesta inoltrata all'ente responsabile del programma di raccolta dati alieutici incaricato, ai sensi del Piano di adeguamento di cui al citato decreto direttoriale 19 maggio 2011, delle attività di monitoraggio scientifico del suddetto Piano di adeguamento;

Considerato che la relazione delle attività di monitoraggio trasmessa, con nota n. 42610 del 28 novembre 2011, evidenzia, in particolare, che la flotta a strascico operante nella GSA 16, in considerazione delle dimensioni delle unità interessate, esercita una considerevole pressione di pesca per unità di sforzo il cui impatto sulle risorse è particolarmente intenso;

Considerato che la suddetta relazione ha evidenziato altresì la necessità di procedere ad una più intensa azione di riduzione dello sforzo di pesca del segmento strascico nella GSA 16 – Canale di Sicilia, attraverso una sensibile riduzione della capacità di pesca, allo scopo di accelerare il processo di ricostituzione degli stock;

Ritenuto necessario rimodulare gli obiettivi di riduzione della capacità di pesca della flotta italiana di cui ai Piani di disarmo in cui si articola il Piano di adeguamento di cui al decreto direttoriale 19 maggio 2011, al fine di raggiungere gli obiettivi di riduzione di cui al Programma Operativo e adeguare l'azione amministrativa alle risultanze dell'azione di monitoraggio

Decreta:

Art. 1.

1. Allo scopo di adeguare i Piani nazionali di disarmo in cui si articola il Piano di adeguamento dello sforzo di pesca, adottato con decreto direttoriale 19 maggio 2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 luglio 2011, n. 154, ai risultati dell'attività di monitoraggio e tenuto conto degli obiettivi di riduzione della capacità di pesca da realizzare ai sensi del Programma Operativo, sono modificati i seguenti Piani:

a. 7 piani nazionali di disarmo della flotta a strascico, a tutela delle risorse demersali di fondo, di cui 4 relativi alle GSA che ricadono nelle aree in obiettivo convergenza e 3 relativi alle GSA che ricadono in aree obiettivo fuori convergenza (Allegato *A)*;

b. 6 piani nazionali di disarmo delle flotte operanti con altri sistemi di cui 3 relativi alle GSA che ricadono in aree obiettivo convergenza e 3 relativi alle GSA che ricadono in aree obiettivo fuori convergenza (Allegato *B)*;

c. 5 piani nazionali di disarmo della flotta che opera con sistemi a circuizione e volante impegnata nello sfruttamento delle piccole specie pelagiche, di cui 3 relativi alle GSA in are obiettivo convergenza e 2 relativi alle GSA in aree obiettivo fuori convergenza (allegato *C)*.

2. Quanto non modificato dal presente decreto resta disciplinato dal Piano di adeguamento dello sforzo di pesca, adottato con decreto direttoriale 19 maggio 2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 luglio 2011, n. 154 per tutto.

Il presente provvedimento è trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2011

Il direttore generale: ABATE

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2012
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 3, foglio n. 175

ALLEGATO *A*

Piani di disarmo – Flotta a strascico

1. Il piano di disarmo della flotta a strascico operante nello stretto di Sicilia - GSA 16

Il perseguimento dei *reference point* stimati richiede una riduzione ottimale almeno del 25% di capacità del segmento.

In aggiunta al piano di disarmo, la strategia di conservazione delle risorse adottata dallo Stato italiano prevede la predisposizione di uno specifico piano di gestione ai sensi dell'art. 24, par. 1, lett. v) mediante il quale sarà possibile favorire l'introduzione di una combinazione di ulteriori misure (arresti temporanei, ZTB, ecc.) utili al conseguimento dell'obiettivo di riequilibrio delle risorse biologiche.

N. attuale	N. atteso	Var. N	GT attuale	GT atteso	Var. GT	kW attuale	kW atteso	Var. kW
232	132	103	25.959	18.445	7.514	76.104	49.778	26.326

L'evoluzione della capacità di pesca sarà monitorata attraverso le variazioni del Registro della flotta e ciascuna unità sarà cancellata dal registro stesso. Attraverso il Regolamento sulla raccolta dati alieutici sarà possibile verificare annualmente l'impatto del piano di disarmo sulla flotta attiva nell'area, sia in termini biologici, utilizzando gli indicatori ed i parametri delle campagne di pesca e dei moduli biologici, che economici, in termini di valutazione del valore aggiunto e della redditività per segmento e per area di pesca.

2. Il piano di disarmo della flotta a strascico operante nella Sicilia altra (GSA 10 Sicilia Tirrenica, GSA 16 Sicilia Meridionale, GSA 19 Sicilia Ionica)

Il perseguimento dei reference point stimati richiederebbe una riduzione ottimale del 25% di capacità del segmento. Tuttavia, in funzione delle risorse finanziarie disponibili, sarà data esecuzione ad un piano di disarmo del segmento a strascico di LFT inferiore a 18 metri, mediante il quale sarà possibile ridurre la capacità del segmento almeno nella misura del 6,3 % con l'obiettivo di riportare progressivamente lo sforzo entro i LRP delle principali specie, attraverso la riduzione della componente capacità dello sforzo nel breve periodo.

L'ulteriore riduzione dello sforzo per orientare lo sfruttamento verso i target reference points (TRP) potrà essere attuata mediante misure di miglioramento della selettività degli attrezzi.

Le navi interessate dal piano di disarmo rientrano tutte nel segmento a strascico registrato presso le marinerie siciliane, al netto del segmento che opera nello «Stretto di Sicilia» già individuate nel precedente Piano di disarmo.

La successiva tabella individua la base di riferimento del segmento a strascico interessato ed operante nelle GSA 10, GSA 16 e GSA 19 e gli obiettivi del piano di disarmo.

Caratteristiche tecniche strascico GSA 10, GSA 16, GSA 19 (dati al 31- 12-2006)

	Numero	GT	GT medio	kW	Equipaggio	Eq. medio
Sicilia Meridionale (LFT > 18 m)	241	6.082	25	35.490	1.285	5
Sicilia tirrenica	112	6.196	55	21.583	284	3
Sicilia ionica	26	830	32	5.105	100	4
Totale	379	13.108	35	62.178	1.669	4

Piano di disarmo flotta a strascico «Sicilia altra»

N. attuale	N. atteso	Var. N	GT attuale	GT atteso	Var. GT	kW attuale	kW atteso	Var. kW
383	344	39	13.665	12.800	865	64.033	59.980	4.053

Analogamente a quanto descritto precedentemente l'evoluzione della capacità di pesca sarà monitorata dal registro della flotta e ciascuna unità sarà cancellata dal registro stesso. Attraverso il regolamento sulla raccolta dati alieutici sarà possibile verificare annualmente l'impatto del piano di disarmo sulla flotta attiva nell'area, sia in termini biologici, utilizzando gli indicatori ed i parametri delle campagne di pesca e dei moduli biologici, che economici in termini di valutazione del valore aggiunto e della redditività per segmento e per area di pesca.

3. Il piano di disarmo della flotta a strascico operante nella GSA 10, Campania, Calabria Tirrenica

Il perseguimento dei *reference point* stimati richiederebbe una riduzione ottimale del 23% di capacità del segmento. Tuttavia, in funzione delle risorse finanziarie disponibili, sarà data esecuzione ad un piano del segmento mediante il quale sarà possibile ridurre la capacità del segmento nella misura del 20,5% con l'obiettivo di riportare progressivamente lo sforzo entro i LRP delle principali specie, attraverso la riduzione della componente capacità dello sforzo nel breve periodo.

L'ulteriore riduzione dello sforzo per orientare lo sfruttamento verso i target reference points (TRP) potrà essere attuata mediante misure di miglioramento della selettività degli attrezzi.

In aggiunta al piano di disarmo, la strategia di conservazione delle risorse adottata dallo Stato italiano prevede la predisposizione di uno specifico piano di gestione ai sensi dell'art. 24, par. 1, lett. v) mediante il quale sarà possibile favorire l'introduzione di una combinazione di ulteriori misure (arresti temporanei, ZTB, ecc.) utili al conseguimento dell'obiettivo di riequilibrio delle risorse biologiche.

Le navi interessate dal piano di disarmo rientrano tutte nel segmento a strascico operante nella GSA 10.

Caratteristiche tecniche GSA 10 (dati al 31-12-2006)

	Numero	GT	GT medio	kW	Equipaggio	Equipaggio medio
Campania	118	3.562	30,2	20.623	304	2,6
Calabria tirrenica	50	1.310	26,2	8.928	183	3,7
Totale	168	4.872	29	29.557	487	2,9

Piano di disarmo flotta a strascico GSA 10

N. attuale	N. atteso	Var. N	GT attuale	GT atteso	Var. GT	kW attuale	kW atteso	Var. kW
168	130	38	4.872	3.872	1.000	29.542	23.486	6.056

4. Il piano di disarmo della flotta a strascico operante nella GSA 18 Puglia Adriatica, Gsa 19 Puglia Ionica, Gsa 19 Calabria Ionica

Il perseguimento dei reference point stimati richiederebbe una riduzione ottimale media del 25% di capacità del segmento. Tuttavia, in funzione delle risorse finanziarie disponibili, sarà data esecuzione ad un piano di disarmo del segmento mediante il quale sarà possibile ridurre la capacità del segmento nella misura del 15,2% e 12,1% rispettivamente per la GSA 18 (Puglia Adriatica) e per la GSA 19 (Puglia e Calabria ionica), con l'obiettivo di riportare progressivamente lo sforzo entro i LRP delle principali specie, attraverso la riduzione della componente capacità dello sforzo nel breve periodo.

L'ulteriore riduzione dello sforzo per orientare lo sfruttamento verso i target reference points (TRP) potrà essere attuata mediante misure di miglioramento della selettività degli attrezzi.

In aggiunta al piano di disarmo, la strategia di conservazione delle risorse adottata dallo Stato italiano prevede la predisposizione di uno specifico piano di gestione ai sensi dell'art. 24, par. 1, lett. v), mediante il quale sarà possibile favorire l'introduzione di una combinazione di ulteriori misure (arresti temporanei, ZTB, ecc.) utili al conseguimento dell'obiettivo di riequilibrio delle risorse biologiche.

Caratteristiche tecniche GSA 18 - GSA 19 (dati al 31-12-2006)

	Numero	GT	GT medio	kW	Equipaggio	Equipaggio medio
GSA 18 Puglia Adriatica	488	14.446	29	81.812	1.528	3,13
GSA 19 Puglia ionica	128	1.864	14	18.272	378	2,95
GSA 19 Calabria ionica	98	2.263	23	14.056	301	3,07
Totale	714	18.573	26	114.150	2.207	3,1

La successiva tabella individua la base di riferimento del segmento a strascico interessato ed operante nelle GSA 18 e 19 e gli obiettivi del piano di disarmo.

La riduzione prevista in termini di GT risulta complessivamente pari a 3.752.

Piano di disarmo flotta a strascico GSA 18 (Puglia adriatica)

N. attuale	N. atteso	Var. N	GT attuale	GT atteso	Var. GT	kW attuale	kW atteso	Var. kW
488	413	75	14.446	12.246	2.200	81.812	69.412	12.400

Piano di disarmo flotta a strascico GSA 19 (Puglia e Calabria ionica)

N. attuale	N. atteso	Var. N	GT attuale	GT atteso	Var. GT	kW attuale	kW atteso	Var. kW
226	196	30	4.128	3.628	500	32.319	29.319	3.000

5. Il Piano di disarmo della flotta a strascico GSA 17, Nord e Centro Adriatico

Il perseguimento dei reference point stimati richiederebbe una riduzione ottimale del 25% di capacità del segmento. Tuttavia, in funzione delle risorse finanziarie disponibili, sarà data esecuzione ad un piano del segmento mediante il quale sarà possibile ridurre la capacità del segmento nella misura del 5,7%, con l'obiettivo di riportare progressivamente lo sforzo entro i LRP

delle principali specie, attraverso la riduzione della componente capacità dello sforzo nel breve periodo.

L'ulteriore riduzione dello sforzo per orientare lo sfruttamento verso i target reference points (TRP) potrà essere attuata mediante misure di miglioramento della selettività degli attrezzi.

In aggiunta al piano di disarmo, la strategia di conservazione delle risorse adottata dallo Stato italiano prevede la predisposizione di uno specifico piano di gestione ai sensi dell'art. 24, par. 1, lett. v) mediante il quale sarà possibile favorire l'introduzione di una combinazione di ulteriori misure (arresti temporanei, ZTB, ecc.) utili al conseguimento dell'obiettivo di riequilibrio delle risorse biologiche.

La successiva tabella individua la base di riferimento del segmento a strascico interessato ed operante nella GSA 17.

Caratteristiche tecniche GSA 17 (dati al 31-12-2006)

Regioni	Numero	GT	GT medio	kW	Equipaggio	Eq. medio
Abruzzo	113	6.178	54,7	24.075	417	3,7
Molise	24	2.016	84,0	7.412	91	3,8
Marche	212	13.387	63,1	51.482	842	4,0
Veneto	252	7.309	29,0	45.663	728	2,9
E. Romagna	227	5.683	25,0	37.271	450	2,0
F. V. Giulia	48	953	19,9	9.131	140	2,9
Totale	876	35.523	40,6	175.030	2.668	3,0

Piano di disarmo flotta a strascico GSA 17

N. attuale	N. atteso	Var. N	GT attuale	GT atteso	Var. GT	kW attuale	kW atteso	Var. kW
876	828	48	35.526	33.587	2.039	175.030	165.113	10.417

6. Il piano di disarmo della flotta a strascico nella GSA 9 Liguria, Toscana, Lazio

Il perseguimento dei *reference point* stimati richiederebbe una riduzione ottimale del 24% di capacità del segmento. Tuttavia, in funzione delle risorse finanziarie disponibili, sarà data esecuzione ad un piano di disarmo del segmento mediante il quale sarà possibile ridurre la capacità del segmento nella misura del 6,2 %, con l'obiettivo di riportare progressivamente lo sforzo entro i LRP delle principali specie, attraverso la riduzione della componente capacità dello sforzo nel breve periodo.

L'amministrazione nazionale, tuttavia, intende perseguire l'obiettivo di riduzione complessiva dello sforzo di pesca per orientare lo sfruttamento verso i target reference points (TRP) attraverso altre misure di intervento che compongono lo specifico Piano di gestione previsto per questa GSA. In particolare, sarà data attuazione al regolamento mediterraneo quanto alle prescrizioni previste in materia di selettività delle maglie, di distanza dalla costa, taglie minime allo sbarco ed inoltre saranno previste iniziative gestionali relative all'arresto temporaneo delle imbarcazioni, fermo tecnico, introduzione di permessi di pesca specifici per ciascuna GSA, ampliamento delle aree interdette alla pesca.

In aggiunta al piano di disarmo, la strategia di conservazione delle risorse adottata dallo Stato italiano prevede la predisposizione di uno specifico piano di gestione ai sensi dell'art. 24, par. 1, lett. v), mediante il quale sarà possibile favorire l'introduzione di una combinazione di ulteriori misure (arresti temporanei, ZTB, ecc.) utili al conseguimento dell'obiettivo di riequilibrio delle risorse biologiche.

La successiva tabella individua la base di riferimento del segmento a strascico interessato ed operante nella GSA 9.

Caratteristiche tecniche strascico GSA 9 (dati al 31-12-2006)

Regioni	Numero	GT	GT medio	kW	Equipaggio	Eq. medio
Liguria	84	2.416	28,8	14.366	222	2,60
Toscana	141	4.343	30,8	25.421	310	2,20
Lazio	139	6.430	46,2	36.306	415	3,00
Totale	364	13.188	36,2	76.093	947	2,60

Piano di disarmo flotta a strascico GSA 9

N. attuale	N. atteso	Var. N	GT attuale	GT atteso	Var. GT	kW attuale	kW	Var.

							atteso	kW
364	344	20	13.189	12.360	829	76.093	71.495	4.598

7. Il piano di disarmo della flotta a strascico nella GSA 11, Sardegna

Il perseguimento dei reference point stimati richiederebbe una riduzione ottimale del 25% di capacità del segmento. Tuttavia, in funzione delle risorse finanziarie disponibili, nel periodo 2010/2012, sarà data esecuzione ad un piano di disarmo del segmento mediante il quale sarà possibile ridurre la capacità del segmento nella misura del 3,7 %, con l'obiettivo di riportare progressivamente lo sforzo entro i LRP delle principali specie, attraverso la riduzione della componente capacità dello sforzo nel breve periodo.

L'ulteriore riduzione dello sforzo per orientare lo sfruttamento verso i target reference points (TRP) potrà essere attuata mediante misure di miglioramento della selettività degli attrezzi.

La successiva tabella individua la base di riferimento del segmento a strascico interessato ed operante nella GSA 11.

Caratteristiche tecniche pesca a strascico Sardegna GSA 11 (dati al 31-12-2006)

	Numero	GT	GT medio	kW	Equipaggio	Equipaggio medio
Sardegna	174	9.512	54,7	40.359	611	3,5

Piano di disarmo flotta a strascico GSA 11

N. attuale	N. atteso	Var. N	GT attuale	GT atteso	Var. GT	kW attuale	kW atteso	Var. kW
174	164	10	9.511	9.161	350	40.359	38.859	1.500

In aggiunta al piano di disarmo, la strategia di conservazione delle risorse adottata dallo Stato italiano prevede la predisposizione di uno specifico piano di gestione ai sensi dell'art. 24, par. 1, lett. v) mediante il quale sarà possibile favorire l'introduzione di una combinazione di ulteriori misure (arresti temporanei, ZTB, ecc.) utili al conseguimento dell'obiettivo di riequilibrio delle risorse biologiche.

Stima dei ritiri previsti mediante l'esecuzione dei Piani di disarmo della flotta da pesca a strascico

	% riduzione	N / ritirato	GT / ritirato	kW / ritirato
Canale di Sicilia - GSA 16	25	103	7.514	26.326

Sicilia altra (GSA 10 + GSA 16 + GSA 19)	6,3	39	865	4.053
GSA 10 (Campania+Calabria tirrenica)	20,5	38	1.000	6.056
GSA 18 (Puglia Adriatica)	15,2	75	2.200	12.400
GSA 19 (Puglia I. Calabria I.)	12,1	30	500	3.000
Regioni in obiettivo di convergenza	**19,1**	**285**	**12.079**	**51.835**
GSA 17 (N&Cadriatico)	5,7	48	2.039	10.417
GSA 9 (Ligure+GSA 19 Toscana/Lazio)	6,2	20	829	4.598
GSA 11 (Sardegna)	3,7	10	350	1.500
Regioni fuori obiettivo di convergenza	**5,5**	**78**	**3.218**	**16.515**
TOTALE	**12,0**	**363**	**15.297**	**68.350**

ALLEGATO *B*

Flotta Altri Sistemi

1. Il Piano di disarmo della flotta operante con «Altri Sistemi» Sicilia - GSA 10 Sicilia Tirrenica, GSA 16 Sicilia Meridionale, GSA 19 Sicilia Ionica (Con esclusione di strascico, circuizione e volante)

Nella definizione del livello di arresto definitivo associato con i segmenti di pesca inclusi in questo raggruppamento, occorre tener conto del fatto che si tratta di attrezzi di pesca a minor impatto sugli stock oggetto di cattura. Per questo motivo, il piano di disarmo della flotta da pesca prevede la riduzione del 6,8% della corrispondente flotta in termini di GT e kW.

Il Piano di disarmo coinvolgerà le imbarcazioni impegnate nelle attività di pesca nelle tre GSA che circondano la Sicilia: GSA 10 Sicilia Tirrenica, GSA 16 Sicilia meridionale, GSA 19 Sicilia Ionica. E' previsto il ritiro definitivo di 889 GT e 7.642 kW.

Piano di disarmo flotta Sicilia «Altri sistemi»

N. attuale	N. atteso	Var. N	GT attuale	GT atteso	Var. GT	kW attuale	kW atteso	Var. kW
2.606	2.432	184	13.496	12.573	923	112.059	104.417	7.642

2. Il Piano di disarmo della flotta operante con "Altri sistemi" nella GSA 10 (con esclusione di strascico, circuizione e volante)

Nella definizione del livello di arresto definitivo associato con i segmenti di pesca inclusi in questo raggruppamento, occorre tener conto del fatto che si tratta di attrezzi di pesca selettivi e dunque a minor impatto sugli stock oggetto di cattura. Per questo motivo, il piano di disarmo prevede la riduzione del 9,7% della corrispondente flotta in termini di GT e kW.

E' previsto il ritiro definitivo di 381 GT e 4.072 kW.

Piano di disarmo flotta GSA 10 «Altri sistemi»

N. attuale	N. atteso	Var. N	GT attuale	GT atteso	Var. GT	kW attuale	kW atteso	Var. kW
1.355	1.255	100	3.895	3.514	381	45.569	41.497	4.072

3. Il Piano di disarmo della flotta operante con "Altri sistemi" nella GSA 18 - 19 (con esclusione di strascico, circuizione e volante).

Nella definizione del livello di arresto definitivo associato con i segmenti di pesca inclusi in questo raggruppamento, occorre tener conto del fatto che si tratta di attrezzi di pesca selettivi e dunque a minor impatto sugli stock oggetto di cattura.

E' previsto il ritiro definitivo del 5,1 % per un totale di 228 GT, di cui 72 nella GSA 18 e 156 nella GSA 19 e 2.520 kW, di cui 753 e 1.767 rispettivamente nella GSA 18 e GSA 19.

Piano di disarmo flotta GSA 18 «Altri sistemi»

N. attuale	N. atteso	Var. N	GT attuale	GT atteso	Var. GT	kW attuale	kW atteso	Var. kW
620	605	15	2.383	2.311	72	22.718	21.965	753

Piano di disarmo flotta GSA 19 «Altri sistemi»

N. attuale	N. atteso	Var. N	GT attuale	GT atteso	Var. GT	kW attuale	kW atteso	Var. kW
850	786	64	2.084	1.926	156	25.573	21.806	1.767

4. Il Piano di disarmo della flotta operante con "Altri sistemi" nella GSA 17(con esclusione di strascico, circuizione e volante).

Nella definizione del livello di arresto definitivo associato con i segmenti di pesca inclusi in questo raggruppamento, occorre tener conto del fatto che si tratta di attrezzi di pesca selettivi nonché di attrezzi di pesca utilizzati in modo selettivo, e dunque a minor impatto sugli stock oggetto di cattura. Per questo motivo, il piano di disarmo della flotta in questione prevede l'attuazione di un piano di disarmo che prevede la riduzione del 2,1 % della corrispondente flotta in termini di GT e kW.

E' previsto, quindi, il ritiro definitivo di 264 GT e 2.943 kW.

Piano di disarmo flotta GSA 17 «Altri sistemi»

N. attuale	N. atteso	Var. N	GT attuale	GT atteso	Var. GT	kW attuale	kW atteso	Var. kW
2.691	2.645	46	12.552	12.288	264	143.030	140.087	2.943

5. Il Piano di disarmo della flotta operante con "Altri sistemi" nella GSA 9 (con esclusione di strascico, circuizione e volante).

Nella definizione del livello di arresto definitivo associato con i segmenti di pesca inclusi in questo raggruppamento, occorre tener conto del fatto che si tratta di attrezzi di pesca selettivi nonché di attrezzi di pesca utilizzati in modo selettivo e dunque a minor impatto sugli stock oggetto di cattura. Per questo motivo, il piano di disarmo prevede la riduzione del 8,1 % della corrispondente flotta in termini di GT e kW.

E' previsto il ritiro definitivo di 310 GT e 1.986 kW.

Piano di disarmo flotta GSA 9 «Altri sistemi»

N. attuale	N. atteso	Var. N	GT attuale	GT atteso	Var. GT	kW attuale	kW atteso	Var. kW
1.400	1.352	48	3.825	3.515	310	55.928	53.942	1.986

6. Il Piano di disarmo della flotta operante con "Altri sistemi" nella GSA 11 (con esclusione di strascico, circuizione e volante).

Nella definizione del livello di arresto definitivo associato con i segmenti di pesca inclusi in questo raggruppamento, occorre tener conto del fatto che si tratta di attrezzi di pesca selettivi e dunque a minor impatto sugli stock oggetto di cattura. Per questo motivo, il piano di disarmo prevede la riduzione del 3,1% della corrispondente flotta in termini di GT e kW, a partire dalla approvazione del PO.

E' previsto il ritiro definitivo di 120 GT e 1.923 kW.

Piano di disarmo flotta GSA 11 «Altri sistemi»

N. attuale	N. atteso	Var. N	GT attuale	GT atteso	Var. GT	kW attuale	kW atteso	Var. kW
1.194	1.153	41	3.819	3.699	120	54.291	52.368	1.923

Stima della riduzione di capacità prevista mediante l'attuazione dei piani di disarmo della flotta da pesca «Sistemi altri»

	%	N /	GT /	kW /

	riduzione	ritirato	ritirato	ritirato
Sicilia altra (GSA 10 + GSA 16 + GSA 19)	6,8	184	923	7.642
GSA 10 (Campania+Calabria tirrenica)	9,7	100	381	4.072
GSA 18 (Puglia Adriatica)	3,1	15	72	753
GSA 19 (Puglia Ionica, Calabria Ionica)	7,4	64	156	1.767
Regioni in obiettivo di convergenza	**7,0**	**363**	**1.532**	**14.234**
GSA 17 (N&Cadriatico)	2,1	46	264	2.943
GSA 9 (Ligure+Toscana+Lazio)	8,1	48	310	1.986
GSA 11 (Sardegna)	3,1	41	120	1.923
Regioni fuori obiettivo di convergenza	**3,4**	**135**	**694**	**6.852**
TOTALE	5,3	498	2.226	21.086

ALLEGATO *C*

Flotta Circuizione e Volante

1. Il Piano di disarmo della flotta operante con reti a circuizione ed a volante per lo sfruttamento dei piccoli pelagici in Sicilia

Stante le conclusioni del SAC-GFCM non si ritiene prioritario ridurre lo sforzo di pesca. Tuttavia, lo squilibrio che caratterizza le due diverse popolazioni ittiche induce ad assumere un approccio precauzionale e prevedere un piano di disarmo, anche se limitato al solo 3,6% della flotta registrata nelle marinerie siciliane.

E' previsto il ritiro definitivo di 134 GT e 463 kW.

Piano di disarmo flotta Sicilia «circuizione e volante»

N. attuale	N. atteso	Var. N	GT attuale	GT atteso	Var. GT	kW attuale	kW atteso	Var. kW
95	93	2	3.676	3.542	134	17.207	16.744	463

2. Il Piano di disarmo della flotta operante con reti a circuizione ed a volante per lo sfruttamento dei piccoli pelagici nella GSA 10

Nel quadro di un approccio precauzionale, si prevede la realizzazione di un piano di disarmo limitato al solo 3,8% della flotta registrata nelle marinerie della GSA.

E' previsto il ritiro definitivo di 55 GT e 377 kW.

Piano di disarmo flotta GSA 10 «circuizione e volante»

N. attuale	N. atteso	Var. N	GT attuale	GT atteso	Var. GT	kW attuale	kW atteso	Var. kW
56	54	2	1.433	1.378	55	9.929	9.552	377

3. Il Piano di disarmo della flotta operante con reti a circuizione ed a volante per lo sfruttamento dei piccoli pelagici nella GSA 18

Relativamente alla GSA 18, stante le conclusioni del SAC-GFCM non si ritiene prioritario ridurre lo sforzo di pesca. Tuttavia, nel quadro di un approccio precauzionale è previsto un piano di disarmo limitato al solo 0,3% della flotta registrata nelle marinerie della GSA 18. In tal senso è previsto il ritiro definitivo di 13 GT e 172 kW.

Piano di disarmo flotta GSA 18 «circuizione e volante»

N. attuale	N. atteso	Var. N	GT attuale	GT atteso	Var. GT	kW attuale	kW atteso	Var. kW
55	54	1	3.775	3.762	13	19.519	19.347	172

4. Il Piano di disarmo della flotta operante con reti a circuizione ed a volante per lo sfruttamento dei piccoli pelagici nella GSA 17

Stante le conclusioni del SAC-GFCM non si ritiene prioritario ridurre lo sforzo di pesca. Tuttavia, lo squilibrio che caratterizza le due diverse popolazioni ittiche induce ad assumere un approccio precauzionale e prevedere un piano di disarmo, anche se limitato al solo 1% della flotta registrata nelle marinerie della GSA 17.

E' previsto, dunque, il ritiro definitivo di 113 GT e 599 kW.

Piano di disarmo flotta GSA 17 «circuizione e volante»

N. attuale	N. atteso	Var. N	GT attuale	GT atteso	Var. GT	kW attuale	kW atteso	Var. kW
153	150	3	10.503	10.390	131	45.544	44.945	599

5. Il Piano di disarmo della flotta operante con reti a circuizione ed a volante per lo sfruttamento dei piccoli pelagici nella GSA 9

Nel quadro di un approccio precauzionale, si prevede la realizzazione di un unico piano di disarmo limitato al 6,8% della flotta registrata nelle marinerie della GSA 9.

E' previsto il ritiro definitivo di 120 GT e 585 kW.

Piano di disarmo flotta GSA 9 «circuizione e volante»

N. attuale	N. atteso	Var. N	GT attuale	GT atteso	Var. GT	kW attuale	kW atteso	Var. kW
51	50	1	1.756	1.636	120	10.342	9.757	588

Stima dei ritiri definitivi previsti dai Piani di disarmo dello sforzo di pesca sistema circuizione e volante

	% riduzione	N / ritirato	GT / ritirato	kW / ritirato
Sicilia altra (GSA 10 + GSA 16 + GSA 19)	3,6	2	134	463
GSA 10 (Campania+Calabria tirrenica)	3,8	2	55	377
GSA 18 (Puglia Adriatica)	0,3	1	13	172
Regioni in obiettivo di convergenza	**2,2**	**5**	**202**	**1.012**
GSA 17 (N&Cadriatico)	2,6	3	131	599
GSA 9 (Ligure+Toscana+Lazio)	6,8	1	120	588
Regioni fuori obiettivo di convergenza	**2,0**	**4**	**251**	**1.187**
TOTALE	**2,0**	**9**	**453**	**2.199**

Tabella di sintesi dei risultati attesi a seguito della attuazione dei piani di adeguamento dello sforzo di pesca con esclusione delle flotte oggetto di accordi internazionali

	N	GT	kW
STRASCICO			
Regioni in obiettivo convergenza	285	12.079	51.835
Regioni fuori obiettivo convergenza	78	3.218	16.515
TOTALE	**363**	**15.297**	**68.350**
ALTRI SISTEMI			
Regioni in obiettivo convergenza	363	1.532	14.234
Regioni fuori obiettivo convergenza	135	694	6.852
TOTALE	**498**	**2.226**	**21.086**
CIRCUIZIONE E VOLANTE			
Regioni in obiettivo convergenza	5	202	1.012
Regioni fuori obiettivo convergenza	4	251	1.187
TOTALE	**9**	**453**	**2.199**

12A03513

DECRETO 21 dicembre 2011.

Modifica dell'articolo 3, commi 1 e 2 del decreto 8 agosto 2008 recante modalità di arresto definitivo delle attività delle unità da pesca.

IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ed, in particolare, gli articoli da 11 a 16 sull'adeguamento della capacità di pesca della flotta da pesca comunitaria;

Visto il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca - FEP;

Visto il regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, con il quale sono state definite le modalità di applicazione del regolamento relativo al Fondo europeo per la pesca;

Visto il Programma Operativo FEP revisionato, approvato con Decisione (CE) C(2010) 7914 dell'11 novembre 2010 che pone obiettivi di riduzione della capacità di pesca distinti per aree convergenza e non convergenza;

Visti gli articoli 21 e 23 del citato reg. (CE) n. 1198/2006, riguardanti l'Asse prioritario 1 misura "Arresto definitivo";

Visto il decreto 8 agosto 2008 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* Repubblica italiana (GURI) del 10 ottobre 2008 n. 238 recante "Modalità di arresto definitivo delle attività delle unità da pesca" come modificato dal decreto ministeriale 15 aprile 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 giugno 2010, n. 130;

Visto il decreto direttoriale 5 dicembre 2011 con il quale, sulla base delle risultanze dell'attività di monitoraggio ed in considerazione degli obiettivi di riduzione di cui al Programma Operativo, sono stati modificati gli obiettivi di riduzione della capacità di pesca di cui ai Piani nazionali di disarmo in cui si articola il Piano di adeguamento dello sforzo di pesca ai sensi dell'art. 21, lettera a, punto *vi)* del reg. (CE) n. 1198/2006, adottato con decreto 19 maggio 2011;

Ritenuto opportuno procedere alla modifica dell'art. 3 del decreto 8 agosto 2008 al fine di adeguare gli obiettivi di riduzione della capacità di pesca ivi previsti con quelli indicati nel decreto direttoriale 5 dicembre 2011, al fine di assicurare l'ammissibilità della spesa pubblica FEP per il finanziamento della misura arresto definitivo;

Considerato necessario adeguare gli obiettivi di cui all'art. 3 del citato decreto ministeriale 8 agosto 2008;

Visto il decreto direttoriale 27 maggio 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 luglio 2010, Suppl. Ord. N. 143, con il quale è stata adottata la graduatoria di cui all'art. 6 del citato decreto 8 agosto 2008 in relazione alle geographical sub areas (GSA) e ai sistemi di pesca al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi di riduzione della capacità di pesca previsti nel suddetto Piano di adeguamento;

Considerato che l'*iter* amministrativo inerente le istanze inserite nella citata graduatoria non è ancora definito;

Considerato che le modifiche apportate dal presente decreto non ledono la posizione giuridica soggettiva degli operatori che hanno presentato istanza ai sensi del provvedimento 8 agosto 2008 ed inseriti nella graduatoria di cui al decreto direttoriale 27 maggio 2010;

Considerato, altresì, che la documentazione presentata dagli istanti mantiene integra la sua validità ai fini dell'ammissione al premio per l'arresto definitivo;

Sentita la Commissione Consultiva Centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura, nella seduta del 14 dicembre 2011;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 3, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 8 agosto 2008, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* Repubblica italiana del 10 ottobre 2008 n. 238 recante "Modalità di arresto definitivo delle attività delle unità da pesca" come modificato dal decreto ministeriale 15 aprile 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 giugno 2010, n. 130, sono sostituiti come segue:

1. Ciascuno dei Piani nazionali di disarmo elaborati per GSA e sistemi di pesca in cui è configurato il Piano di adeguamento adottato con decreto direttoriale 19 maggio 2011, individua la percentuale di riduzione ottimale della capacità di pesca in funzione degli obiettivi di tutela e ricostituzione degli stock ittici di riferimento e prevede valori minimi di capacità da ritirare per il raggiungimento degli obiettivi del Programma operativo.

2. In esecuzione dei Piani nazionali di disarmo, di cui al comma 1, è previsto l'arresto definitivo secondo la seguente tabella che definisce i valori minimi di stazza da ritirare.

GSA / Sistemi	*11*	*9*	*17*	*10 (Calabria tirrenica - Campania)*	*18*	*19*	*16 (Sicilia- comprese GSA 10 e 19)*	*16 (Sicilia Stretto)**
Strascico	*350*	*829*	*2.039*	*1.000*	*2.200*	*500*	*865*	*7.514*

** Limitatamente alle imbarcazioni a strascico di dimensioni LFT superiori a 18 metri.*

GSA / Sistemi	*11*	*9*	*17*	*10 (Calabria tirrenica - Campania)*	*18*	*19*	*16 (Sicilia- comprese GSA 10 e 19)*
Circuizione e Volante	------	*120*	*131*	*55*	*13*	------	*134*
Altri sistemi	*120*	*310*	*264*	*381*	*72*	*156*	*923*

”.

Il presente provvedimento è trasmesso all’Organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2011

Il Ministro: CATANIA

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2012
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 3, foglio n. 173

12A03514

DECRETO 6 marzo 2012.

Rinnovo dell’autorizzazione al laboratorio «S.A.MER. - Servizio analisi chimico merceologiche - Azienda speciale CCIAA di Bari» al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l’art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l’art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l’art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell’allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell’allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i Regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 14 maggio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 121 del 24 maggio 2008 con il quale il laboratorio S.A.MER. - Servizio analisi chimico merceologiche - Azienda speciale CCIAA di Bari, ubicato in Bari, via Emanuele Mola n. 35, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 28 febbraio 2012;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 dicembre 2011 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione:

al laboratorio S.A.MER. - Servizio analisi chimico merceologiche - Azienda speciale CCIAA di Bari, ubicato in Bari, via Emanuele Mola n. 35, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino all'11 dicembre 2015 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2012

Il direttore generale: SANNA

ALLEGATO

Denominazione della prova	**Norma / metodo**
Acidità (> 0,01%)	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007
Analisi spettrofotometrica nell' ultravioletto (> 0,01)	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993
Esteri metilici degli acidi grassi (0.01-100%)	Reg. CE 796/2002 allegato XB + Reg. CEE n. 2568/1991 allegato XA + Reg. CEE 1429/1992
Numero di perossidi (> 1 meq02/kg)	Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Polifenoli totale (25 – 350 mg/kg)	MP04 rev. 4 26.11.2011
Valutazione organolettica dell'olio di oliva vergine	Reg. CEE 2568/1991 allegato XII + Reg. CE 796/2002 + Reg. CE 640/08

12A02970

DECRETO 6 marzo 2012.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «S.A.MER. - Servizio analisi chimico merceologiche - Azienda speciale CCIAA di Bari» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 14 maggio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 121 del 24 maggio 2008 con il quale il laboratorio S.A.MER. - Servizio analisi chimico merceologiche - Azienda speciale CCIAA di Bari, ubicato in Bari, via Emanuele Mola n. 35 è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 28 febbraio 2012;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 dicembre 2011 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione:

al laboratorio S.A.MER. - Servizio analisi chimico merceologiche - Azienda speciale CCIAA di Bari, ubicato in Bari, via Emanuele Mola n. 35, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino all'11 dicembre 2015 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2012

Il direttore generale: SANNA

ALLEGATO

Denominazione della prova	**Norma / metodo**
Anidride solforosa (>1 mg/l)	OIV MA-AS323-04B R2009
Ceneri (>0.001 mg/kg)	OIV MA-AS2-04 R2009
Massa volumica a 20°C e densità relativa a 20°C (0.90-1.20)	OIV MA-AS2-01A R2009
Titolo alcolometrico volumico (> 0,05% V/V)	OIV MA-AS312-01A R2009

12A02971

DECRETO 19 marzo 2012.

Designazione dell'«Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia A. Mirri» quale autorità pubblica incaricata di effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Salame Sant'Angelo», registrata in ambito Unione europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/06.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto il Regolamento (CE) n. 944 del 25 settembre 2008 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Salame Sant'Angelo»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 9 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 110 del 13 maggio 2011, con il quale l'organismo di controllo «Consorzio di ricerca filiera carni - CoRFilCarni - GCC» con sede presso l'Università degli studi di Messina - Facoltà di medicina veterinaria Polo universitario dell'Annunziata, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Salame Sant'Angelo»;

Considerato che il Regolamento (CE) n. 510/2006 prevede che gli organismi di certificazione siano conformi alla norma europea EN 45011 e che a decorrere dal 1° maggio 2010 siano accreditati in conformità della stessa;

Visto il decreto 19 marzo 2012 con il quale il «Consorzio di ricerca filiera carni - CoRFilCarni - GCC» è stato cancellato dall'elenco degli organismi per il controllo sulle produzioni ad indicazione geografica e sulle specialità tradizionali garantite di cui all'art. 14, comma 7 della legge n. 526 del 21 dicembre 1999;

Vista l'urgenza di individuare e autorizzare altra struttura di controllo in considerazione del fatto che la denominazione tutelata in assenza di certificazione non potrebbe essere rivendicata;

Considerato che la Regione Siciliana, con nota n. 18703 del 16 marzo 2012 ha individuato l'«Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia A. Mirri» con sede in Palermo, via Gino Marinuzzi n. 3, quale autorità di controllo e certificazione della indicazione geografica protetta «Salame Sant'Angelo» ai sensi degli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) 510/2006;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente l'indicazione geografica protetta «Salame Sant'Angelo»;

Decreta:

Art. 1.

1. Considerata la situazione di estrema urgenza l'«Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia A. Mirri» con sede in Palermo, via Gino Marinuzzi n. 3, è designata, in via provvisoria, quale autorità di controllo e certificazione della indicazione geografica protetta «Salame Sant'Angelo», registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n. 944 del 25 settembre 2008.

2. L'«Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia A. Mirri» opererà sulla base del piano di controllo e del prospetto tariffario predisposto dal «Consorzio di ricerca filiera carni - CoRFilCarni - GCC» ed approvato dal Gruppo tecnico di valutazione di cui all'art. 14 della legge n. 526/1999.

3. La designazione di cui al presente decreto cesserà qualora il Consorzio di tutela del salame S. Angelo, riconosciuto ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999, individui altra struttura di controllo iscritta nell'elenco di cui all'art. 14 della legge n. 526/1999.

Art. 2.

1. La designazione di cui all'art.1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

2. L'organismo di controllo «Consorzio di ricerca per la filiera carni Sicilia - CoRFilCarni - GCC» deve rendere disponibile all'«Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia A. Mirri» la documentazione inerente il controllo della denominazione in questione svolto fino alla data di emanazione del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2012

Il direttore generale: LA TORRE

12A03504

DECRETO 19 marzo 2012.

Designazione dell'«Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia A. Mirri» quale autorità pubblica incaricata di effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pistacchio Verde di Bronte», registrata in ambito Unione europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 510/06.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto il Regolamento (UE) n. 21 del 12 gennaio 2010 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Pistacchio Verde di Bronte»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 15 ottobre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 265 del 13 novembre 2009, con il con il quale l'organismo di controllo «Consorzio di ricerca filiera carni - CoRFilCarni - GCC» con sede presso l'Università degli studi di Messina - Facoltà di medicina veterinaria Polo universitario dell'Annunziata, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pistacchio Verde di Bronte»;

Considerato che il Regolamento (CE) n. 510/2006 prevede che gli organismi di certificazione siano conformi alla norma europea EN 45011 e che a decorrere dal 1° maggio 2010 siano accreditati in conformità della stessa;

Visto il decreto 19 marzo 2012 con il quale il «Consorzio di ricerca filiera carni - CoRFilCarni - GCC» è stato cancellato dall'elenco degli organismi per il controllo sulle produzioni ad indicazione geografica e sulle specialità tradizionali garantite di cui all'art.14, comma 7 della legge n. 526 del 21 dicembre 1999;

Vista l'urgenza di individuare e autorizzare altra struttura di controllo in considerazione del fatto che la denominazione tutelata in assenza di certificazione non potrebbe essere rivendicata;

Considerato che la Regione Siciliana, con nota n. 18703 del 16 marzo 2012 ha individuato l'«Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia A. Mirri» con sede in Palermo, via Gino Marinuzzi n. 3, quale autorità di controllo e certificazione della denominazione di origine protetta «Pistacchio Verde di Bronte» ai sensi degli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Pistacchio Verde di Bronte»;

Decreta:

Art. 1.

1. Considerata la situazione di estrema urgenza l'«Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia A. Mirri» con sede in Palermo, via Gino Marinuzzi n. 3, è designata, in via provvisoria, quale autorità di controllo e certificazione della denominazione di origine protetta «Pistacchio Verde di Bronte», registrata in ambito Unione europea con Regolamento (UE) n. 21 del 12 gennaio 2010.

2. L'«Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia A. Mirri» opererà sulla base del piano di controllo e del prospetto tariffario predisposto dal «Consorzio di ricerca filiera carni - CoRFilCarni - GCC» ed approvato dal Gruppo tecnico di valutazione di cui all'art. 14 della legge n. 526/1999.

3. La designazione di cui al presente decreto cesserà qualora il Consorzio di tutela del Pistacchio Verde di Bronte, riconosciuto ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999, individui altra struttura di controllo iscritta nell'elenco di cui all'art. 14 della legge n. 526/1999.

Art. 2.

1. La designazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

2. L'organismo di controllo «Consorzio di ricerca per la filiera carni sicilia - CoRFilCarni - GCC» deve rendere disponibile all'«Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia A. Mirri» la documentazione inerente il controllo della denominazione in questione svolto fino alla data di emanazione del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2012

Il direttore generale: LA TORRE

12A03505

DECRETO 19 marzo 2012.

Cancellazione dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 14, comma 7, della legge n. 526 del 21 dicembre 1999 dell'organismo per il controllo sulle produzioni ad indicazione geografica e sulle specialità tradizionali garantite «Consorzio di ricerca filiera carni - CoRFilCarni - GCC».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazione di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti in particolare gli articoli 15 del Regolamento (CE) n. 509/2006 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 che prevedono che gli organismi di certificazione siano conformi alla norma europea EN 45011 e che a decorrere dal 1° maggio 2010 siano accreditati in conformità della stessa;

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento;

Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 20 del 26 gennaio 2010, «Designazione di Accredia quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato»;

Visti i decreti del 27 aprile 2010 e del 12 ottobre 2011 con i quali viene confermata l'iscrizione dell'Organismo «Consorzio di ricerca filiera carni - CoRFilCarni - GCC» nell'elenco di cui all'art. 14 della legge n. 526/1999;

Vista la nota del 16 marzo 2012 con la quale Accredia, ha disposto per il «Consorzio di ricerca filiera carni - CoRFilCarni - GCC» l'adozione di un provvedimento di riduzione dello scopo di accreditamento relativamente alle «produzioni agroalimentari di qualità registrate nel quadro delle procedure di cui al Regolamento CE n. 509/2006, n. 510/2006 e n. 479/2008 e successivi regolamenti di applicazione»;

Visto il Regolamento per l'accreditamento degli organismi di certificazione RG01 (rev. 01 del 14 aprile 2010) di Accredia che prevede che nonostante la riduzione dell'accreditamento l'Organismo può procedere alla sorveglianza ed al rinnovo delle certificazioni precedentemente rilasciate;

Considerato tuttavia che la succitata previsione si pone in contrasto con l'art.11 del Regolamento (CE) n. 510/2006, in quanto di fatto autorizza al controllo un soggetto che non possiede uno dei requisiti tassativamente richiesti dal comma 3 del citato art. 11;

Considerato pertanto che non è più possibile mantenere l'iscrizione del «Consorzio di ricerca filiera carni - CoRFilCarni - GCC» nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7 della legge n. 526/1999;

Decreta:

1. Il «Consorzio di ricerca filiera carni - CoRFilCarni - GCC», con sede in Messina, Polo universitario dell'Annunziata, è cancellato dall'elenco di cui all'art. 14 della legge n. 526/1999 a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto.

2. La cancellazione di cui al presente decreto non preclude per il Consorzio di cui al comma precedente la possibilità di essere iscritto nuovamente nell'elenco di cui al citato art. 14 una volta ottenuto l'accreditamento e previo esito positivo dell'esame della documentazione di sistema da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentito il parere del Gruppo tecnico di valutazione di cui all'art 14 della legge n. 526/1999.

Il presente decreto è pubblicato della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2012

Il direttore generale: LA TORRE

12A03506

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 21 febbraio 2012.

Scioglimento della «Nuova Domus società cooperativa edilizia S.p.A.», in L'Aquila e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l' art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l' art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 24 marzo 2011, effettuate dal revisore incaricato dalla Confcooperative e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa «Nuova Domus Società Cooperativa Edilizia S.P.A.» con sede in L'Aquila, costituita in data 12 dicembre 1974, n. REA AQ-48643, codice fiscale n. 80012410660, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il sig. Nicola Bomba, nato a Lanciano il 7 aprile 1958, con studio in viale Marconi, 7 - 66034 - Lanciano, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 21 febbraio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A03214

DECRETO 21 febbraio 2012.

Scioglimento della «Gruppo Pastori di Chiaramonti soc. coop.», in Chiaramonti e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l' art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l' art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;

Viste le risultanze del verbale di revisione del successivo accertamento del 7 ottobre 2010, effettuate dal revisore incaricato dalla Confcooperative e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa «Gruppo Pastori di Chiaramonti Soc. Coop.» con sede in Chiaramonti (Sassari), costituita in data 15 novembre 1950, n. REA SS-63014, codice fiscale n. 00078950904, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il dott. Andrea Interlandi, nato a Sassari il 10 novembre 1976, con studio in viale Italia, n. 3 - 07100 Sassari, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 21 febbraio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A03215

DECRETO 21 febbraio 2012.

Scioglimento della «Co.Tra.Fa. società cooperativa a r.l.», in Bari e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l' art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l' art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 17 giugno 2010, effettuate dal revisore incaricato dalla Confcooperative e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa «CO.TRA.FA. Società Cooperativa a r.l.» con sede in Bari, costituita in data 3 aprile 2006, n. REA BA-486618, codice fiscale n. 06448110723, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* c.c. e l' Avv. Francesco Volpe, nato a Bari il 3 settembre 1963, con studio in via Imbriani, n. 67 - 70121 - Bari, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 21 febbraio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A03216

DECRETO 21 febbraio 2012.

Scioglimento della «Domus società cooperativa a r.l.», in Olbia e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l' art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l' art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;

Viste le risultanze del verbale di revisione e del successivo accertamento del 16 dicembre 2010, effettuate dal revisore incaricato dalla Confcooperative e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa «Domus società cooperativa a r.l.» con sede in Olbia (Sassari), costituita in data 14 maggio 1998, n. REA SS-127307, codice fiscale n. 01803590908, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il dott. Andrea Interlandi, nato a Sassari il 10 novembre 1976, con studio in viale Italia, n. 3 - 07100 Sassari, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 21 febbraio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A03217

DECRETO 6 marzo 2012.

Scioglimento della società «Cooperativa Terzo Millennio», in Lanuvio e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l' art. 2545 septiesdecies c.c.;

Visto l' art. 1 legge n.400/75 e l'art.198 regio decreto 16 marzo 1942, n.267;

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione del 29 aprile 2010, effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello Sviluppo Economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 septiesdecies c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Società "Cooperativa Terzo Millennio" con sede in Lanuvio (Roma), costituita in data 28 luglio 2005, Codice fiscale n. 08618551009, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545 septiesdecies c.c. e il Dr. Marco Fantone, nato a Roma il 5 ottobre 1952, con studio in Piazza Giuliano della Rovere n.4, 00122 Ostia Lido (Roma), ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M.23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 6 marzo 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A03416

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 13 marzo 2012.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Genova.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n° 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del Territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 d- l 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che p ima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell' ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Visto la nota inviata dall'Ufficio Provinciale di Genova in data 13 febbraio 2012 prot. N. 1797, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento della Sezione Staccata di Chiavari;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa della migrazione del proprio Server nei giorni 13-14-15 febbraio 2012.

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del Contribuente espresso con nota datata 8 marzo 2012 Prot. n. 9003;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dei Servizi Catastali del sotto indicato ufficio come segue:

nei giorni 13-14-15 febbraio 2012.

Regione Liguria: Ufficio Provinciale di Genova Sezione Staccata di Chiavari;

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 13 marzo 2012

p. Il direttore regionale: RAVASCHIO

12A03319

UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO RETTORALE 15 marzo 2012.

Emanazione del nuovo Statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

Visto il decreto rettorale 1° febbraio 2011, registrato al numero 272316 in pari data, con cui è stata costituita, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 240/2010, la Commissione incaricata di predisporre le modifiche allo Statuto dell'Università di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 2 della legge 240;

Preso atto che il Senato Accademico, con delibera in data 11 ottobre 2011, ha approvato lo Statuto dell'Ateneo nel testo proposto dall'anzidetta Commissione, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione formulato nella seduta del 27 settembre 2011;

Vista la nota rettorale prot. n. 33525 del 17 ottobre 2011, con cui la proposta di Statuto è stata trasmessa al MIUR per il controllo di legittimità e di merito, previsto dall'art. 6 della 168/1989 e richiamato dal comma 7 dell'art. 2 della legge 240/2010;

Vista la nota del MIUR prot. 798 del 15 febbraio 2012, contenente le osservazioni e le richieste di modifica al testo di Statuto presentato dall'Ateneo, formulate dal Tavolo tecnico costituito con decreto ministeriale 21 giugno 2011 ai fini dello svolgimento del predetto controllo;

Preso atto che il Senato Accademico nella seduta del 13 marzo 2012, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, espresso in data 28 febbraio 2012, ha approvato gli emendamenti al testo di Statuto in ottemperanza alle osservazioni e richieste ministeriali;

Ritenuto che si sia utilmente compiuto il processo previsto per l'emanazione del nuovo Statuto dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 240/2010 e della legge 168/1989;

Decreta:

Art. 1.

È emanato il nuovo Statuto dell'Università degli Studi di Milano secondo il testo riportato nell'allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Milano, 15 marzo 2012

Il rettore: DECLEVA

ALLEGATO

STATUTO

TITOLO I
Norme generali

Art. 1
Principi direttivi e finalità

1. L'Università degli Studi di Milano (d'ora in avanti Università) è un'istituzione pubblica di alta cultura, sede primaria di attività di ricerca e di formazione, il cui libero svolgimento è garantito ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione.

L'Università ispira la propria azione a principi di indipendenza, autonomia e responsabilità. Essa è dotata di personalità giuridica e di autonomia normativa, scientifica, didattica, organizzativa, funzionale e contabile nel rispetto della legislazione nazionale, della normativa europea e ai sensi delle disposizioni del presente Statuto.

2. L'Università persegue le sue finalità di elaborazione critica e di diffusione delle conoscenze, di interazione tra le culture, di sviluppo delle competenze, di educazione e formazione della persona, di arricchimento culturale della società, garantendo la libera e motivata espressione delle opinioni e avvalendosi del contributo, nelle rispettive responsabilità, di tutte le sue componenti.

L'Università considera sinergiche e strettamente correlate le attività di ricerca e di insegnamento e ne garantisce una costante connessione. Parimenti l'Università assicura l'inscindibilità delle funzioni assistenziali, ove assunte, da quelle di ricerca e di insegnamento.

3. L'Università è impegnata a dare piena attuazione all'articolo 34 della Costituzione che assicura il diritto dei capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, a raggiungere i gradi più alti degli studi. A questo fine, essa favorisce e sostiene la piena applicazione della normativa in vigore sul diritto allo studio, anche predisponendo forme autonome di intervento, compatibili con le risorse a disposizione.

L'Università organizza i propri servizi didattici, di sostegno e di orientamento in modo da rendere il più possibile efficace e proficuo lo studio universitario.

4. L'Università riconosce la propria appartenenza allo Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore e della Ricerca ed è impegnata a raccordare le sue funzioni istituzionali e i rapporti di collaborazione che ne derivano al quadro di riferimento internazionale, favorendo i processi che coinvolgono in questa prospettiva i soggetti e le strutture che in essa operano, incrementando le proprie capacità di richiamo dall'estero di studenti, ricercatori e professori e incentivando relazioni e forme di cooperazione, anche con i paesi in via di sviluppo, volte a sostenere la mobilità, le partecipazioni a reti scientifiche e l'integrazione a livello internazionale delle attività formative.

5. L'Università si connota quale soggetto impegnato e attivo per il progresso scientifico, culturale, sociale, civile, economico della Repubblica e, in essa, degli ambiti territoriali e delle comunità collegate alle sue sedi operative.

6. L'Università adotta autonome procedure di monitoraggio e valutazione della ricerca, della didattica e dei servizi, e dell'efficacia, della produttività e della corretta gestione delle risorse, assumendo come finalità il miglioramento continuo della qualità e come criteri centrali l'indipendenza e la terzietà delle valutazioni e la trasparenza delle procedure, individuando metodi e modelli operativi conformi alle migliori esperienze internazionali e alle esigenze di raccordo con gli organismi nazionali operanti nel settore.

Gli esiti dei processi di valutazione della ricerca e della didattica sono considerati ai fini dell'allocazione delle risorse finanziarie e di personale in modo da determinare una più coerente ed efficace programmazione degli interventi.

L'Università assicura la trasparenza, la tracciabilità e il controllo di legittimità dei propri atti ai sensi della normativa in vigore e con le modalità definite dalla apposita regolamentazione interna.

Art. 2
Libertà e promozione della ricerca

1. L'Università afferma il ruolo essenziale della ricerca scientifica e tecnologica per l'avanzamento delle conoscenze e per il conseguimento di obiettivi di rilevante interesse scientifico, culturale, economico e sociale. A questo fine essa promuove la ricerca sia sostenendo con i più opportuni strumenti quella autonomamente proposta dalle strutture dell'Ateneo, da gruppi e da singoli studiosi, favorendone il libero svolgimento in un quadro di razionale impiego delle risorse e delle competenze disponibili, sia sostenendo le azioni volte al reperimento di contributi e risorse esterne, salvaguardando le prerogative, il ruolo e la responsabilità strategica dell'Ateneo.

2. L'Università assicura alle strutture scientifiche, ai gruppi di ricerca e ai singoli studiosi, in relazione alle esigenze e alle disponibilità, l'accesso ai finanziamenti e l'utilizzo di spazi, di infrastrutture e di apparati tecnici nel rispetto delle prerogative e delle specificità delle diverse aree culturali e scientifiche. L'Università promuove a questo fine al proprio interno e nei rapporti con soggetti esterni le opportune collaborazioni e integrazioni, assicurando coerenza negli usi e nelle destinazioni, in un quadro di programmazione degli interventi e di monitoraggio e valutazione dei risultati.

L'Università verifica, con periodicità di norma triennale, l'utilizzo efficiente e proporzionato alle esigenze e ai risultati di quanto messo a disposizione, eventualmente rivedendone la destinazione.

3. L'Università considera parte integrante e irrinunciabile della propria attività di ricerca promuovere, motivare, coinvolgere e valorizzare le capacità, il merito e l'impegno dei giovani studiosi, sostenendone le attività e l'indipendenza scientifica nell'ambito delle disposizioni di cui ai due commi precedenti.

4. L'Università considera centrale e insostituibile il proprio impegno per la ricerca fondamentale e di base.

L'Università considera proprio compito sostenere le attività di tipo applicativo e funzionali all'innovazione e al trasferimento tecnologico, nel rispetto della normativa di riferimento e delle responsabilità connesse alla sua natura di istituzione pubblica al servizio della collettività.

5. Nell'esame di attività e progetti di ricerca proposti all'Ateneo dalle sue strutture o da gruppi o singoli che vi appartengono e in relazione alle eventuali attivazioni di posti o posizioni collegati a progetti di ricerca, l'Università assume come criterio di riferimento la valutazione indipendente sia dei progetti sia del merito e delle competenze dei proponenti, adottando gli strumenti più opportuni e trasparenti di giudizio nel rispetto dei criteri di efficacia ed efficienza delle procedure e del miglior uso delle risorse impegnate.

6. L'Università fa proprio il principio della libertà di accesso alla letteratura scientifica e promuove la circolazione dei risultati della ricerca nel rispetto della tutela della proprietà intellettuale e degli accordi in atto con enti e soggetti pubblici e privati. Le norme e le procedure finalizzate a dare attuazione ai suddetti principi sono stabilite con apposito Regolamento d'Ateneo.

Art. 3
Libertà e finalità dell'insegnamento

1. L'Università promuove, organizza e coordina le attività formative necessarie per il conseguimento dei titoli di studio riferiti a tutti i livelli di istruzione universitaria previsti dal vigente ordinamento nazionale, come specificati nei pertinenti Regolamenti di Ateneo. Al completamento dei percorsi seguiti, l'Università conferisce i relativi titoli di studio.

2. L'Università garantisce la libertà di insegnamento dei singoli docenti, da esercitarsi nel rispetto degli obiettivi formativi e delle esigenze di coordinamento, efficienza e qualità dei corsi di studio di riferimento e secondo le disposizioni del Regolamento didattico dell'Ateneo.

3. L'Università assolve ai compiti di insegnamento e formazione che le sono propri anche con lo sviluppo di apposite attività di servizio in ambiti quali l'orientamento, l'accoglienza, il tutorato, la mobilità internazionale, l'insegnamento a distanza. L'Università assume le opportune iniziative, anche in collaborazione con altri enti, al fine di orientare e favorire l'inserimento nel mondo del lavoro dei propri iscritti al termine dei corsi di studio seguiti.

4. L'Università promuove e svolge attività culturali e formative destinate a soggetti esterni, coerenti con le sue finalità e di conseguente livello.

5. L'Università promuove e svolge, anche mediante apposite forme organizzative, attività funzionali all'aggiornamento, alla riqualificazione e al perfezionamento professionale nel quadro di programmi dedicati all'educazione permanente e continua.

Art. 4
Rapporti di collaborazione

1. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l'Università utilizza e promuove ogni forma opportuna di cooperazione scientifica e didattica, concludendo a questo fine accordi con amministrazioni dello Stato ed enti e soggetti pubblici e privati italiani, comunitari e internazionali.

2. L'Università aderisce a fondazioni, associazioni, consorzi, reti internazionali e nazionali e a ogni altra forma di collaborazione compatibile con la sua natura e con le sue finalità istituzionali.

3. Nei settori di competenza e nel rispetto dei propri compiti e caratteri, l'Università può svolgere prestazioni per conto terzi che risultino coerenti con i principi di economicità e che garantiscano una giusta valorizzazione delle risorse pubbliche impegnate.

Art. 5
Finanziamenti e programmazione delle risorse

1. Le fonti di finanziamento dell'Università sono costituite da trasferimenti da parte dello Stato, da risorse conferite da organismi ed enti pubblici e privati, nazionali comunitari e internazionali, da entrate proprie. Le entrate proprie sono costituite da tasse, contributi e forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni.

2. Per le spese di investimento l'Università può ricorrere, nei limiti e alle condizioni previste dalla legislazione vigente, a mutui o altre forme di indebitamento, in modo da garantire le condizioni di equilibrio di bilancio su scala pluriennale.

3. L'Università imposta le proprie strategie in materia di finanziamenti e destinazione delle risorse nel rispetto del documento programmatorio e di sviluppo di cui all'articolo 25, comma 1 lettera a), del presente Statuto e della programmazione triennale di Ateneo di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, all'articolo 18, commi 2, 3 e 4, e all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Nella assegnazione di risorse, l'Università tiene conto dell'entità e della valutazione del livello della produzione scientifica e del grado di impegno degli appartenenti alle strutture nelle attività istituzionali di competenza, collegandola a indicatori quantitativi e di qualità appropriati ai vari ambiti disciplinari.

Art. 6
Enti e fondazioni a sostegno dell'attività universitaria

1. L'Università sollecita e favorisce la costituzione da parte di soggetti esterni all'Ateneo di enti e fondazioni che abbiano come finalità il sostegno delle sue attività istituzionali, con particolare riguardo all'incremento dei finanziamenti da destinare alla ricerca scientifica, allo sviluppo di settori scientifico-disciplinari di peculiare risalto o che risultino sottodimensionati rispetto alle esigenze, all'incentivazione della formazione di giovani ricercatori e specialisti, al funzionamento di specifiche strutture e servizi.

Art. 7
Principi organizzativi e di amministrazione

1. L'Università si organizza secondo principi di autonomia e responsabilità, di semplificazione delle procedure, di efficienza, efficacia e trasparenza dell'attività amministrativa; essa assicura il diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi di legge e l'accessibilità alle informazioni.

2. L'Università, per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, organizza le proprie attività avvalendosi di strutture gestionali, tecniche e amministrative articolate in distinte unità organizzative, responsabili, nel settore di competenza, dei vari procedimenti e degli adempimenti attuativi, misurandone l'efficienza e la rispondenza agli obiettivi assunti con periodici controlli valutativi.

3. L'autonomia gestionale che l'Università riconosce alle proprie strutture individuate quali centri di responsabilità è regolamentata dalle disposizioni contenute nel presente Statuto e dalle norme del Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

4. L'Università assicura al proprio interno ampia informazione delle decisioni adottate e della documentazione relativa, a ciò provvedendo con i mezzi più idonei. L'Università provvede con adeguate forme di comunicazione a far conoscere gli aspetti più rilevanti della propria attività valorizzandone la qualità e i risultati.

5. L'Università promuove adeguate forme di aggiornamento professionale del proprio personale tecnico e amministrativo e ne valorizza le competenze.

Art. 8
Ambiente di lavoro, non discriminazione e pari opportunità

1. L'Università garantisce la dignità della persona nel contesto lavorativo, promuovendo azioni che rimuovano le disuguaglianze, prevengano le discriminazioni, migliorino le condizioni ambientali e di svolgimento delle attività.

L'Università assicura piena attuazione, a tutti i livelli della vita interna dell'Ateneo, dei diritti della persona e dei principi di non discriminazione e di rispetto delle pari opportunità e promuove tutti i provvedimenti necessari per la loro realizzazione e tutela, in applicazione della normativa e degli accordi contrattuali vigenti.

L'Università favorisce le uguaglianze di trattamento e di opportunità anche tramite una più efficace conciliazione tra vita professionale e vita familiare.

L'Università promuove una equilibrata presenza di genere negli organi collegiali e di governo dell'Ateneo, da realizzare anche mediante il rispetto di quote nella costituzione degli organi che prevedono la designazione dei loro componenti e la presentazione di candidati appartenenti a entrambi i generi per gli organi elettivi.

Art. 9
Beni storico-artistici, naturalistici e culturali

1. L'Università tutela e valorizza i beni culturali e naturalistici e le raccolte artistiche, bibliografiche, storiche e scientifiche che fanno parte del suo patrimonio o che sono detenute a qualsiasi titolo, incrementandone la consistenza e organizzandone la gestione a fini di studio, di ricerca e di divulgazione culturale.

2. L'Università raccoglie, conserva e rende consultabili, nel rispetto della normativa e dei criteri vigenti in materia, la documentazione di rilievo storico concernente la propria trascorsa attività, quella degli enti in essa confluiti al momento della sua costituzione e successivamente, nonché quella disponibile o che si rendesse disponibile relativa agli studiosi che hanno fatto parte del corpo docente, unitamente ad ogni altro fondo di interesse documentario riguardante i suoi campi di interesse scientifici, didattici e culturali.

Art. 10
Attività culturali, sportive e ricreative e libertà di associazione e di riunione

1. L'Università promuove e favorisce, ai sensi della normativa in vigore, attività culturali, sociali, sportive e ricreative per gli studenti e per il proprio personale, anche mediante l'apporto di specifiche risorse e attraverso apposite forme organizzative definite nel Regolamento generale d'Ateneo, comprese quelle promosse in forma autonoma, negli ambiti e per le finalità di cui al presente comma, dal personale universitario e da associazioni e cooperative studentesche, come definite nel Regolamento generale d'Ateneo.

2. L'Università garantisce la libertà di riunione nei propri spazi alle componenti interne per motivi culturali, sindacali o legati alla vita universitaria.
L'Università favorisce lo svolgimento di congressi, convegni e iniziative scientifiche e culturali.

3. L'Università promuove, favorisce e sostiene la costituzione di associazioni di ex-allievi finalizzate al mantenimento di rapporti con l'Ateneo e al sostegno delle sue attività.

4. L'uso degli spazi universitari per le attività e da parte dei soggetti di cui ai commi precedenti o su richiesta di enti esterni è disciplinato sulla base delle disposizioni contenute nell'apposito Regolamento d'Ateneo, in corrispondenza con esigenze di accertato livello, che non contrastino con la natura e il funzionamento dell'Istituzione universitaria.

Art. 11
Principi di comportamento e Codice etico

1. I professori, i ricercatori, il personale tecnico e amministrativo e gli studenti hanno il diritto e il dovere di concorrere, nell'ambito delle rispettive responsabilità, al raggiungimento dei fini propri dell'Università. Il presente Statuto determina le modalità della loro partecipazione, tenuto conto delle funzioni, ai vari organi di governo. I singoli componenti della comunità universitaria sono tenuti ad osservare le norme del presente Statuto e dei diversi regolamenti di Ateneo e degli organi collegiali e ad assumere all'interno degli spazi universitari e nei rapporti reciproci comportamenti consoni con la natura e le funzioni dell'Istituzione e con le disposizioni del Codice etico di cui all'articolo 2, comma 4, della legge n. 240/2010.

2. Il Codice etico determina i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento dei diritti e il rispetto delle differenze individuali, stabilisce i doveri e le responsabilità nei confronti dell'Istituzione e le regole di condotta nell'ambito della comunità. Le norme del Codice etico sono volte a evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale.

3. Il Codice etico è predisposto anche con l'ausilio del Comitato etico ed è approvato dal Senato accademico previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

4. Sulle violazioni del Codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina di cui all'articolo 33, decide, su proposta del Rettore, il Senato accademico, a scrutinio segreto. Le sanzioni comminabili, in base al principio della gradualità a seconda della gravità delle violazioni accertate, sono individuate tra le seguenti tipologie: richiamo verbale; richiamo scritto riservato; richiamo con pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo; esclusione per non più di sei mesi dagli organi istituzionali e/o dagli organi delle strutture di appartenenza; esclusione per non più di un anno dall'assegnazione di fondi e contributi di Ateneo. Nei casi in cui una condotta integri non solo un illecito deontologico per violazione del codice etico, ma anche un illecito disciplinare, prevale la competenza del Collegio di disciplina di cui all'articolo 33 del presente Statuto per i professori e i ricercatori e degli organi previsti dalla normativa vigente in materia per gli studenti e il personale tecnico-amministrativo.

TITOLO II
Fonti normative

Art. 12
Statuto

1. Il presente Statuto è espressione dell'autonomia dell'Università degli Studi di Milano ed è adottato ai sensi dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, con le modifiche in materia di organizzazione e di organi di governo dell'Ateneo, secondo principi di semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza dell'attività amministrativa e accessibilità delle informazioni, disposte dalla legge n. 240/2010, della quale recepisce i principi e i criteri direttivi.

2. E' allegato allo Statuto l'elenco dei Dipartimenti costituiti presso l'Ateneo. Le variazioni di tale elenco, a seguito dell'espletamento delle procedure previste dalle norme in vigore e dal presente Statuto, non costituiscono modifiche dello Statuto stesso. Le variazioni sono disposte periodicamente con provvedimento del Rettore.

3. Lo Statuto è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

4. Lo Statuto può essere modificato su proposta del Rettore, del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione, dei Consigli di Dipartimento, della Conferenza degli studenti.

Le modifiche allo Statuto sono deliberate dal Senato accademico con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, parimenti assunto con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Qualora la modifica sia richiesta da un organo diverso dal Senato accademico, il Senato, ricevuta la proposta, può a sua volta avanzare proposte di emendamento da trasmettere, unitamente al testo originario, all'organo proponente perché si pronunci entro sessanta giorni. Trascorso tale termine, il Senato accademico assume la delibera definitiva secondo quanto disposto dal precedente capoverso.

Le modifiche allo Statuto sono disposte con decreto del Rettore ed entrano in vigore quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 13
Regolamenti

1. L'Università, nell'ambito della propria autonomia, adotta i regolamenti previsti dalla normativa in vigore, come di seguito specificati, e ogni altro regolamento necessario all'organizzazione e al funzionamento delle strutture e dei servizi universitari, nonché al corretto esercizio delle funzioni istituzionali.

2. I regolamenti sono deliberati e modificati ai sensi della vigente normativa, secondo le procedure previste per ogni regolamento o tipologia di regolamento negli articoli che seguono.

Art. 14
Regolamento generale d'Ateneo

1. Il Regolamento generale d'Ateneo è adottato ai sensi dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989 n. 168. Esso contiene, salvo quanto specificamente riservato al Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, di cui al successivo articolo 15, le norme di attuazione di quanto stabilito nel presente Statuto e ogni altra disposizione necessaria all'assetto funzionale dell'Ateneo.

2. Il Regolamento è predisposto dal Senato accademico, anche con l'ausilio di competenze interne all'Amministrazione universitaria, ed è approvato dallo stesso Senato accademico con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere del Consiglio di amministrazione espresso dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Espletate le procedure di legge, il Regolamento è emanato con decreto rettorale ed entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.

3. Le modifiche al Regolamento generale d'Ateneo sono deliberate e disposte con le modalità stabilite al precedente comma 2 ed entrano in vigore nei termini temporali ivi indicati.

Art. 15
Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

1. La gestione finanziaria, contabile e patrimoniale dell'Università è disciplinata dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Tale Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989 n. 168, è approvato dal Consiglio di amministrazione con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere del Senato accademico espresso dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti. Esso è emanato con decreto del Rettore, espletati gli adempimenti di legge, ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.

2. Le eventuali modifiche sono deliberate con le medesime procedure e pubblicate sul sito web dell'Ateneo, ed entrano in vigore nei termini temporali indicati al comma 1.

Art. 16
Regolamento didattico d'Ateneo

1. Il Regolamento didattico d'Ateneo, adottato ai sensi dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989 n. 168, disciplina, in attuazione delle norme in vigore e delle disposizioni del presente Statuto, gli ordinamenti didattici e i criteri di funzionamento di tutte le tipologie di corsi di studio istituiti dall'Ateneo, unitamente alle attività e ai servizi di sostegno alla didattica, di tutorato e di orientamento, e alle attività e ai servizi di aggiornamento, di perfezionamento e di formazione permanente e ricorrente.

E' allegato al Regolamento didattico l'elenco delle Facoltà e delle Scuole costituite presso l'Ateneo.

2. Il Regolamento didattico è deliberato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione espresso dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentita la Conferenza degli studenti, su proposta dei Dipartimenti, sentiti i Comitati direttivi delle Facoltà o Scuole alle quali sono raccordati, per le parti concernenti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio.

Espletate le procedure previste dall'art. 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, il Regolamento è emanato con decreto del Rettore e pubblicato sul sito web dell'Ateneo. Esso entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione, salvo che non sia diversamente stabilito.

3. Le modifiche al Regolamento didattico sono deliberate e disposte secondo le procedure di cui al comma 2.

Art. 17
Regolamento per la chiamata dei professori

1. Il Regolamento di cui al presente articolo disciplina le modalità con le quali l'Università provvede alla chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel rispetto del Codice etico e dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005.

2. Il Regolamento per la chiamata dei professori è adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge n. 240/2010 ed è approvato ed eventualmente modificato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

Il Regolamento è emanato dal Rettore con proprio decreto, è reso pubblico sul sito web dell'Ateneo, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 18
Regolamento sui doveri accademici di professori e ricercatori

1. Il Regolamento di cui al presente articolo disciplina i criteri e le modalità di assolvimento da parte dei professori e dei ricercatori dell'Università dei loro doveri accademici in applicazione e nel rispetto delle norme sul loro stato giuridico, come specificate dall'articolo 6 della legge n. 240/2010.

2. Il Regolamento sui doveri accademici dei professori e ricercatori è approvato ed eventualmente modificato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

3. Il Regolamento è emanato dal Rettore con proprio decreto, è reso pubblico sul sito web dell'Ateneo, ed entra in vigore nell'anno accademico successivo a quello della sua pubblicazione, salvo che non sia diversamente stabilito.

Art. 19
Regolamento per il conferimento di contratti di ricercatore a tempo determinato

1. Il Regolamento di cui al presente articolo disciplina le modalità con le quali l'Università istituisce posti di ricercatore a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e servizio agli studenti, nel rispetto del Codice etico e dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005.

2. Il Regolamento per il conferimento di contratti di ricercatore a tempo determinato è adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge n. 240/2010 ed è approvato ed eventualmente modificato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.
Il Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.

Art. 20
Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca

1. Il Regolamento di cui al presente articolo disciplina le modalità con le quali l'Università attiva assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 240/2010 e secondo le tipologie in esso previste.

2. Il Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca è approvato ed eventualmente modificato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.
Il Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.

Art. 21
Regolamento per il conferimento di contratti per attività di insegnamento

1. Il Regolamento di cui al presente articolo disciplina le modalità con le quali l'Università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca indicati all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e ai sensi del comma 1 dell'articolo 23 della legge n. 240/2010, può stipulare contratti per attività di insegnamento al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo *curriculum* scientifico o professionale.

2. Il Regolamento disciplina altresì le modalità con le quali l'Università, fermo restando l'affidamento a titolo oneroso o gratuito di incarichi di insegnamento a professori e a ricercatori universitari, ai sensi del comma 2 dell'articolo 23 della legge n. 240/2010, può stipulare contratti a

titolo oneroso per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali.

Il Regolamento disciplina inoltre le modalità con le quali l'Università, ai sensi del comma 3 dell'articolo 23 della legge n. 240/2010, può attribuire insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama.

3. Il Regolamento per il conferimento di contratti per attività di insegnamento è approvato ed eventualmente modificato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione. Esso é emanato con decreto del Rettore, è pubblicato sul sito web dell'Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 22
Regolamenti dei Dipartimenti

1. I Regolamenti dei Dipartimenti determinano, in conformità alle norme di legge e ai sensi del presente Statuto e dei pertinenti Regolamenti d'Ateneo, le modalità di funzionamento e di esercizio delle attività di competenza di ciascun Dipartimento.

2. I Regolamenti sono deliberati, a maggioranza assoluta dei componenti, dai rispettivi Consigli e approvati, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, dal Senato accademico, che può chiederne con atto motivato il riesame.

I Regolamenti sono emanati con decreto del Rettore, pubblicati sul sito web dell'Ateneo, ed entrano in vigore decorsi dieci giorni dalla loro pubblicazione.

3. Le eventuali modifiche sono approvate e disposte con le medesime procedure.

Art. 23
Regolamenti delle Facoltà e delle Scuole

1. I Regolamenti delle Facoltà e delle Scuole, di cui all'articolo 40 del presente Statuto, determinano, in conformità al Regolamento didattico d'Ateneo e ai Regolamenti dei Dipartimenti ad esse raccordati, le modalità di funzionamento della struttura. I Regolamenti, predisposti dal Comitato direttivo di ciascuna Facoltà e di ciascuna Scuola, sono approvati, a maggioranza assoluta dei componenti, dalla maggioranza dei Consigli dei Dipartimenti afferenti e deliberati, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, dal Senato accademico, che può chiederne con atto motivato il riesame.

I Regolamenti sono emanati con decreto del Rettore ed entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.

2. Le eventuali modifiche sono approvate e disposte con le medesime procedure.

Art. 24
Altri Regolamenti in materia di didattica, di ricerca e di servizi

1. Le ulteriori strutture e organismi operativi scientifici, didattici e di servizio costituiti dall'Ateneo, dotati di autonomia ai sensi del presente Statuto, determinano le modalità di esercizio delle rispettive attività con appositi Regolamenti, predisposti in conformità alle norme statutarie e ai Regolamenti generali di Ateneo e contenenti l'indicazione degli scopi, degli organi e delle regole di funzionamento.

2. I Regolamenti, su proposta assunta a maggioranza assoluta dei componenti dei rispettivi organi o degli organi delle strutture che ne promuovono la costituzione, sono approvati dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione. I Regolamenti sono emanati con decreto del Rettore ed entrano in vigore decorsi dieci giorni dalla loro pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.

3. Le eventuali modifiche sono approvate e disposte con le medesime procedure.

TITOLO III
Struttura di governo e organi

Art. 25
Rettore

1. Il Rettore ha funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche, ed è responsabile del perseguimento delle finalità dell'Università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei princìpi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.

Il Rettore è il rappresentante istituzionale e legale dell'Ateneo.

Rientrano in particolare tra le sue funzioni:

a) proporre, anche tenuto conto delle proposte e dei pareri del Senato accademico, un documento programmatorio e di sviluppo nel quale sono indicati gli indirizzi e gli obiettivi generali di medio e lungo termine che orientano le scelte e le priorità di intervento nei diversi settori di attività. Il documento costituisce elemento di riferimento per le attività di valutazione e di controllo dell'Ateneo e ai fini della applicazione delle disposizioni sulla programmazione triennale di Ateneo di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 2005, n. 43;

b) proporre il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo predisposti dal Direttore generale;

c) esercitare con proposte agli organi di governo dell'Ateneo le funzioni di indirizzo e di iniziativa di cui al primo capoverso:

d) convocare e presiedere il Senato accademico e sovrintendere alla esecuzione delle relative deliberazioni;

e) convocare e presiedere il Consiglio di amministrazione e sovrintendere alla esecuzione delle relative deliberazioni;

f) assicurare il raccordo tra gli organi centrali di governo dell'Ateneo e vigilare sul funzionamento delle strutture e dei servizi dell'Università impartendo direttive - nell'ambito dei poteri conferitigli dalla legge e dallo Statuto - per la corretta applicazione delle norme di legge, dello Statuto e dei Regolamenti, per l'efficiente funzionamento delle strutture e dei servizi e per la determinazione delle relative responsabilità;

g) svolgere le funzioni di cui al successivo articolo 27, comma 6, ai fini della designazione dei componenti il Consiglio di amministrazione;

h) proporre il Direttore generale come previsto dalla normativa in vigore;

i) assicurare l'osservanza delle norme concernenti l'ordinamento universitario;

j) presentare una relazione annuale sullo stato dell'Ateneo;

k)avviare i procedimenti disciplinari ai sensi dell'articolo 33 del presente Statuto, dando esecuzione alle decisioni del Consiglio di amministrazione, e comminare nei confronti del personale docente provvedimenti disciplinari non più gravi della censura;

l) emanare i decreti e gli atti di sua competenza;

m) assumere, in caso di necessità e di indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti, i quali, se di competenza del Senato accademico o del Consiglio di amministrazione, sono da sottoporre alla ratifica di tali organi alla prima riunione successiva utile;

n) svolgere ogni altra funzione stabilita dalle norme in vigore e dal presente Statuto ovvero non espressamente attribuita dallo Statuto ad altri organi.

2. Il Rettore è una figura di alto profilo con precedenti significative esperienze gestionali nel settore universitario e/o della ricerca, eletto tra i professori di ruolo di prima fascia in servizio presso università italiane che abbiano optato per il tempo pieno od optino in tal senso in caso di elezione.

La durata del mandato del Rettore è di sei anni, e non è rinnovabile. Qualora risulti eletto un professore in servizio presso altra università, l'elezione si configura anche come chiamata e conseguente trasferimento ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 240/2010.

Il Rettore è nominato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

3. L'elettorato passivo è riservato a quanti, trovandosi nelle condizioni di cui al comma 2, abbiano presentato la propria candidatura almeno quarantacinque giorni prima della data della prima votazione, corredata da un programma e dalle firme di almeno il 5% dei professori e ricercatori in servizio presso l'Ateneo, afferenti per quote non inferiori a un quarto dei proponenti ad almeno tre diversi Gruppi di aree scientifico-disciplinari come determinati dal comma 4 dell'articolo 26.

4. L'elettorato attivo è costituito:

a) dai professori di ruolo di prima e seconda fascia, dai ricercatori di ruolo e dai ricercatori a tempo determinato;

b) dal personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato e dirigente con voto ponderato;

c) dai rappresentanti degli studenti e dei dottorandi eletti in seno al Senato accademico e dai rappresentanti degli studenti eletti in seno al Consiglio di amministrazione;

d) dai rappresentanti degli studenti presenti in seno ai Consigli di Dipartimento e ai Comitati direttivi delle Facoltà e Scuole, di cui ai successivi articoli 38 e 40, con voto ponderato;

e) dai rappresentanti degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca eletti in seno ai Consigli di Dipartimento.

5. Per la componente indicata al punto b) del comma precedente, la ponderazione dei voti viene effettuata moltiplicando i voti individuali espressi per il coefficiente 0,15, equivalente al 15% del totale degli aventi diritto al voto della categoria.

Per la componente indicata al punto d) la ponderazione viene effettuata moltiplicando i voti individuali espressi per il coefficiente 0,7, equivalente al 70% della componente stessa.

6. Il Rettore è eletto a maggioranza assoluta dei voti esprimibili nella prima votazione. Per voti esprimibili si intende il numero complessivo, arrotondato per eccesso, di voti interi che il corpo elettorale può esprimere, compresi i voti pesati del personale tecnico-amministrativo e dirigente e dei rappresentati degli studenti nei Consigli di Dipartimento e nei Comitati direttivi delle Facoltà e Scuole.

Nel caso in cui la prima votazione non abbia dato esito positivo, si procede ad una seconda votazione, per la quale è richiesta la maggioranza assoluta dei voti espressi, considerando per il personale tecnico-amministrativo e dirigente e per i rappresentanti degli studenti presenti in seno ai Consigli di Dipartimento e ai Comitati direttivi delle Facoltà e Scuole i voti pesati. Qualora nessuno dei candidati ottenga quest'ultima maggioranza, si procede a una terza e ultima votazione con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Le votazioni sono valide se vi abbia partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto della componente di cui al punto a) del comma 4.

Tra le votazioni di cui sopra deve intercorrere un intervallo non inferiore a sette giorni.

7. Il Rettore designa un Prorettore vicario scelto tra i professori di ruolo di prima fascia, che lo coadiuva anche assumendo responsabilità delegate in settori di attività e lo supplisce nelle sue funzioni in caso di impedimento o di assenza.

Negli organi accademici il Prorettore vicario non ha diritto di voto se è presente il Rettore.

8. In relazione alle esigenze funzionali di settori di attività di rilevante importanza e complessità e che eventualmente comportino anche funzioni di rappresentanza istituzionale, il Rettore designa uno o più Prorettori delegati, individuati tra i professori di ruolo, incaricati di seguire più direttamente i settori in questione, ferme restando le sue responsabilità di iniziativa e di coordinamento. I Prorettori delegati possono partecipare alle sedute del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione su invito del Rettore in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

9. I Prorettori delegati, per le materie loro attribuite, sono autorizzati alla verifica e alla firma degli atti di competenza del Rettore, il quale, ove necessario, può designare ulteriori delegati incaricati dell'incombenza, definendo i rispettivi settori di competenza.

10. Il Rettore può avvalersi della collaborazione di altri docenti delegando loro funzioni che non gli siano inderogabilmente riservate, finalizzate alla realizzazione di progetti specifici o allo svolgimento di attività definite, o quali delegati in sua vece in organi nei quali ciò sia consentito, dandone comunicazione al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione.

11. Il Rettore può avvalersi della limitazione dell'attività didattica, ai sensi della normativa vigente, per il periodo del suo mandato.

12. Il Prorettore vicario può avvalersi della limitazione dell'attività didattica, ai sensi della normativa vigente, qualora sia giustificata dall'entità degli incarichi attribuitigli. La limitazione è autorizzata dal Rettore.

13. Nel caso in cui il Rettore sia sfiduciato ai sensi della lettera g) del comma 1 del successivo articolo 26, il Decano dell'Ateneo ne comunica la decadenza dalla carica al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e convoca entro dieci giorni le votazioni per l'elezione alla carica vacante che devono svolgersi entro i successivi novanta giorni.

Art. 26
Senato accademico

1. Il Senato accademico ha funzioni di proposta, anche con riferimento alla programmazione delle attività scientifiche, didattiche e ad esse correlate, nonché compiti di supervisione e di verifica, secondo i principi e perseguendo gli obiettivi di cui al Titolo I del presente Statuto.

Compete in particolare al Senato accademico:

a) formulare proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, anche con riferimento al documento programmatorio e di sviluppo di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 25 e al documento di programmazione triennale di Ateneo di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché di attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, Dipartimenti, Facoltà e Scuole;

b) approvare il Regolamento generale, previo parere del Consiglio di amministrazione;

c) approvare, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, il Regolamento didattico d'Ateneo;

d) approvare, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, i Regolamenti, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle Facoltà e Scuole, in materia di didattica e di ricerca;

e) approvare il Codice etico di cui al comma 2 dell'articolo 11 e decidere, su proposta del Rettore, sulle sue violazioni, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina di cui al successivo articolo 33;

f) svolgere funzioni di indirizzo scientifico, di coordinamento e di raccordo con i Dipartimenti, le Facoltà e le Scuole;

g) svolgere le funzioni di cui al successivo articolo 27, comma 6, ai fini della designazione dei componenti il Consiglio di amministrazione;

h) proporre eventualmente al corpo elettorale, con la maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una mozione di sfiducia al Rettore non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato;

i) esprimere parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'Università;

j) svolgere ogni altra funzione attribuitagli dalle norme in vigore e dal presente Statuto e esprimere pareri e proposte sulle materie stabilite dai Regolamenti di Ateneo e su richiesta del Rettore e del Consiglio di amministrazione.

2. Il Senato accademico è costituito su base elettiva da trentacinque unità, incluso il Rettore, che ne è componente di diritto, così individuate:

a) il Rettore;

b) dieci Direttori di Dipartimento;

c) quattordici tra professori (che non siano Direttori di Dipartimento) e ricercatori di ruolo, di cui sei professori di prima fascia, quattro professori di seconda fascia e quattro ricercatori di ruolo;

d) cinque rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico;

e) un rappresentante degli iscritti ai dottorati di ricerca;

f) quattro rappresentanti del personale tecnico e amministrativo.

3. Il Prorettore vicario prende parte alle sedute del Senato accademico con le modalità previste al comma 7 dell'articolo 25.

Partecipa alle riunioni del Senato accademico, senza diritto di voto, il Direttore generale, che funge da segretario, assistito per la verbalizzazione da un funzionario da lui designato.

4. I componenti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 sono eletti con riferimento all'appartenenza dei professori e dei ricercatori dell'Ateneo alle diverse aree scientifico-disciplinari, così come determinate dal DM 29 luglio 2011, n. 336, tenuto conto di alcune specificità dell'articolazione scientifica e formativa dell'Ateneo.

Ai soli fini di cui al presente articolo, le aree sono raggruppate come segue:
Gruppo 1, Scienze matematiche e informatiche;
Gruppo 2, Scienze fisiche, Scienze chimiche, Scienze della Terra;
Gruppo 3, Scienze biologiche;
Gruppo 4, Scienze mediche;
Gruppo 5, sub area delle Scienze agrarie, sub area delle Scienze veterinarie e sub area delle Scienze del farmaco;
Gruppo 6, Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche, Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche;
Gruppo 7, Scienze giuridiche;
Gruppo 8, Scienze economiche e statistiche, Scienze politiche e sociali.

5. Il numero complessivo degli eleggibili per ciascun Gruppo è determinato con decreto rettorale, in proporzione al numero degli afferenti, entro un minimo di due e un massimo di cinque. In tali quote sono compresi sia i componenti di cui alla lettera b) sia i componenti di cui alla lettera c) del comma 2, fatte salve le diverse procedure elettorali stabilite dai successivi commi.

Gli eletti devono appartenere ad aree diverse nel caso di Gruppi che ne comprendano più d'una, a macrosettori diversi nel caso del Gruppo 1 e a sub aree diverse nel caso del Gruppo 5.

6. Ai fini delle designazioni dei componenti di cui alla lettera b) del comma 2, è costituito un unico collegio elettorale per il quale godono dell'elettorato attivo, indistintamente, tutti i professori e i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato dell'Ateneo. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza.

L'elettorato passivo è attribuito ai Direttori di Dipartimento in carica che abbiano presentato la loro candidatura almeno trenta giorni prima della data della votazione, specificando il Gruppo e l'area, se il Gruppo ne comprende più di una, nonchè il macrosettore nel caso del Gruppo 1 e la sub area nel caso del Gruppo 5, per cui si presentano candidati.

Sono eletti i dieci Direttori, tra i quali almeno uno per Gruppo e non più di due afferenti a un medesimo Gruppo (e in tal caso di aree diverse se il Gruppo ne comprende più di una e di macrosettori diversi per quel che riguarda i Gruppi 1 e 5), che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

7. Ai fini della designazione dei componenti di cui alla lettera c) del comma 2, ciascun Gruppo costituisce un distinto collegio elettorale. Godono dell'elettorato attivo, in ogni Gruppo, indistintamente, i professori e i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato che vi afferiscono. L'afferenza è determinata sulla base dei settori scientifico-disciplinari di appartenenza con decreto rettorale. La sub area delle Scienze agrarie è composta dai professori e i ricercatori afferenti ai macrosettori da 07/A a 07/F, la sub area delle Scienze veterinarie dai professori e i ricercatori afferenti ai macrosettori 07/G e 07/H, la sub area delle Scienze del farmaco dai professori e i ricercatori afferenti ai macrosettori 03/D e 05/G.

I professori e i ricercatori eventualmente appartenenti a settori scientifico-disciplinari non compresi nelle aree scientifico-disciplinari raggruppate ai sensi del precedente comma 4 optano per una di esse sulla base delle affinità delle funzioni svolte. L'opzione è sancita con decreto rettorale.

Ogni elettore può esprimere nell'ambito del rispettivo collegio una sola preferenza.

L'elettorato passivo, all'interno di ciascun Gruppo, è attribuito a chi abbia preventivamente presentato la propria candidatura almeno trenta giorni prima della data della votazione.

Sono eletti per ciascun collegio i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, tenuto conto dei vincoli di rappresentanza stabiliti, anche in relazione ai Gruppi, alle aree e sub aree e ai macrosettori per i quali i Direttori di Dipartimento sono eletti.

Ai fini della comparazione tra i votati nei diversi collegi, qualora richiesta per il rispetto delle rappresentanze per fasce di cui alla lettera c) del comma 2, fermo restando quanto indicato al precedente comma 5, per ciascuno dei ruoli di professore di prima fascia, professore di seconda fascia e ricercatore di ruolo vengono designati i candidati che abbiano ottenuto il maggiore quoziente elettorale, pari al prodotto tra il numero di eleggibili per il Gruppo di appartenenza del candidato e il rapporto tra i voti ottenuti dal candidato e il totale degli aventi diritto al voto nel Gruppo stesso.

Tutti gli eletti devono essere a tempo pieno o optare per il tempo pieno in caso di elezione.

8. Le modalità di elezione delle componenti di cui al comma 2 sono stabilite dall'articolo 62 del presente Statuto.

9. Il mandato dei componenti del Senato accademico è triennale, rinnovabile per una sola volta, fatta eccezione per quello delle rappresentanze degli studenti e degli iscritti ai dottorati di

ricerca, di durata rispettivamente biennale e triennale, rinnovabile una sola volta ove sussistano i requisiti per l'eleggibilità previsti dal Regolamento generale d'Ateneo.

La nomina dei componenti del Senato accademico è disposta con decreto rettorale.

10. I cambiamenti di qualificazione o di carica accademica che intervengano nel corso del mandato comportano la cessazione dal Senato accademico e danno luogo a elezioni suppletive nei termini prescritti.

11. Il Senato accademico si riunisce su convocazione del Rettore, che ne fissa l'ordine del giorno, o quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi membri. In tal caso il Rettore è tenuto alla convocazione entro quindici giorni, ponendo all'ordine del giorno l'argomento o gli argomenti che hanno motivato la richiesta.

12. L'attività istruttoria e di approfondimento preliminare delle questioni riguardanti la didattica di competenza del Senato accademico è esercitata da un'apposita Commissione presieduta da un Prorettore, comprendente i Presidenti dei Comitati di direzione delle Facoltà e Scuole di cui al comma 6 del successivo articolo 40, unitamente ai componenti del Senato accademico secondo le determinazioni del Senato stesso.

Art. 27
Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione ha funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità economico-finanziaria delle attività.

Sono competenze specifiche del Consiglio di amministrazione:

a) approvare, su proposta del Rettore e previo parere del Senato accademico per gli aspetti di sua competenza, il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo, trasmettendoli al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e al Ministero dell'Economia e delle Finanze unitamente a quanto previsto dalla normativa vigente;

b) approvare il documento programmatorio e di sviluppo di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 25 e il documento di programmazione triennale di Ateneo di cui all'articolo 1-ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 2005, n. 43;

c) adottare, di norma entro il 31 gennaio di ciascun anno, un piano operativo di allocazione delle risorse garantendone la compatibilità in funzione degli obiettivi didattici, scientifici e organizzativi dell'Ateneo come definiti nel documento programmatorio e di sviluppo di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 25, anche con riferimento alle quote attribuibili ai sensi delle successive lettere e), f), h), i) e a ogni altra esigenza che richieda l'impegno di risorse;

d) adottare, periodicamente aggiornare e verificare il Piano organizzativo pluriennale di cui al comma 5 dell'articolo 57, e il Modello di evoluzione funzionale dell'Organico, di cui al comma 1 dell'articolo 60;

e) approvare le richieste di posti e le proposte di chiamata di professori e ricercatori avanzate dai Dipartimenti ai sensi del comma 4 dell'articolo 37, nel rispetto delle norme e delle responsabilità scientifiche in materia di reclutamento e chiamate stabilite dalle pertinenti disposizioni statutarie e regolamentari;

f) deliberare in ordine al reclutamento e all'assegnazione di personale tecnico-amministrativo in conformità con la programmazione pluriennale e con le esigenze di servizio;

g) deliberare l'attivazione di posizioni dirigenziali mediante procedure concorsuali ovvero con contratto, su proposta del Direttore generale;

h) deliberare, coerentemente con la programmazione d'Ateneo e tenuto conto delle esigenze espresse dalle strutture interessate, sulla programmazione edilizia triennale e sull'uso degli spazi;

i) deliberare le eventuali trasformazioni del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Ateneo e l'assunzione di mutui o altre forme di indebitamento compatibili con le norme in vigore;

j) deliberare la costituzione e la trasformazione dei Dipartimenti, previo parere obbligatorio del Senato accademico, ai sensi del comma 1 dell'articolo 37;

k) deliberare, previo parere obbligatorio del Senato accademico, l'attivazione o soppressione di corsi e sedi;

l) determinare la misura delle tasse e dei contributi a carico degli studenti, sentita la Conferenza degli studenti e previo parere del Senato accademico, e stabilirne l'eventuale quota parte da vincolare a destinazioni specifiche e al potenziamento delle strutture e dei servizi didattici;

m) adottare il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, sentito il Senato accademico, e deliberare o esprimere il proprio parere sui regolamenti di competenza, secondo le norme stabilite dal presente Statuto;

n) verificare l'efficienza e la compatibilità economico-finanziaria delle attività istituzionali e di quelle tecnico-amministrative anche avvalendosi degli strumenti del controllo di gestione;

o) esaminare e approvare i contratti, le convenzioni e ogni altro atto negoziale dell'Università verso l'esterno, ivi compresi quelli proposti da singole strutture, fatti salvi i poteri di approvazione eventualmente ed espressamente riservati ai sensi del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

p) autorizzare, ai sensi della normativa in vigore, l'accettazione di lasciti e donazioni;

q) autorizzare l'uso del logo dell'Università da parte di soggetti esterni, quando non sia collegato a funzioni istituzionali, definendone modalità e condizioni;

r) deliberare in materia di liti attive e passive, di rinunce e transazioni.

2. Compete altresì al Consiglio di amministrazione:

a) conferire ed eventualmente revocare, su proposta del Rettore, l'incarico di Direttore generale di cui all'articolo 58;

b) assumere le competenze disciplinari relativamente ai professori e ricercatori, ai sensi dell'articolo 33;

c) designare e revocare i rappresentanti dell'Università presso enti pubblici e privati;

d) designare su proposta del Rettore i componenti del Nucleo di valutazione interna e del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi di quanto stabilito dai successivi articoli 28 e 29;

e) esercitare ogni altra funzione deliberativa e di vigilanza derivante dalle norme in vigore, dallo Statuto e dai Regolamenti.

In caso di mancato accoglimento di pareri del Senato accademico di cui il presente Statuto abbia prescritto, a norma di legge, l'obbligatorietà, il Consiglio di amministrazione è tenuto a darne motivazione circostanziata e a deliberare con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

3. Il Consiglio di amministrazione è costituito da undici componenti, inclusi il Rettore, che ne è componente di diritto, e due rappresentanti eletti degli studenti.

Gli altri otto componenti sono designati tra personalità italiane e straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una significativa qualificazione scientifica e culturale.

Quattro degli otto componenti sono estranei ai ruoli dell'Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico e non intrattengono, per la posizione ricoperta, rapporti con l'Ateneo che possano configurare conflitto d'interesse. Nella loro individuazione si terrà prioritariamente conto di competenze e esperienze elaborate nell'ambito di istituzioni scientifiche, culturali, di alta formazione, finalizzate allo sviluppo tecnologico, in enti e imprese operanti in ambiti affini a quelli di interesse dell'Ateneo, in organismi internazionali.

I quattro componenti interni, se appartenenti al personale docente, devono essere in regime di tempo pieno o optare per il tempo pieno in caso di designazione.

4. I membri del Consiglio di amministrazione sono individuati, per ciascuna componente, interna e esterna all'Ateneo, nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici. La presenza di ciascun genere nell'ambito degli otto componenti di cui al secondo capoverso del comma 3 non può essere inferiore a tre unità.

Ai componenti interni, se appartenenti al personale docente, si applica la disposizione stabilita dall'articolo 63, comma 3.

5. Il mandato dei due rappresentanti degli studenti è di durata biennale, rinnovabile una sola volta ove sussistano i requisiti per l'eleggibilità previsti dal Regolamento generale d'Ateneo.

6. Gli otto componenti di cui al comma 3, secondo capoverso, sono designati secondo la seguente procedura:

a) emanazione da parte del Rettore di un avviso pubblico rivolto sia all'esterno sia all'interno dell'Università contenente l'invito a presentare entro i successivi sessanta giorni dichiarazioni di disponibilità ad assumere la carica. Ogni candidatura deve essere accompagnata da un dettagliato *curriculum vitae* e da ogni altro documento o titolo atto a comprovare i requisiti richiesti; i candidati possono corredare la loro indicazione di disponibilità con dichiarazioni scritte circa i criteri e gli obiettivi di interesse dell'Ateneo ai quali si ispirerebbero, se designati;

b) nomina da parte del Senato accademico, su proposta del Rettore, di una Commissione incaricata di provvedere alla valutazione di congruenza delle candidature presentate ai sensi del

precedente comma 3, nonché alla selezione delle candidature di persone esterne all'Ateneo se in numero superiore a otto. Tale selezione, da effettuarsi in relazione al grado di rilevanza dei *curricula* dei candidati e della documentazione da loro presentata in merito alle competenze richieste, va contenuta entro il medesimo limite numerico. La suddetta Commissione è composta da cinque personalità di alto profilo, non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo, anche straniere, con una specifica e qualificata esperienza nel campo della valutazione e/o della gestione di strutture organizzative complesse; la Commissione designa nel suo ambito il Presidente e provvede entro trenta giorni alla predisposizione degli elenchi dei designabili;

c) trasmissione degli elenchi dei candidati designabili, esterni e interni, corredati dei relativi *curricula* e degli eventuali titoli e documenti, al Senato accademico il quale provvede in seduta apposita alla loro audizione; la partecipazione all'audizione è condizione per la presa in considerazione ai fini di quanto disposto dalla lettera d);

d) successiva convocazione di apposita seduta del Senato accademico ai fini della designazione, con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, degli otto componenti, individuati tra i designabili ai sensi delle lettere precedenti, nel rispetto del vincolo sulla equilibrata composizione di genere di cui al comma 4; tre dei quattro componenti esterni sono designati su proposta del Rettore.

7. In prima applicazione, nel caso in cui la Commissione di cui al comma 6, lettera b), al termine della procedura di pertinenza. non arrivi a individuare almeno quattro candidati esterni designabili, il numero dei componenti interni che il Senato accademico deve designare è incrementato a cinque, quello dei componenti esterni è ridotto a tre. In tal caso i componenti del Consiglio il cui mandato, in prima applicazione, scade dopo due anni, ai sensi del secondo capoverso del successivo comma 8, sono tre interni e uno esterno.

8. Il mandato dei componenti di cui ai precedenti commi - la cui nomina, così come quella dei rappresentanti degli studenti, è disposta con decreto rettorale - è di durata quadriennale, rinnovabile una sola volta.

Al fine di garantire un rinnovo graduale e non contestuale dei diversi membri del Consiglio di amministrazione, in prima applicazione delle presenti norme, il mandato di quattro degli otto componenti, due esterni e due interni all'Ateneo, individuati mediante sorteggio all'inizio del mandato, è di durata biennale.

9. Nel caso in cui i componenti del Consiglio di amministrazione di cui al secondo capoverso del comma 3, concluso il mandato, si ricandidino per il rinnovo, la candidatura viene sottoposta al Senato accademico che delibera entro quaranta giorni con le procedure di cui al comma 6, lettera d).

Nel caso di mancata approvazione del rinnovo del mandato ai Consiglieri uscenti e comunque in relazione alla vacanza di posti nel Consiglio di amministrazione, il Rettore attiva le procedure di cui al comma 6, fermo restando che l'eventuale selezione delle candidature esterne da parte della Commissione di cui alla lettera b) del suddetto comma si esercita solo se le candidature giudicate congruenti siano superiori al doppio dei posti da ricoprire, nel rispetto degli equilibri tra esterni e interni e di genere richiesti.

10. Nel caso in cui risultino vacanti uno o più posti in Consiglio di amministrazione, per carenza di candidature o in seguito a designazioni effettuate in numero inferiore a quello richiesto, anche in relazione agli equilibri tra esterni e interni e di genere da rispettare, il Rettore emana un nuovo avviso pubblico ai sensi della lettera a) del comma 6, con riferimento alla o alle designazioni mancanti. Lo stesso accade qualora, nel corso del mandato, uno dei posti si renda vacante, per qualsiasi motivo. Nel caso in cui i componenti da designare siano meno di tre, la Commissione incaricata di valutare la congruenza delle candidature, ai sensi della lettera b) del comma 6, può essere costituita da tre componenti.

11. Le procedure di cui ai commi precedenti sono calendarizzate in modo da garantire la funzionalità del Consiglio di amministrazione, nella composizione determinata dal loro espletamento, a partire dall'inizio del nuovo anno accademico.

12. I consiglieri, all'atto dell'assunzione della carica, assicurano la loro disponibilità a partecipare con continuità alle riunioni dell'organo, di norma mensili, a partecipare con regolarità ai lavori delle commissioni e a svolgere le attività loro delegate, eventualmente anche di rappresentanza esterna. Si impegnano altresì a rinunziare alla carica ove sopravvengano cause di anche potenziale conflitto di interesse con l'Ateneo ovvero tali da determinare comunque incompatibilità.

13. Il Prorettore vicario partecipa alle sedute del Consiglio con le modalità previste al comma 7 dell'articolo 25.

Il Direttore generale partecipa alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto, esercitando le funzioni di segretario, assistito per la verbalizzazione da un funzionario da lui designato.

Dirigenti e funzionari dell'Ateneo possono assistere alle sedute del Consiglio, su invito del Rettore e/o del Direttore generale, in relazione allo svolgimento dei punti all'ordine del giorno.

14. Il Consiglio di amministrazione può deliberare la costituzione nel suo ambito, anche con l'apporto di elevate competenze interne all'Ateneo, di Commissioni permanenti o temporanee con funzioni anche delegate e comunque istruttorie e di approfondimento e valutazione delle questioni e delle aree di intervento che lo richiedano.

Art. 28
Nucleo di valutazione

1. Con delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, è costituito il Nucleo di valutazione, composto, ai sensi della normativa in vigore, da un minimo di cinque a un massimo di nove esperti con elevato profilo scientifico e professionale, in prevalenza esterni all'Ateneo. Almeno due dei componenti devono essere esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. Il curriculum dei componenti il Nucleo è reso pubblico nel sito web dell'Università.

Il Presidente-coordinatore del Nucleo è, di norma, individuato tra i professori di ruolo dell'Ateneo.

Fa inoltre parte del Nucleo, con riferimento alle attività di valutazione relative alla didattica, una rappresentanza degli studenti eletta dalla Conferenza degli studenti, in conformità a quanto disposto dall'art. 2, comma 2 lettera h), della legge 240/2010.

La nomina del Presidente e dei componenti il Nucleo è disposta con decreto rettorale.

Il Nucleo rimane in carica per un triennio, fatta eccezione per la rappresentanza degli studenti il cui mandato è di durata biennale, e può essere rinnovato consecutivamente una sola volta.

2. Il Nucleo svolge funzioni di valutazione dell'attività di ricerca svolta dai Dipartimenti; verifica la qualità e l'efficacia della didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle Commissioni paritetiche studenti-docenti di cui al comma 6 dell'articolo 39; valuta l'efficienza e l'efficacia dei servizi amministrativi; esamina la congruità del *curriculum* scientifico e professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 23, comma 1, della legge n. 240/2010; svolge tutte le altre funzioni, nell'ambito delle proprie prerogative e responsabilità, che gli sono attribuite dal presente Statuto, dai Regolamenti d'Ateneo, da direttive del Rettore e del Consiglio di amministrazione.

Sono attribuite al Nucleo, in raccordo con l'attività dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), le funzioni stabilite dalle norme in vigore relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nell'Università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della *performance* organizzativa e individuale.

3. Collabora con il Nucleo uno specifico ufficio, ovvero, ove istituita, la struttura di supporto tecnico di Ateneo preposta alla raccolta e al coordinamento degli elementi informativi, anche di carattere comparativo, nazionali e internazionali, utili alla programmazione e a ogni processo decisionale che richieda un supporto tecnico-informativo adeguato. I responsabili delle varie strutture didattiche, scientifiche e amministrative sono comunque tenuti a fornire al Nucleo di valutazione tutte le informazioni richieste.

4. I rapporti di valutazione elaborati dal Nucleo costituiscono elementi imprescindibili di considerazione da parte degli organi di governo anche ai fini dell'elaborazione dei programmi di sviluppo e della allocazione delle risorse dell'Ateneo.

Una relazione annuale sull'attività del Nucleo è resa pubblica sul sito web dell'Ateneo.

Art. 29
Collegio dei Revisori dei conti

1. Sentito il Consiglio di amministrazione, il Rettore con proprio decreto costituisce il Collegio dei Revisori dei conti.

Composto da esperti in materia giuscontabile, il Collegio dei Revisori dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria, contabile e patrimoniale dell'Ateneo e ne accerta il regolare andamento.

2. Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo, con funzione di Presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato, uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Almeno due dei componenti effettivi devono essere iscritti al Registro dei revisori contabili. Nessun dipendente dell'Ateneo può far parte del Collegio.

Il Presidente è designato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore.

Il mandato dei componenti il Collegio dei Revisori dei conti ha durata triennale ed è rinnovabile una sola volta.

3. Il Collegio esprime parere sulla proposta di bilancio preventivo e attesta la rispondenza del conto consuntivo alle risultanze contabili, redigendo apposita relazione contenente anche giudizi e valutazioni in merito alla regolarità amministrativo-contabile della gestione.

Il Presidente del Collegio o un suo delegato assiste senza diritto di voto alle sedute del Consiglio d'amministrazione.

Art. 30
Conferenza degli studenti

1. La Conferenza degli studenti, organo di rappresentanza del corpo studentesco a livello di Ateneo, promuove e coordina la partecipazione degli studenti all'organizzazione e alla vita universitaria e svolge funzioni consultive nei confronti degli organi di governo dell'Università ai sensi di quanto previsto dal presente Statuto e dai Regolamenti, nonché funzioni propositive su materie riguardanti in modo esclusivo o prevalente l'interesse degli studenti.

Alle proposte avanzate dalla Conferenza degli studenti, gli organi di governo sono tenuti a rispondere con delibere motivate.

2. Fanno parte della Conferenza gli studenti eletti nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione e, in rappresentanza degli studenti dell'Ateneo, negli organi di governo del CIDiS (Consorzio pubblico interuniversitario per la gestione degli interventi per il diritto allo studio), unitamente ad altri venticinque studenti che siano già eletti nei Comitati direttivi delle Facoltà e Scuole, di cui due per ciascun Comitato direttivo di Facoltà e uno per ciascun Comitato direttivo di Scuola. I posti residui sono assegnati in proporzione alla numerosità degli iscritti ai corsi di studio che fanno riferimento alle Facoltà e Scuole. I seggi sono attribuiti con sistema analogo a quello applicato per l'attribuzione dei seggi nei Comitati direttivi.

Alla costituzione della Conferenza degli studenti si provvede ogni biennio a conclusione della tornata elettorale indetta per il rinnovo delle rappresentanze studentesche negli organi accademici, tenendo conto dei risultati riportati dalle liste che hanno ottenuto seggi nei Comitati di direzione delle Facoltà e Scuole, compresi i voti di preferenza.

La costituzione della Conferenza è disposta con decreto del Rettore.

La perdita dei requisiti soggettivi per l'elezione nei Comitati di direzione delle Facoltà e Scuole o la decadenza anticipata dall'ufficio di rappresentante degli studenti in uno degli organi indicati al capoverso precedente, per dimissioni, conseguimento della laurea o della laurea magistrale o per altra causa, comporta l'automatica decadenza da membro della Conferenza degli studenti. Il posto vacante è coperto dallo studente della medesima lista dello studente decaduto che segue nella lista degli eletti in seno al rispettivo Comitato di direzione, o in mancanza dal primo dei non eletti della stessa lista.

Le norme per il suo funzionamento sono definite da un apposito Regolamento predisposto dalla Conferenza medesima con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti e approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

3. La Conferenza degli studenti elegge nel proprio ambito il Presidente, che la rappresenta a

tutti gli effetti, la convoca e ne esegue le deliberazioni.

L'elezione del Presidente avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione, previo raggiungimento della maggioranza assoluta dei votanti nella seconda votazione, mediante ballottaggio tra i due membri che nella seconda votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella terza.

Il Presidente è affiancato da un Vice Presidente e da un Ufficio di Presidenza con funzioni istruttorie. Il Regolamento della Conferenza determina le funzioni e le modalità di designazione del Vice Presidente e le funzioni, la numerosità e le modalità di designazione dei componenti l'Ufficio di Presidenza, costituito in modo da rispecchiare la composizione della Conferenza e le proporzioni tra le liste rappresentate.

4. La Conferenza degli studenti è convocata con regolarità, e comunque ogni tre mesi. L'Ufficio di Presidenza si riunisce, di norma, ogni mese.

La Conferenza degli studenti è in ogni caso tenuta a provvedere alla formulazione dei pareri di competenza e agli altri adempimenti che le vengano richiesti entro il termine di venti giorni dalla richiesta.

5. L'Università assicura alla Conferenza degli studenti l'accesso alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei compiti ad essa attribuiti, nonchè le risorse, anche logistiche, per il suo funzionamento.

Art. 31
Consulta d'Ateneo

1. E' costituita la Consulta d'Ateneo, composta da una delegazione dell'Università, da delegati delle istituzioni rappresentative del sistema territoriale e socio-produttivo con le quali l'Università intrattiene rapporti e da rappresentanti degli enti pubblici e privati che nel precedente triennio, in maniera non occasionale e al di fuori di finalità dirette, abbiano conferito all'Ateneo risorse per lo svolgimento di attività di ricerca e di formazione. L'elenco relativo è definito e periodicamente aggiornato dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico.

La Consulta opera quale organo di approfondimento e di confronto in relazione alle attività scientifiche, didattiche e culturali dell'Università e al loro raccordo con le esigenze e le prospettive di sviluppo del sistema territoriale e socio-produttivo di riferimento per l'Ateneo, affrontando ogni altro problema di comune interesse.

2. La Consulta è presieduta dal Rettore o da un suo delegato e si riunisce di norma almeno due volte all'anno.

La composizione della delegazione universitaria che partecipa ai lavori della Consulta è deliberata dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico.

Gli organi di governo dell'Ateneo considerano i pareri espressi dalla Consulta ai fini dell'elaborazione dei programmi di sviluppo e dell'allocazione delle risorse.

3. Ove opportuno, in relazione a sedi decentrate dell'Ateneo e al loro raccordo con le esigenze e le prospettive di sviluppo del sistema socio-produttivo del territorio su cui insistono, possono essere costituiti Comitati di approfondimento e di confronto ristretti.

Art. 32
Comitato etico

1. È costituito il Comitato etico con il compito di esprimere pareri su progetti di ricerca con implicazioni etiche in cui l'Università è coinvolta e assumere iniziative per promuovere la consapevolezza delle implicazioni etiche nella ricerca scientifica.

Compete altresì al Comitato garantire, conformemente alla disciplina giuridica nazionale, comunitaria e internazionale in vigore, nonché ai codici etici riconosciuti dalle diverse comunità scientifiche, che, nello svolgimento delle ricerche predette, vengano tutelati i diritti, la dignità, l'integrità e il benessere degli esseri umani coinvolti in ricerche, il rispetto e la protezione di ogni altro organismo vivente, la tutela e la conservazione dell'ambiente in ogni sua dimensione e componente, la libertà e la promozione della scienza.

2. Il Comitato etico è composto da un minimo di nove a un massimo di dodici componenti che presentino idonee garanzie di competenza e di indipendenza, scelti nell'ambito di diverse aree disciplinari.

I componenti del Comitato etico sono designati dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, su proposta del Rettore, con mandato triennale, rinnovabile consecutivamente una sola volta.

3. Le ulteriori disposizioni relative al funzionamento del Comitato etico sono stabilite dal Regolamento generale d'Ateneo e dal Regolamento di funzionamento del Comitato stesso.

Art. 33
Collegio di disciplina

1. E' costituito, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 240/2010, il Collegio di disciplina cui compete svolgere la fase istruttoria ed esprimere parere conclusivo in merito ai procedimenti disciplinari avviati nei confronti di professori e ricercatori in servizio presso l'Ateneo ai quali vengano contestati atti e comportamenti illeciti o in contrasto con i loro doveri accademici e con le norme stabilite dal presente Statuto e dai Regolamenti dell'Ateneo.

Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contradditorio.

2. Il procedimento disciplinare è avviato entro trenta giorni dal momento della notizia del fatto, sulla base di una memoria scritta del Rettore che, al termine di una istruttoria preliminare, definisce in maniera circostanziata gli elementi suscettibili di contestazione. La memoria è trasmessa al professore o al ricercatore interessato, il quale ha tempo trenta giorni per fornire, per iscritto, le sue giustificazioni. Ove il Rettore le ritenga adeguate, il procedimento si esaurisce. In caso contrario, e comunque per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura fra quelle previste dall'articolo 87 del TU delle leggi sull'Istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, il Rettore invia al Collegio di disciplina una proposta motivata di sanzione.

Sentito il Rettore o un suo delegato e il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un legale di fiducia, e acquisiti tutti gli elementi di prova presentati dal Rettore e dall'incolpato o comunque ritenuti utili, entro trenta giorni, il Collegio di disciplina esprime parere motivato e vincolante sulla proposta avanzata dal Rettore, con riferimento sia alla rilevanza dei fatti sia alla sanzione, e lo trasmette al Consiglio di amministrazione.

Ricevuto il parere del Collegio, il Consiglio di amministrazione, entro trenta giorni e senza la presenza dei rappresentanti degli studenti, infligge la sanzione, alla quale il Rettore è tenuto a dare esecuzione, ovvero dispone l'archiviazione, senza pregiudizio per il ricorso ad altre sedi di giudizio civile e penale.

Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al precedente capoverso non intervenga entro centottanta giorni dall'avvio del procedimento stesso, fatte salve le sospensioni del termine per i motivi previsti dal comma 5 dell'articolo 10 della legge 240/2010.

3. Il Collegio opera in tre distinte sezioni, riferite ai provvedimenti aperti nei confronti, rispettivamente, dei professori di prima fascia, dei professori di seconda fascia, dei ricercatori. Ogni sezione è composta di tre membri effettivi, uno dei quali con funzioni di Presidente, e due membri supplenti. La prima sezione è formata da professori di prima fascia; la seconda sezione è formata da professori di seconda fascia; la terza sezione è formata da ricercatori di ruolo.

Le ulteriori disposizioni sulle modalità di funzionamento del Collegio sono stabilite dal Regolamento generale d'Ateneo.

4. I professori e i ricercatori di ruolo componenti il Collegio di disciplina sono individuati tra i docenti dell'Ateneo in regime di tempo pieno con competenze particolarmente idonee all'esercizio delle funzioni richieste.

La designazione è proposta dal Rettore ed è deliberata dal Consiglio di amministrazione, previa approvazione da parte del Senato accademico.

Il mandato dei componenti il Collegio di disciplina è triennale, rinnovabile consecutivamente una sola volta.

5. Il Collegio di disciplina propone e il Consiglio di amministrazione infligge le sanzioni previste dall'articolo 87 e seguenti del Testo Unico delle leggi sull'Istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 come confermate dall'articolo 12 della legge 18 marzo 1958, n. 311.

6. In relazione alla gravità dei fatti e dei comportamenti contestati e alla plausibilità degli elementi di riscontro disponibili, il Rettore, sentito il Presidente del Collegio, può disporre la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio, nella misura di legge, della persona sottoposta a procedimento.

Art. 34
Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

1. Ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è costituito il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni", denominato anche in forma breve "Comitato unico di garanzia", e di seguito indicato con l'acronimo "CUG".

Il CUG esercita compiti di tutela e promozione della dignità della persona nel contesto lavorativo e di garanzia e miglioramento delle condizioni ambientali e di contesto, con riferimento sia al personale docente sia al personale tecnico e amministrativo, per la piena attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183 e di quanto stabilito dall'articolo 8 del presente Statuto.

Spettano in particolare al CUG compiti di studio, di proposta, di promozione, consultivi, di vigilanza e di segnalazione in materia di discriminazioni, pari opportunità, *mobbing*, disabilità e rischi per la sicurezza e la salute correlati allo *stress* da lavoro. Collabora con il CUG uno specifico ufficio di supporto.

2. Compete in particolare al CUG:

a) attivarsi per superare le discriminazioni, dirette e indirette, relative al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione e alla lingua;

b) promuovere azioni positive per rimuovere le disuguaglianze di fatto che ostacolino la piena realizzazione delle persone nell'ambiente di lavoro e per realizzare le pari opportunità di lavoro per tutti, e nel lavoro tra uomini e donne, predisponendo il relativo piano triennale ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 e dei decreti legislativi 23 maggio 2000, n. 196 e 30 marzo 2001, n. 165;

c) redigere ogni due anni il prescritto rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile;

d) contrastare il *mobbing*, anche proponendo codici di condotta e azioni per prevenirlo, analizzando il fenomeno, anche tramite la raccolta di dati quantitativi e qualitativi, individuandone le possibili cause, verificando le condizioni di lavoro o i fattori organizzativi che lo possano generare, intervenendo nelle sedi competenti per porre rimedio a casi specifici.

3. Il CUG è composto da un pari numero di membri in rappresentanza, rispettivamente, dei lavoratori e dell'Amministrazione, designati nel rispetto del principio di pari rappresentanza di entrambi i generi, assicurando un'adeguata presenza di personale docente, di personale tecnico-amministrativo e dei responsabili dei servizi di più diretta pertinenza del CUG.

Il Rettore, d'intesa con il Direttore generale, designa il Presidente.

4. Le modalità di designazione dei componenti del CUG, la durata nella carica, i compiti specifici e le modalità di funzionamento del Comitato sono definiti, nel rispetto della normativa in vigore, da un apposito Regolamento, elaborato sentiti i soggetti di cui all'articolo 43 del d. l.gs. n. 165/2001 e approvato dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico.

5. Per l'estensione alla componente studentesca delle problematiche di pertinenza del CUG che non riguardino il personale e per la trattazione dei relativi punti all'ordine del giorno, il CUG è integrato da una rappresentanza degli studenti in misura pari alla metà delle componenti di cui al comma 3.

Art. 35
Garante degli studenti

1. È istituita la figura del Garante degli studenti, quale loro riferimento per il rispetto della normativa che li riguarda.

Compete in particolare al Garante degli studenti:

a) esaminare gli eventuali esposti che gli siano rivolti da singoli rispetto ad atti e comportamenti, anche omissivi, di organi, strutture, uffici o singoli componenti dell'Università, ritenuti violazioni della normativa vigente o in particolare del Codice etico, e tutelare la parte lesa da ogni ritorsione, attraverso un'adeguata istruttoria, operando, qualora ne ravvisi l'opportunità, per dirimere la questione ovvero trasmettendo le sue conclusioni all'organo competente, con l'obbligo di comunicare in ogni caso l'esito al denunciante;

b) vigilare sulla corretta applicazione della disciplina relativa alla didattica, al diritto allo studio e alla carriera degli studenti, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e di Ateneo vigente;

c) vigilare, su istanza degli studenti, affinché vengano adottate le necessarie misure a tutela della rappresentanza studentesca negli organi accademici, compresa la possibilità di accesso, nel rispetto della vigente normativa, ai dati necessari per l'esplicazione dei compiti ad essa attribuiti.

2. Il Garante degli studenti è persona di notoria imparzialità ed indipendenza di giudizio, estranea ai ruoli dell'Università e che non intrattenga, per la posizione ricoperta, rapporti con l'Ateneo. È nominato dal Senato accademico su proposta del Rettore, tra persone che diano garanzia di competenze giuridiche e amministrative e di conoscenza dell'organizzazione universitaria.

Il Garante presenta al Senato accademico una relazione annuale sull'attività svolta.

3. L'Amministrazione assicura al Garante degli studenti adeguate forme di supporto per lo svolgimento della sua attività.

Gli organi dell'Ateneo e gli uffici dell'Amministrazione universitaria collaborano con il Garante degli studenti fornendogli le informazioni e gli atti o documenti che egli ritenga utili allo svolgimento dei propri compiti senza che gli possa esser opposto il segreto d'ufficio, ferma restando la responsabilità del Garante per il loro corretto uso, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e delle norme sulla *privacy* in vigore.

La durata nella carica, i compiti specifici e le modalità di funzionamento del Garante degli studenti sono definiti dal Regolamento generale d'Ateneo e da un apposito Regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, sentita la Conferenza degli studenti.

TITOLO IV
Strutture e attività didattiche e scientifiche

Art. 36
Funzioni e competenze del Dipartimento

1. Il Dipartimento è la struttura organizzativa di base dell'Ateneo. Le sue funzioni sono finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie secondo i principi e perseguendo gli obiettivi di cui al Titolo I del presente Statuto.

Fanno parte del Dipartimento professori di ruolo di prima e di seconda fascia, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato appartenenti a settori scientifico-disciplinari omogenei in relazione alle finalità di cui al primo capoverso.

Tutti i professori di ruolo di prima e di seconda fascia, tutti i ricercatori di ruolo e tutti i ricercatori a tempo determinato in servizio presso l'Ateneo afferiscono a un Dipartimento.

Il Dipartimento assicura un'equilibrata valorizzazione di tutti i settori scientifico-disciplinari di appartenenza dei professori e dei ricercatori afferenti.

Il Dipartimento nella sua attività garantisce che l'assolvimento dei compiti istituzionali dei professori e dei ricercatori che vi appartengono si svolga nel rispetto delle disposizioni di legge, delle norme statutarie e regolamentari e delle determinazioni degli organi di governo dell'Ateneo.

Ciascun Dipartimento si avvale di personale tecnico e amministrativo, assegnatogli dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di omogeneità, efficienza ed efficacia nell'impiego delle risorse.

Il Dipartimento dispone dei locali e dei beni avuti in uso all'atto della sua costituzione o acquisiti successivamente.

Il Dipartimento è un centro di responsabilità dotato di autonomia gestionale nell'ambito delle risorse assegnate ai sensi delle norme in vigore.

Ciascun Dipartimento coordina i mezzi e le risorse a disposizione e ne assicura la razionale

utilizzazione nel rispetto della libertà e della autonomia scientifica e didattica dei suoi componenti e degli obiettivi e delle strategie dell'Ateneo.

Ciascun Dipartimento adotta procedure di autovalutazione dell'attività scientifica e didattica svolta, secondo modalità e criteri conformi alle procedure e alle indicazioni previste dall'ANVUR e a quelle adottate dal Nucleo di valutazione dell'Ateneo.

2. Ciascun Dipartimento è referente principale ovvero associato di corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico, con i conseguenti impegni per la loro gestione, come determinati al successivo articolo 39, commi 1 e 2, fatto salvo quanto disposto dal comma 4 del medesimo articolo 39.

E' referente principale di un corso di laurea o di laurea magistrale o a ciclo unico quando il Dipartimento si impegna a garantire con il proprio organico di professori e ricercatori una quota non inferiore al 50% o comunque ampiamente maggioritaria dei crediti relativi agli insegnamenti di base, caratterizzanti e affini o integrativi erogati per il corso.

E' referente associato quando il Dipartimento si impegna a garantire con il proprio organico di professori e ricercatori un quota non inferiore al 15% dei crediti relativi agli insegnamenti di base, caratterizzanti e affini o integrativi erogati per il corso o quando il Dipartimento si impegni comunque a svolgere le funzioni di Dipartimento associato, con il consenso del Dipartimento principale ovvero degli altri Dipartimenti associati.

L'impegno di ciascun Dipartimento ad assolvere le funzioni di referente principale e/o associato di corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico e ad assicurare i conseguenti requisiti di docenza, garantendo nella misura convenuta coerenza e continuità di apporti ai corsi di competenza su un arco pluriennale, è formalizzato nel decreto rettorale di costituzione del Dipartimento. Le eventuali variazioni a tale impegno, proposte dal Dipartimento interessato, sono deliberate dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico. La coerenza dell'impegno didattico di ciascun Dipartimento è monitorata dal Comitato di direzione della o delle Facoltà o Scuole, di cui al successivo articolo 40, alle quali il Dipartimento è raccordato, ed è verificata ogni tre anni dal Nucleo di valutazione dell'Ateneo.

E' fatta salva la possibilità per professori e ricercatori di svolgere insegnamenti a titolo individuale per corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico di cui il Dipartimento di appartenenza non sia referente principale o referente associato previo nulla-osta dello stesso Dipartimento di appartenenza.

3. Il Dipartimento propone l'attivazione e/o la collaborazione a corsi di dottorato di ricerca ovvero l'istituzione e/o la collaborazione a scuole di dottorato e a scuole di specializzazione, eventualmente in concorso con altri Dipartimenti anche appartenenti ad altri atenei e con altri soggetti, e ne promuove per quanto di competenza le attività relative.

4. Il Dipartimento può assolvere a compiti di ricerca su contratto o convenzione e svolgere, nel rispetto delle finalità universitarie, consulenze e prestazioni nei campi scientifico-disciplinari ad esso propri con autonomia negoziale secondo le norme stabilite nel Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

5. A ogni Dipartimento compete una dotazione di spazi in relazione alle esigenze funzionali per lo svolgimento delle attività istituzionali, conferiti su delibera del Consiglio di amministrazione, tenuto conto delle effettive disponibilità e garantendo un loro uso equilibrato.

6. A ogni Dipartimento è attribuito un budget economico e degli investimenti che tiene conto delle assegnazioni dell'Ateneo, stabilite dal Consiglio di amministrazione in base al numero di professori e ricercatori, alla natura e alla specificità dei settori disciplinari compresi nel Dipartimento, alle esigenze correlate ai programmi di attività e agli obiettivi definiti per la struttura, tenendo conto dei criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5. Ad esse si aggiungono gli altri eventuali contributi e finanziamenti da parte di soggetti esterni destinati specificamente al Dipartimento, e le quote sui proventi delle eventuali prestazioni a pagamento effettuate per conto terzi.

7. Il Dipartimento programma sulla base delle risorse disponibili le spese di gestione e di sviluppo dei servizi.

L'utilizzazione dei fondi per la ricerca attribuiti con destinazione specifica compete all'assegnatario o agli assegnatari, fatti salvi i limiti di spesa imposti dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e dall'assolvimento dell'obbligo di partecipazione alle spese generali della struttura dipartimentale, secondo le modalità definite dal Regolamento del Dipartimento o deliberate dal Consiglio di amministrazione.

Art. 37
Costituzione e personale del Dipartimento

1. La costituzione di un Dipartimento ovvero la sua trasformazione sono deliberate dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico.

La proposta di costituzione di un Dipartimento deve contenere l'elenco dei corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico dei quali il Dipartimento si impegna a essere referente principale e/o referente associato; l'elenco dei corsi e delle scuole di dottorato e di specializzazione che opererebbero presso il Dipartimento o cui il Dipartimento fornirebbe la propria collaborazione; l'elenco, corredato dei curricula scientifici, dei professori di ruolo di prima e di seconda fascia, dei ricercatori di ruolo, dei ricercatori a tempo determinato, appartenenti a settori scientifico-disciplinari omogenei anche in relazione alle funzioni didattiche da assolvere, che dichiarano la loro volontà di afferire al Dipartimento, con l'indicazione dei rispettivi impegni didattici in atto, anche in corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico diversi da quelli di cui il costituendo Dipartimento diventerebbe referente principale o referente associato; l'indicazione dei principali campi di interesse scientifico del Dipartimento, dei principali progetti di ricerca cui partecipano i proponenti, con la segnalazione dei relativi finanziamenti, dei più rilevanti rapporti di collaborazione internazionali e nazionali, delle eventuali attività di consulenza e per conto terzi, con i relativi introiti, e ogni altra informazione ritenuta utile. Ciascuna proposta deve altresì indicare i fabbisogni di spazi e di personale tecnico e amministrativo ritenuti necessari, tenuto conto delle disponibilità di cui l'eventuale struttura o le strutture preesistenti usufruiscono.

Ciascuna proposta deve offrire in ogni caso garanzie della sua coerenza e funzionalità rispetto ai fini scientifici e didattici indicati e rispecchiare criteri di economicità e di uso razionale dei servizi e delle risorse anche tenuto conto della dislocazione delle attività dell'Ateneo in più sedi e poli funzionali.

Gli organi accademici che, ai sensi del primo capoverso del presente comma, esaminano la proposta possono rinviarla ai proponenti chiedendone motivatamente la riformulazione. I casi che rimangono controversi sono deliberati dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico.

2. La numerosità minima di ciascun Dipartimento è stabilita in quarantacinque unità, riducibili per motivate ragioni, riconosciute dagli organi competenti, a quaranta tra professori di ruolo di prima e di seconda fascia, ricercatori di ruolo, ricercatori a tempo determinato.

La numerosità massima, anche al fine di evitare squilibri tra Dipartimenti raccordati alla medesima Facoltà o Scuola, è fissata in novanta unità, incrementabili non oltre un decimo per motivate ragioni funzionali riconosciute dagli organi competenti.

In relazione alla numerosità complessiva nell'Ateneo dell'area o delle due aree cui appartiene la maggioranza dei docenti di un Dipartimento, la numerosità massima del Dipartimento in questione può essere ulteriormente incrementata determinandola entro il limite di un quarto di tutti gli afferenti alla singola area, ovvero di un sesto degli afferenti alle due aree complessivamente considerate.

Dei limiti di cui sopra si tiene conto anche ai fini della assegnazione di nuovi posti di professore e di ricercatore.

Un Dipartimento è disattivato quando, per un anno, il suo organico di professori e ricercatori risulti inferiore a quaranta unità. La disattivazione è disposta dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, garantendo che nella conseguente riallocazione del personale docente e tecnico-amministrativo si tenga prioritariamente conto delle esigenze di funzionamento dei corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico, ove mantenuti o trasformati, per i quali il Dipartimento cessato esercitava funzioni di referente principale e/o associato.

3. Secondo modalità definite nel rispettivo Regolamento in coerenza con le disposizioni del Regolamento generale d'Ateneo, il Dipartimento può articolarsi in sezioni, corrispondenti a particolari ambiti tematici o disciplinari e funzionali a specifiche esigenze di ricerca, fermo restando che la suddetta articolazione interna non deve incidere in alcun modo sulle prerogative e sulle responsabilità, anche nei confronti dei rapporti con l'esterno, del Dipartimento né comportare aggravi nei costi di gestione e di personale.

4. In relazione alle esigenze scientifiche e didattiche e ai propri piani e programmi di sviluppo, in coerenza con il documento di cui all'articolo 25, comma 1 lettera a), del presente Statuto e con la programmazione triennale di Ateneo di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,

convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 2005, n. 43, il Dipartimento formula al Consiglio di amministrazione proposte motivate di assegnazione di posti di professore di ruolo di prima e di seconda fascia, di ricercatore di ruolo da trasferire da altra sede e di ricercatori a tempo determinato. Le proposte devono essere corredate del parere, per quanto di competenza, del Comitato direttivo della o delle Facoltà o Scuole alle quali il Dipartimento è raccordato, di cui al successivo articolo 40.

L'attribuzione delle risorse di personale docente è disposta dal Consiglio di amministrazione anche tenendo conto dei criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Titolo I.

Espletate le procedure di reclutamento nel rispetto dei relativi Regolamenti di Ateneo, il Dipartimento formula al Consiglio di amministrazione le proposte di copertura dei posti di propria pertinenza, comprensive dell'indicazione, sentito il Comitato direttivo della o delle Facoltà o Scuole, degli impegni didattici da attribuire a coloro di cui si propone la chiamata o, nel caso di ricercatori di ruolo, il trasferimento.

5. Il Rettore dispone con proprio decreto l'entrata a far parte dell'organico del personale docente del Dipartimento dei professori di ruolo di prima e di seconda fascia chiamati e dei ricercatori di ruolo trasferiti su posti istituiti presso il Dipartimento, unitamente a quella dei ricercatori a tempo determinato assunti con contratto ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 240/2010 e chiamati dal Dipartimento. L'entrata nell'organico del Dipartimento avviene, di norma, a far tempo dall'inizio dell'anno accademico immediatamente successivo.

6. L'assolvimento delle funzioni e degli adempimenti organizzativi e delle connesse attività gestionali, tecniche e amministrative è assicurato, in relazione alle esigenze specifiche di ciascun Dipartimento, mediante l'assegnazione di personale tecnico e amministrativo, anche di professionalità elevata, adeguato alle funzioni da svolgere.

Il Dipartimento avanza al Consiglio di amministrazione le proprie richieste di personale tecnico e amministrativo, in coerenza con il documento programmatorio e di sviluppo di cui all'articolo 25, comma 1 lettera a), del presente Statuto e con la programmazione triennale di Ateneo di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 2005, n. 43. Le assegnazioni sono disposte dal Direttore generale su delibera del Consiglio di amministrazione.

Le delibere in materia di assegnazione al Dipartimento delle unità di personale tecnico e amministrativo sono assunte dal Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore generale, nel rispetto delle disposizioni statutarie e regolamentari e delle norme contrattuali e sindacali in vigore.

7. Le richieste di mobilità interna da uno ad altro Dipartimento, sulla base di motivate ragioni scientifiche e didattiche, da parte di professori di ruolo di prima e di seconda fascia e di ricercatori di ruolo appartenenti a settori scientifico-disciplinari omogenei in servizio presso l'Ateneo, indirizzate al Rettore e al Direttore del Dipartimento di destinazione e corredate del parere del Dipartimento di appartenenza, sono esaminate dal Dipartimento di destinazione, il quale, in caso di accoglimento, sottopone la relativa proposta di mobilità al Consiglio di amministrazione.

Art. 38
Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento: il Consiglio di Dipartimento, il Direttore e la Giunta.

2. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di verifica dell'attività del Dipartimento, ed esercita a tal fine tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalla normativa in vigore, dal presente Statuto e dai Regolamenti. Fanno parte del Consiglio tutti i professori, i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato che costituiscono l'organico del Dipartimento, una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico di cui il Dipartimento sia referente principale o comunque responsabile della gestione, il personale di elevata professionalità delle aree amministrativa gestionale, tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, medico-odontoiatrica e socio-sanitaria, delle biblioteche eventualmente in servizio presso il Dipartimento, una rappresentanza del restante personale tecnico e amministrativo, una rappresentanza dei titolari di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca attribuiti al Dipartimento o da questo attivati e una rappresentanza degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione di interesse del Dipartimento, nella misura determinata dal Regolamento di ciascun Dipartimento.

Per quel che riguarda la rappresentanza del personale tecnico e amministrativo non presente di diritto nel Consiglio, la sua numerosità è definita nel medesimo Regolamento facendo riferimento alla media tra una quota non inferiore al 20% del personale interessato e una quota non inferiore al 10% dei professori e ricercatori complessivamente in servizio.

3. La rappresentanza degli studenti nei Consigli di Dipartimento referenti principali o comunque responsabili della gestione dei corsi di studio e nei Dipartimenti associati responsabili congiuntamente della gestione dei corsi tramite Collegi didattici interdipartimentali, di cui al comma 4 dell'articolo 39, e nei Comitati di direzione, di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 40, è eletta per un biennio in numero pari al 15% dei componenti gli organi in questione.

Nel caso in cui partecipi alla votazione meno del 10% degli aventi diritto il numero dei rappresentanti è ridotto proporzionalmente. Esso non può comunque essere inferiore a 5. La rappresentanza studentesca non viene considerata ai fini del computo delle presenze necessarie per la validità delle sedute. Gli studenti eletti sono rieleggibili per un secondo mandato purché abbiano conservato i requisiti per l'eleggibilità previsti dal Regolamento generale d'Ateneo. In caso di perdita dei requisiti soggettivi a seguito del conseguimento della laurea o della laurea magistrale, l'eletto decade e viene sostituito con le modalità stabilite al comma 3 dell'articolo 64.

4. Nell'ambito del Consiglio di Dipartimento, la partecipazione alle deliberazioni concernenti la formazione dei collegi dei dottorati di ricerca e/o dei consigli direttivi delle scuole di dottorato e dei consigli delle scuole di specializzazione nonché le questioni riguardanti i compiti didattici è riservata ai professori e ai ricercatori. La formulazione delle richieste di posti di docenti di ruolo, ove se ne indichi la tipologia e la fascia ai fini della copertura, è riservata ai componenti del ruolo corrispondente e di quello o di quelli superiori.

Ai fini della validità delle delibere inerenti alla ricerca è necessaria la maggioranza favorevole dei professori e dei ricercatori.

5. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati; promuove e coordina, in collaborazione con la Giunta, le attività del Dipartimento; è responsabile della gestione del budget assegnato; è responsabile dei locali e dei beni conferiti al Dipartimento all'atto della costituzione o acquisiti successivamente; provvede alla redazione di una relazione annuale che illustri le attività svolte nell'anno solare e che contenga ogni elemento utile alla valutazione delle stesse; vigila nell'ambito di sua competenza sull'osservanza delle leggi, delle norme e dei Regolamenti; esercita tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti e dal Regolamento interno del Dipartimento.

Il Direttore del Dipartimento è eletto a scrutinio segreto dai professori, dai ricercatori e dal personale tecnico e amministrativo che fa parte del Consiglio di Dipartimento tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, ovvero tra i professori di ruolo di seconda fascia a tempo pieno in caso di indisponibilità di professori di prima fascia. L'elettorato passivo per la carica di Direttore di Dipartimento è comunque esteso ai professori associati nel caso di mancato raggiungimento nelle due prime votazioni del quorum richiesto.

L'elezione del Direttore avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni. Nella quarta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei presenti. Qualora in tale votazione nessuno degli aventi titolo ottenga la predetta maggioranza, si procede a una quinta e ultima votazione con il sistema del ballottaggio tra i due docenti che nella quarta votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

La seduta per l'elezione del Direttore del Dipartimento è convocata e presieduta dal professore di prima fascia, o in mancanza di seconda fascia, con maggiore anzianità accademica.

Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici e non è immediatamente rieleggibile più di una volta.

Il Regolamento del Dipartimento stabilisce le modalità di nomina di un Vicedirettore.

6. La Giunta è un organo esecutivo che coadiuva il Direttore ed esercita i compiti, anche delegati, previsti dal Regolamento del Dipartimento. La composizione specifica di ciascuna Giunta e le modalità per la sua designazione sono definite nel Regolamento del Dipartimento.

Fanno comunque parte della Giunta il Direttore, che la presiede, il Vicedirettore e il segretario amministrativo o figura equivalente. Ne fanno inoltre parte, di norma nel limite del 15% rispetto al numero dei componenti il Consiglio di Dipartimento, Presidenti dei Collegi didattici di cui il Dipartimento è referente, se appartenenti al Dipartimento, eventuali responsabili designati dal Dipartimento con deleghe o incarichi riferiti a particolari questioni o settori di attività, nonché almeno un eletto dalla fascia di professori e di ricercatori eventualmente non rappresentata nella Giunta

sulla base dei criteri precedenti, e un eletto dal personale tecnico-amministrativo.

La Giunta, costituita successivamente all'elezione del Direttore, rimane in carica fino a che il Direttore conclude il proprio mandato.

Art. 39
Competenze didattiche e gestione dei Corsi di studio

1. In relazione alle funzioni didattiche dei Dipartimenti, compete ai Consigli dei Dipartimenti referenti principali di corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico, ovvero, in loro assenza, ai Consigli dei Dipartimenti associati che assumono la relativa responsabilità sulla base di una intesa tra i Dipartimenti interessati, approvata dal Senato accademico previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, deliberare sulla programmazione dei corsi di studio di competenza, definirne gli obiettivi formativi e verificarne il raggiungimento, deliberare sui provvedimenti ad essi riferiti, anche con riguardo alle eventuali attività di servizio e di supporto, che comportino l'uso di risorse.

Le eventuali proposte al Senato accademico di modifica degli ordinamenti e dei regolamenti didattici dei corsi di studio sono avanzate congiuntamente dai Dipartimenti loro referenti principali e associati, sentiti i Comitati direttivi delle Facoltà o Scuole alle quali i Dipartimenti sono raccordati.

I Consigli dei Dipartimenti referenti principali, o comunque responsabili dei corsi, provvedono annualmente, entro la data stabilita dal Senato accademico, anche tenuto conto delle indicazioni dei Comitati di direzione delle Facoltà o Scuole cui sono raccordati e di quelle dei pertinenti Collegi didattici, di cui al successivo comma 2, e sulla base di una opportuna continuità didattica, alla verifica della copertura degli insegnamenti necessari alla attivazione dei corsi di studio di cui sono responsabili.

A questo fine essi provvedono prioritariamente alla attribuzione degli insegnamenti, per la quota cui il Dipartimento è impegnato, ai professori e ai ricercatori appartenenti al Dipartimento, accertando successivamente la copertura degli altri insegnamenti necessari allo svolgimento dei corsi di studio da parte dei professori e dei ricercatori appartenenti ai Dipartimenti associati, in relazione agli impegni in corso e previa delibera dei relativi Consigli, nonché da parte dei professori e dei ricercatori appartenenti ad altri Dipartimenti, a ciò disponibili.

Alle eventuali ulteriori coperture necessarie i predetti Consigli provvedono mediante affidamenti attribuiti a titolo gratuito o retribuito a professori e ricercatori dell'Ateneo o di altri atenei ovvero con professori a contratto, nei limiti delle risorse a ciò disponibili attribuite dal Consiglio di amministrazione ovvero assicurate dal Dipartimento stesso, ovvero con la mutuazione, opportunamente concordata, di insegnamenti da altri corsi di studio.

2. Compiti delegati di gestione collegiale delle attività didattiche e formative in funzione degli obiettivi di pertinenza dei corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico, unitamente agli adempimenti necessari per i percorsi di carriera degli studenti, sono esercitati, per ciascun Dipartimento referente principale o comunque responsabile dei corsi, dal Collegio o dai Collegi didattici che ad esso fanno capo e di cui fanno parte, con diritto di voto, tutti i professori e ricercatori appartenenti al Dipartimento responsabili di insegnamenti nei corsi di studio in questione unitamente ai professori e ai ricercatori appartenenti ai Dipartimenti associati e ad altri Dipartimenti, parimenti responsabili di insegnamenti. Ne fanno altresì parte i rappresentanti degli studenti presenti nei Consigli dei Dipartimenti referenti in relazione ai corsi di studio di pertinenza.

I Collegi didattici possono esercitare i loro compiti, anche di proposta, con riferimento a un singolo corso di studio ovvero a più corsi di studio, secondo le determinazioni del Regolamento del Dipartimento al quale fanno capo.

I Regolamenti dei Dipartimenti possono prevedere la costituzione, nell'ambito dei Collegi didattici, di commissioni con compiti istruttori e funzionali alla semplificazione e alla efficacia della gestione didattica, anche attribuendo loro deleghe specifiche.

3. Ciascun Collegio didattico elegge nel suo ambito, di norma tra i professori appartenenti al Dipartimento referente principale o responsabile, un Presidente, con funzioni di coordinamento e con gli eventuali compiti a lui delegati dal Direttore del Dipartimento referente principale o responsabile. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Collegio. Il suo mandato è triennale, rinnovabile consecutivamente una sola volta.

E' eletto il candidato che abbia ottenuto in prima votazione i voti della maggioranza assoluta degli aventi diritto. In seconda votazione è richiesta la maggioranza assoluta dei votanti. Qualora nessun candidato abbia ottenuto nella seconda votazione la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che in tale votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

I verbali delle riunioni del Collegio didattico sono trasmessi dal Presidente al Direttore del Dipartimento referente principale, o comunque responsabile, al quale compete verificare gli argomenti e le proposte eventualmente da sottoporre al Consiglio di Dipartimento nella sua composizione ordinaria.

4. Nel caso di corsi di studio per i quali, in considerazione delle loro specificità, le responsabilità didattiche spettino in condizioni sostanzialmente paritarie a più Dipartimenti associati, e risulti impossibile individuare un Dipartimento referente principale o anche attribuire la responsabilità della gestione didattica al Consiglio di un Dipartimento associato sulla base di un'intesa fra i Dipartimenti interessati, secondo quanto previsto sopra al comma 1, i compiti di gestione della didattica, ai sensi del comma 2, possono essere esercitati da un apposito Collegio didattico interdipartimentale. I Collegi interdipartimentali sono composti dai docenti appartenenti ai Dipartimenti interessati responsabili di insegnamenti nei corsi di studio in questione e comprendono le rappresentanze degli studenti presenti nei Consigli dei Dipartimenti associati. Sono altresì membri dei Collegi didattici interdipartimentali i professori e i ricercatori appartenenti ad altri Dipartimenti che svolgano compiti didattici per i corsi in questione.

La costituzione di un Collegio didattico interdipartimentale è deliberata dal Senato accademico e approvata dal Consiglio di amministrazione, su proposta dei Consigli dei Dipartimenti interessati.

Il Presidente del Collegio didattico interdipartimentale è eletto dal Collegio nel suo ambito secondo le modalità di cui al secondo capoverso del comma 3.

I verbali delle riunioni del Collegio didattico interdipartimentale, ove costituito, sono trasmessi ai Direttori dei Dipartimenti associati, ai quali competono gli adempimenti di cui all'ultimo capoverso del comma 3.

I Consigli dei Dipartimenti associati nella gestione dei Collegi didattici interdipartimentali provvedono annualmente, per quanto li concerne e nelle modalità compatibili, all'assolvimento degli adempimenti di cui comma 1.

5. I Consigli di Dipartimento possono deliberare la partecipazione dei professori a contratto alle sedute dei Collegi didattici di loro pertinenza, limitatamente ai punti all'ordine del giorno relativi ai corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico ai quali essi collaborino, senza diritto di voto e senza che la loro presenza sia considerata ai fini del computo del numero legale.

I Consigli di Dipartimento possono deliberare la partecipazione alle sedute dei Collegi didattici di loro pertinenza del personale tecnico-amministrativo che concorra direttamente alla didattica, limitatamente ai punti all'ordine del giorno relativi ai corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico ai quali essi collaborino, senza diritto di voto e senza che la loro presenza sia considerata ai fini del computo del numero legale.

6. Nell'ambito di ciascun Dipartimento referente principale, o comunque responsabile del corso di studio, ovvero di ciascun Collegio didattico interdipartimentale, sono costituite apposite Commissioni paritetiche docenti-studenti composte da un pari numero di docenti e di studenti. Questi ultimi sono designati tra e dai rappresentanti degli studenti presenti nel Consiglio di Dipartimento ovvero nel Collegio didattico interdipartimentale.

La Commissione è competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti, da parte dei professori e dei ricercatori; ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse anche in relazione alle procedure di valutazione della didattica da parte degli organi dell'Ateneo e nazionali; a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione dei corsi di studio. In relazione ai suoi compiti, la Commissione acquisisce tutte le informazioni utili, compresi i dati derivanti dalle procedure di valutazione interna o esterna dei corsi di sua competenza e dei relativi insegnamenti e servizi.

La Commissione, a seguito della propria attività, formula pareri e proposte per il miglioramento dei risultati ai Collegi didattici, al Dipartimento o ai Dipartimenti di riferimento, alla o alle Facoltà o Scuole competenti e al Nucleo di valutazione.

Il Presidente di ciascuna Commissione paritetica è designato dal Consiglio di Dipartimento ovvero dal Collegio didattico interdipartimentale di riferimento.

La composizione specifica di ciascuna Commissione paritetica è stabilita nel Regolamento del Dipartimento di pertinenza ovvero con deliberazione del Collegio didattico interdipartimentale interessato.

Art. 40
Facoltà e Scuole

1. Sono istituite, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 lettera c), della legge n. 240/2010, tra più Dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare e funzionale, le Facoltà e le Scuole. Esse sono strutture di raccordo con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche e formative erogate dai Dipartimenti in esse raggruppati, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio e di gestione dei servizi comuni di pertinenza, nell'ambito di quanto stabilito dal successivo comma 5.

Quando i Dipartimenti raccordati configurano una complementarità di attività con obiettivi estesi a più macrosettori disciplinari o che si riferiscono a una intera area o a più aree scientifico-disciplinari, alla struttura viene attribuita la denominazione di Facoltà. In presenza di complementarità collegate a obiettivi di prevalente interesse di un solo macrosettore o di un numero ridotto di macrosettori e circoscritte nella loro portata ad ambiti definiti, alla struttura viene attribuita la denominazione di Scuola. Resta fermo l'uso della denominazione Scuola seguita obbligatoriamente dalla specificazione che ne definisce l'ambito per altre tipologie formative, come stabilite dal presente Statuto.

2. A ciascuna Facoltà o Scuola si raccordano, di norma, non meno di tre Dipartimenti.

Il numero delle Facoltà e delle Scuole complessivamente attivabili dall'Ateneo non può essere superiore a dodici, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 lettera d), della legge n. 240/2010.

3. Ciascun Dipartimento è raccordato ad almeno una e, di norma, a non più di tre Facoltà o Scuole, operando in ognuna di esse come referente principale o associato di almeno un corso di laurea o di laurea magistrale o a ciclo unico.

Le modalità della rappresentanza di ciascun Dipartimento nei relativi Comitati di direzione, di cui al successivo comma 6, sono definite nel Regolamento della Facoltà o Scuola.

4. Ove alle funzioni didattiche e di ricerca dei Dipartimenti che si raccordano a una Facoltà, si affianchino funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni vigenti in materia, le strutture di cui al comma 1, assumono i compiti conseguenti, definiti nel Regolamento della Facoltà, secondo le modalità e nei limiti concertati con le competenti autorità statali e regionali, nonché con altri enti e istituzioni operanti in ambito sanitario, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca.

Il Regolamento della Facoltà medica può altresì determinare modalità specifiche di organizzazione e coordinamento dei corsi di laurea e di laurea magistrale per le professioni sanitarie in considerazione della loro particolare natura e dei necessari raccordi con le aziende ospedaliere.

Il Comitato direttivo della Facoltà, in accordo coi Dipartimenti interessati, coopera alla definizione delle linee generali della programmazione in ambito sanitario partecipandovi, ove previsto, e comunque assicurando un adeguato raccordo con gli organi ad essa preposti, ai sensi delle normative regionali e nazionali.

Compete al Comitato direttivo della Facoltà promuovere e verificare l'equilibrato sviluppo delle articolazioni organizzative in cui è strutturata l'attività formativa in ambito biomedico e sanitario e coordinare le proposte di nuovi posti di professore e di ricercatore formulate dai Dipartimenti e di mobilità interdipartimentale, quando riguardino posizioni convenzionate con le strutture del sistema sanitario regionale e nazionale.

5. L'Ateneo garantisce il miglior grado di efficienza ed efficacia dei servizi funzionali alla didattica mediante l'organizzazione coordinata delle segreterie e della gestione delle carriere degli studenti, dei servizi tecnici e logistici, nonché di altri servizi di supporto alla didattica eventualmente organizzati come strutture o centri di Ateneo.

Ulteriori funzioni possono essere esercitate a livello interdipartimentale anche con delega concordata delle relative responsabilità a singoli Dipartimenti ovvero mediante la costituzione di centri interdipartimentali di servizi per la didattica, raccordati con le Facoltà o Scuole, secondo le determinazioni del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione determina le modalità di gestione dei servizi comuni che comportino disponibilità di risorse di personale e finanziarie attribuite alle competenze dei Comitati di direzione delle Facolta o Scuole, di cui al successivo comma.

6. L'organo deliberante della Facoltà o Scuola è, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2 lettera f), della legge n. 240/2010, il Comitato di direzione.

Compete ai Comitati di direzione svolgere funzioni di raccordo e di coordinamento rispetto

alle attività didattiche che fanno capo ai Dipartimenti di riferimento delle Facoltà o Scuole per gli aspetti gestionali e organizzativi di comune interesse, nonché assolvere ai compiti eventualmente assegnati dal Consiglio di amministrazione.

Compete altresì ai Comitati di direzione accertare l'andamento dei corsi e la loro corrispondenza agli obiettivi dell'Ateneo e verificare l'efficacia e la piena utilizzazione delle risorse di docenza a disposizione, nonché le eventuali carenze, avanzando, anche su questa base, al Consiglio di amministrazione eventuali proposte di attivazione o soppressione di corsi di studio.

7. Il Comitato di direzione delle Facoltà o Scuole è composto dai Direttori dei Dipartimenti ad esse raccordati e da un numero di professori di prima e di seconda fascia e di ricercatori non superiore al 10% dei componenti dei Consigli dei Dipartimenti interessati, individuati proporzionalmente ai carichi didattici erogati, di cui una parte eletta dai Consigli dei Dipartimenti tra i componenti delle rispettive Giunte e una parte designata tra i Presidenti dei Collegi didattici e dei Collegi didattici interdipartimentali ovvero tra i responsabili delle attività assistenziali di competenza delle strutture, ove previste. Il Comitato di direzione comprende una rappresentanza degli studenti eletta come previsto dal comma 3 dell'articolo 38.

La composizione specifica e le modalità di designazione di ciascun Comitato di direzione sono stabilite nel Regolamento della rispettiva Facoltà o Scuola.

8. Le funzioni di Presidente del Comitato di direzione sono assunte da un professore ordinario appartenente a uno dei Dipartimenti raccordati alla Facoltà o Scuola, eletto dal Comitato di direzione con mandato triennale, rinnovabile una sola volta.

L'elezione del Presidente avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione, previo raggiungimento della maggioranza assoluta dei votanti nella seconda votazione, mediante ballottaggio tra i due docenti che nella seconda votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella terza.

La carica di Presidente del Comitato di direzione non è compatibile con quella di Direttore di uno dei Dipartimenti afferenti.

Art. 41
Dottorato di ricerca e Scuole di dottorato

1. I corsi di dottorato di ricerca sono finalizzati alla promozione delle competenze necessarie a una elevata specializzazione in ambito scientifico e professionale, in coordinamento con lo svolgimento di qualificate attività di ricerca e in conformità con i principi e gli obiettivi di cui al Titolo I del presente Statuto.

Elementi di raccordo e di valorizzazione delle attività scientifiche di maggior qualità, anche a livello internazionale, sviluppate nell'Ateneo e delle funzioni di più elevata formazione che gli sono propri, i corsi di dottorato costituiscono una delle priorità strategiche dell'impegno istituzionale dell'Università.

2. Nell'ambito delle procedure previste dalla normativa in vigore, l'Università promuove l'attivazione di corsi di dottorato facenti capo esclusivamente all'Ateneo ovvero in consorzio con altre università, con qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate e con enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione ovvero in consorzio con imprese.

I corsi di dottorato dell'Università, ivi compresi quelli ai quali essa aderisce in consorzio, sono organizzati intorno a tematiche riferite ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti.

Le proposte di istituzione dei corsi di dottorato o di adesione a dottorati esterni sono avanzate da uno o più Dipartimenti, associati nella gestione, e sono approvate dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico.

3. L'Università può attivare corsi di dottorato congiunto con università ed enti di ricerca stranieri sulla base di convenzioni che prevedano una effettiva condivisione delle attività formative, l'equa ripartizione degli oneri e il rilascio di un titolo congiunto o di un doppio titolo.

4. Al fine di favorire lo scambio interdisciplinare e, ove pertinente, la collaborazione con il sistema imprenditoriale e delle professioni, nonché di organizzare attività formative e di preparazione alla ricerca comuni, l'Università istituisce Scuole di dottorato dipartimentali o interdipartimentali ovvero interateneo.

Le Scuole di dottorato raggruppano corsi di dottorato tra loro affini, complementari e convergenti per obiettivi scientifici; le Scuole possono costituirsi esse stesse come unico corso di dottorato interdisciplinare.

5. L'attività didattica e tutoriale svolta dai professori e ricercatori di ruolo nell'ambito dei corsi e delle Scuole di dottorato concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali.

6. L'Università disciplina con proprio Regolamento, ai sensi della normativa in vigore, le modalità di istituzione, di funzionamento, di reperimento delle risorse e di valutazione periodica dei corsi di dottorato e delle Scuole alle quali essi fanno capo, nonché gli organi preposti alla loro gestione. Il Regolamento determina altresì le modalità operative specifiche delle Scuole di dottorato, il loro livello di autonomia e i loro rapporti organizzativi e funzionali con i Dipartimenti.

Il Regolamento è approvato dal Senato accademico previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

Ciascun corso di dottorato e ciascuna Scuola di dottorato si dota di un proprio Regolamento, coerente con il Regolamento d'Ateneo di cui ai precedenti capoversi.

Art. 42
Scuole di specializzazione

1. Le Scuole di specializzazione, finalizzate alla promozione di elevate capacità scientifiche, professionali e applicative in ambiti specifici nonché al conseguimento di diplomi che legittimino nei rami di esercizio professionale l'assunzione della qualifica di specialista, e organizzate secondo la normativa e nelle tipologie previste dagli ordinamenti in vigore, sono istituite in conformità alla normativa vigente, anche congiuntamente ad altri atenei, su proposta motivata del Dipartimento interessato o dei Dipartimenti associati nella loro gestione, con delibera del Consiglio di amministrazione previo parere obbligatorio del Senato accademico.

Nella proposta istitutiva viene individuato, nel caso in cui siano interessati alla gestione della Scuola più Dipartimenti associati, il Dipartimento referente principale o comunque responsabile della Scuola anche con funzioni di sede amministrativa.

2. Sono organi della Scuola il Consiglio e il Direttore.

Il Consiglio della Scuola è composto dai professori e ricercatori di ruolo e dai professori a contratto ai quali sono affidate attività didattiche nella Scuola nonché da una rappresentanza di tre specializzandi. La partecipazione al Consiglio dei docenti riguarda l'anno accademico nel quale viene svolto il compito didattico. Nei Regolamenti delle singole Scuole, emanati in conformità al presente Statuto, al Regolamento didattico e al Regolamento generale d'Ateneo, sono indicate le modalità di elezione degli specializzandi.

Il Direttore ha la responsabilità del coordinamento funzionale della Scuola; è nominato dal Rettore, fra i professori di ruolo che fanno parte del Consiglio della Scuola, tenuto conto delle prescrizioni stabilite dalla normativa per specifiche tipologie di Scuola, su proposta dello stesso Consiglio nella composizione limitata ai docenti di ruolo e agli specializzandi, approvata dal Consiglio del Dipartimento o dai Consigli dei Dipartimenti interessati; dura in carica tre anni e di norma non è immediatamente confermabile più di una volta. Non si può contemporaneamente rivestire la carica di Direttore di più Scuole di specializzazione.

Il Consiglio individua ogni anno i fabbisogni formativi, sottoponendo le relative proposte di utilizzo, se relative a professori e ricercatori in servizio presso l'Ateneo, ai Consigli dei Dipartimenti di appartenenza. Se le proposte riguardano l'attivazione di insegnamenti a contratto, a titolo gratuito ovvero retribuito, esse sono sottoposte al Consiglio del Dipartimento referente, o comunque responsabile della Scuola, perché provveda ai relativi bandi, nell'ambito e nei limiti delle risorse a ciò disponibili. Le relative attribuzioni sono deliberate dal Consiglio della Scuola. Compete al Consiglio del Dipartimento referente, o comunque responsabile della Scuola, deliberare in ordine alla programmazione didattica della Scuola.

3. I Regolamenti delle Scuole sono predisposti dai rispettivi Consigli, approvati dal Consiglio del Dipartimento o dai Consigli dei Dipartimenti interessati e deliberati dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

4. Le Scuole di specializzazione dell'area sanitaria sono oggetto di una specifica disciplina, definita in un apposito Regolamento unico predisposto dal Comitato direttivo della Facoltà di riferimento ai sensi del comma 4 dell'articolo 40 del presente Statuto, coerente con le loro specificità e con la normativa che le riguarda, e approvato dalla maggioranza dei Consigli dei Dipartimenti interessati e dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione. Una rappresentanza dei Direttori delle suddette Scuole fa parte del Comitato di direzione della Facoltà in questione.

Art. 43
Corsi per master universitari

1. L'Università promuove secondo la normativa vigente, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, nazionali e internazionali, previa la stipula di convenzioni e accordi, corsi di alta qualificazione formativa e scientifica, funzionali allo sviluppo di più elevate capacità applicative e professionali e ad una migliore preparazione agli esiti occupazionali dei frequentanti, ovvero al miglioramento delle professionalità di figure già occupate nel mondo del lavoro.

Alla conclusione dei suddetti corsi sono rilasciati i titoli di master universitario di primo o di secondo livello secondo quanto determinato dalla normativa nazionale in materia.

2. Le proposte di attivazione di un corso per master universitario, comprensive del relativo piano finanziario, sono avanzate da un Dipartimento o da più Dipartimenti associati, uno dei quali con funzioni di referente principale e di sede amministrativa.

I corsi per master devono prevedere l'apporto di un numero adeguato e diversificato di competenze. Alla realizzazione di ogni corso devono concorrere di norma non meno di dieci tra docenti in servizio presso l'Ateneo ed esperti esterni.

La proposta è approvata dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico.

3. Sono organi dei corsi per master il Coordinatore e il Comitato ordinatore.

Le funzioni di Coordinatore competono ai docenti di ruolo in servizio presso l'Ateneo. La responsabilità di Coordinatore, che non implica obbligatoriamente lo svolgimento diretto di attività formative per il master, può essere attribuita a un docente dell'Ateneo per un solo corso di master ogni anno. Il Coordinatore è individuato nella proposta di attivazione del corso ed è nominato con decreto del Rettore.

Il Comitato ordinatore è composto da un minimo di sei membri, almeno tre dei quali docenti di ruolo in servizio presso l'Ateneo, i quali svolgano per il master una significativa attività formativa nei limiti indicati dal Regolamento didattico d'Ateneo. L'indicazione dei docenti dell'Ateneo o di altri atenei e degli esperti esterni che entrerebbero nel Comitato ordinatore del corso e disponibili a curarne le varie attività è contenuta nella proposta di attivazione del corso. Il Comitato ordinatore è costituito con decreto del Rettore.

Le eventuali variazioni nella composizione del Comitato ordinatore e nella designazione del Coordinatore sono deliberate dal Dipartimento referente principale, sentiti gli eventuali Dipartimenti associati, e comunicate al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione, che possono chiederne il riesame.

4. Le modalità specifiche di attivazione, funzionamento, organizzazione didattica e formativa, modalità di ammissione, valutazione in itinere e finale degli iscritti ai corsi di master istituiti dall'Università, nonché le modalità per la valutazione delle attività di ciascun corso, sono stabilite nel Regolamento didattico d'Ateneo.

5. Le denominazioni "master universitario" e "master dell'Università degli Studi di Milano" si applicano esclusivamente ai corsi organizzati ai sensi delle disposizioni del presente articolo e del Regolamento didattico d'Ateneo.

Art. 44
Corsi di perfezionamento e attività di formazione permanente e ricorrente

1. L'Università promuove, anche in collaborazione con altri enti e soggetti, pubblici e privati, nazionali e internazionali, corsi e attività di formazione, di perfezionamento post laurea e di aggiornamento, comunque denominati, che, senza dare luogo, per le loro diverse caratteristiche, ai master universitari di cui al precedente articolo 43, provvedano comunque allo sviluppo e al rafforzamento di competenze e capacità di livello superiore funzionali agli esiti occupazionali o al miglioramento delle professionalità e dei relativi riscontri di carriera di figure già occupate nel mondo del lavoro.

2. Nell'ambito della sua autonomia, l'Università definisce idonee modalità organizzative, anche mediante la costituzione di una apposita struttura cui affidare la promozione e il

coordinamento delle attività di cui al comma precedente, in raccordo con gli ambiti associativi, aziendali e professionali interessati a sviluppare collaborazioni e sinergie al riguardo.

3. Salvo casi regolati in maniera specifica, le proposte di accensione di corsi con la tipologia sopra indicata, comprensive del piano finanziario e dell'indicazione delle modalità di attivazione degli insegnamenti, possono essere avanzate da un Dipartimento o da più Dipartimenti associati, uno dei quali con le funzioni di referente principale, ovvero dalla struttura di cui al secondo comma, preposta allo sviluppo del settore in questione, fatto salvo lo svolgimento delle relative attività formative da parte delle strutture didattiche competenti.
Le proposte sono approvate dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico.

4. Le attività di cui sopra possono essere organizzate anche in forme consorziate, previa la stipula di convenzioni e accordi con enti e soggetti esterni e possono prevedere l'utilizzo di docenti e esperti con comprovate competenze non in servizio presso l'Ateneo. Esse sono di norma finanziate con i contributi richiesti ai partecipanti e con gli eventuali apporti degli enti e soggetti esterni, secondo le disposizioni previste dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

5. Le modalità specifiche di attivazione, funzionamento, organizzazione didattica e formativa, le modalità di ammissione, l'eventuale valutazione in itinere e valutazione finale degli iscritti ai corsi di perfezionamento e alle attività formative e di aggiornamento, nonché le modalità per la valutazione delle relative attività, sono stabilite nel Regolamento didattico d'Ateneo.

Art. 45
Servizi per la didattica e servizi didattici integrativi

1. L'Università promuove attività di orientamento e di sostegno rivolte:
- agli studenti degli ultimi anni delle scuole medie superiori in modo da meglio motivarne le iscrizioni anche in relazione alle previsioni di impiego nei diversi settori;
- agli studenti iscritti, in particolare ai corsi di laurea, organizzando le forme di tutorato previste dalla normativa in vigore, nonchè cicli e iniziative a carattere introduttivo o intensivo per colmare le eventuali lacune nella preparazione di partenza e ovviare a situazioni di svantaggio;
- agli studenti iscritti, promuovendo e organizzando forme di didattica a distanza complementare e di supporto, ovvero sostitutiva o parzialmente sostitutiva della didattica in presenza;
- ai laureandi, ai laureati e laureati magistrali, ai dottorandi e specializzandi, con tirocini, stages presso enti e aziende, corsi ed iniziative di perfezionamento e di aggiornamento funzionali ai diversi esiti professionali.

2. L'Università promuove altresì, anche nel quadro di apposite collaborazioni e convenzioni a ciò finalizzate e ai sensi della normativa in vigore, il monitoraggio dell'esito occupazionale dei propri laureati, dottori di ricerca e specializzati, curando nel contempo specifiche attività di *placement* che ne agevolino l'accesso agli ambiti di lavoro e ne favoriscano i miglioramenti di posizione e di carriera.

Art. 46
Iniziative didattiche interateneo e su accordi di programma

1. Nel quadro della sua autonomia, l'Università può istituire corsi di studio o attivare corsi di studio già funzionanti operando in convenzione con altri atenei e/o sulla base di accordi di programma con enti pubblici che, anche in relazione agli elementi di contesto e alle finalità alle quali si vuole provvedere, ne prevedano alcune specificità organizzative e funzionali, comunque non in contrasto con le modalità di gestione della didattica stabilite dal presente Statuto e dai Regolamenti d'Ateneo.

2. Le convenzioni e gli accordi di programma in questione hanno durata di norma triennale e comunque non superiore al quinquennio. Essi sono proposti, con una relazione motivata circa il valore e la portata dell'iniziativa, dai Dipartimenti interessati e approvati dal Consiglio di

amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico. Il loro eventuale rinnovo è subordinato al parere positivo sull'attività svolta da parte del Nucleo di valutazione.

TITOLO V
Centri e strutture di servizio

Art. 47
Centri dell'Ateneo

1. Per esigenze collegate alle funzioni istituzionali dell'Ateno che richiedano la costituzione di strutture operative specifiche, dotate di autonomia nei limiti determinati dal presente Statuto e dai Regolamenti d'Ateneo, e comunque nel rispetto del principio della semplificazione dell'organizzazione interna, il Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, eventualmente su proposta dei Dipartimenti interessati, può deliberare la costituzione di Centri con cartatteristiche di stabilità in relazione alle attività e ai servizi svolti ovvero di durata pluriennale, rinnovabile.

I Centri dell'Ateneo sono costituiti con decreto rettorale.

2. Le norme per la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei Centri dell'Ateneo sono fissate, per i rispettivi ambiti di competenza, dal Regolamento generale d'Ateneo e dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, nonché, per gli aspetti più specifici, dal Regolamento di ciascun Centro.

Il Regolamento di ciascun Centro ne definisce le finalità, prevede le modalità operative del Centro, ne determina il grado di autonomia gestionale e l'eventuale durata, stabilisce gli organi che gli sono preposti, tenuto conto delle sue funzioni e specificità e del necessario raccordo con l'articolazione organizzativa e funzionale dell'Amministrazione centrale. Devono comunque essere previsti un organo di indirizzo, un Presidente e/o un Direttore scientifico e un Coordinatore responsabile degli aspetti tecnici e organizzativi, scelto di norma fra il personale tecnico-amministrativo di elevata professionalità e di profilo pertinente.

I Regolamenti dei Centri d'Ateneo sono approvati dal Senato accademico previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione; i Regolamenti dei Centri interdipartimentali o integrati sono approvati dai Dipartimenti interessati e dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione; i Regolamenti dei Centri convenzionati sono approvati dal Dipartimento o dai Dipartimenti interessati e dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione. Le eventuali modifiche sono deliberate con le medesime procedure.

3. Tutti i Centri dell'Ateneo sono sottoposti alla verifica, di norma ogni triennio, del Nucleo di Valutazione.

4. Il Presidente o Direttore scientifico di ciascun Centro è tenuto a trasmettere al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione, nonché ai Dipartimenti interessati se il Centro è interdipartimentale, una relazione annuale sull'attività svolta, approvata dall'organo di indirizzo.

5. Gli articoli che seguono definiscono i modelli di riferimento per ciascuna tipologia di Centro.

La durata dei Centri di cui agli articoli 48, 50 e 51 è limitata al periodo stabilito all'atto della loro costituzione e può essere rinnovata sulla base dei risultati conseguiti e del permanere di finalità che lo giustifichino, secondo le medesime procedure seguite nella loro costituzione, subordinatamente alla verifica positiva da parte del Nucleo di Valutazione.

Art. 48
Centri interdipartimentali di ricerca

1. I Centri interdipartimentali di ricerca possono essere costituiti per sostenere e potenziare attività di ricerca di rilevante impegno, su progetti di durata pluriennale e che coinvolgano le attività di professori e ricercatori afferenti a più Dipartimenti.

La costituzione dei Centri può essere connessa alla partecipazione a progetti scientifici promossi da enti pubblici di ricerca o ad altre ricerche che l'Università svolga sulla base di contratti o convenzioni.

2. Le risorse di personale, finanziarie e di spazi per lo svolgimento dell'attività devono essere garantite dai Dipartimenti che promuovono la costituzione del Centro; a tali Dipartimenti compete altresì di definire nella proposta costitutiva la composizione degli organi preposti al coordinamento del Centro. Le risorse per il funzionamento possono provenire anche da enti esterni, secondo la normativa stabilita nel Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 49
Centri funzionali

1. I Centri funzionali di Ateneo, comunque denominati, possono essere costituiti in relazione a obiettivi e funzioni di elevato impegno e qualificazione, non riconducibili ad altri organismi dell'Università, assicurando le necessarie risorse finanziarie e di personale.

Qualora le risorse siano assicurate in tutto o in parte da Dipartimenti, il Centro si configura come Centro interdipartimentale o come Centro integrato supportato sia dall'Ateneo sia dai Dipartimenti interessati, secondo le condizioni stabilite alla sua costituzione o deliberate successivamente.

2. Possono essere costituiti Centri funzionali d'Ateneo, interdipartimentali o integrati, per funzioni quali quelle:

a) collegate ad attività coordinate di supporto delle funzioni istituzionali dell'Ateneo che comportino un rilevante impegno gestionale anche rivolto all'esterno e che possano anche implicare l'utilizzazione di apparati tecnici di particolare complessità;

b) che si riferiscano alla conservazione, utilizzazione e valorizzazione, anche con la promozione di specifiche attività, di nuclei omogenei e di particolare rilevanza e pregio del patrimonio bibliografico, archivistico, strumentale e museale dell'Ateneo, ovvero dei suoi orti botanici;

c) che implichino la gestione coordinata di grandi attrezzature e di laboratori scientifici di alta complessità di interesse di uno o più Dipartimenti, di Centri interdipartimentali di ricerca e di gruppi di ricerca interni all'Ateneo, fatte salve le eventuali, ulteriori utilizzazioni, purché non a detrimento degli utenti istituzionali, sulla base di convenzioni o a condizioni da concordare, da parte di soggetti esterni.

d) che implichino la gestione centralizzata a fini scientifici e didattici di strutture tecniche e specialistiche per lo studio, la diagnosi e la cura delle malattie degli animali, lo studio delle pratiche di allevamento, la gestione di terreni agricoli e delle coltivazioni di pertinenza con i relativi immobili per la ricerca e la sperimentazione agraria, secondo il modello previsto dalla legge 9 dicembre 1985, n. 705.

I Centri funzionali possono svolgere attività rivolta all'esterno e in conto terzi, secondo le norme in vigore.

I Centri si avvalgono di dotazioni di personale tecnico-amministrativo in relazione alle rispettive specifiche funzioni.

Art. 50
Centri di servizio

1. Per l'erogazione di servizi in ambiti o settori specifici, che richiedano la disponibilità di personale dedicato, l'Università può costituire, su proposta del Direttore generale, appositi Centri di servizio, di Ateneo o interdipartimentali.

I Centri di servizio si avvalgono di dotazioni di personale tecnico-amministrativo in relazione alle rispettive specifiche funzioni.

Art. 51
Centri di ricerca convenzionati

1. I Centri di ricerca convenzionati possono essere costituiti su iniziativa di professori e ricercatori, previa acquisizione di finanziamenti provenienti da enti pubblici e privati o da privati.

2. I Centri di ricerca convenzionati sono costituiti per una durata non superiore a sei anni e sono rinnovabili.

Nel caso in cui la valutazione delle attività del Centro da parte del Nucleo di valutazione non sia positiva, il Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, può deliberare di non rinnovare il Centro al termine della durata prevista ovvero di scioglierlo anticipatamente.

Art. 52
Spin off universitari

1. Coerentemente con i criteri e gli obiettivi di cui al secondo capoverso del quarto comma dell'articolo 2 del presente Statuto e nel rispetto della normativa vigente in materia, l'Università favorisce la costituzione di società con caratteristiche di *spin off* o di *start up* universitari che abbiano come scopo lo sviluppo di nuovi prodotti, servizi o processi produttivi mediante l'utilizzazione imprenditoriale delle competenze, delle conoscenze e dei risultati delle attività istituzionali, anche prevedendo che professori e ricercatori a tempo pieno dell'Ateneo vi assumano responsabilità formali.

La normativa specifica relativa alle modalità di costituzione e di partecipazione alle società in questione, alle attività e all'impegno temporale dei proponenti in favore delle stesse, ai rapporti da instaurare con l'Ateneo e alle regole volte a prevenire i conflitti di interesse è determinata, ai sensi della normativa in vigore, da un apposito Regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico.

2. La costituzione di *spin off* o di *start up* universitari deve essere comunque giustificata dalla presenza e dall'apporto di competenze distintive presenti in Ateneo e non deve creare conflitti di interesse con le attività istituzionali e con le strutture che in esso operano. L'Ateneo può porre temporaneamente a disposizione delle società in questione proprie risorse, sulla base di una apposita convenzione.

3. La partecipazione dell'Ateneo alle suddette società è sistematicamente monitorata e può essere favorita da iniziative, intraprese anche in collaborazione con altri soggetti, volte a realizzare condizioni di contesto favorevoli attraverso incentivazioni quali attività di promozione, erogazione di servizi, incubazione in apposite strutture.

Art. 53
Centri e consorzi interuniversitari

1. L'Università può promuovere o partecipare alla costituzione di Centri di ricerca o di servizi interuniversitari e a Consorzi interuniversitari per il perseguimento di finalità comuni sulla base di atti convenzionali approvati dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, su proposta dei Dipartimenti interessati, secondo la normativa specifica fissata nel Regolamento generale d'Ateneo.

2. L'Università può altresì promuovere o partecipare a consorzi o società consortili, a fondazioni e ad associazioni per il perseguimento di finalità connesse alle proprie funzioni istituzionali, secondo le modalità ed entro i limiti fissati dal Regolamento generale d'Ateneo e dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

3. Le modalità di partecipazione e di coinvolgimento dell'Università negli enti di cui ai due commi precedenti sono sottoposte a verifiche periodiche da parte del Consiglio di amministrazione, il quale, avendo acquisito il parere obbligatorio del Senato accademico e la motivata valutazione del Nucleo di valutazione dell'Ateneo, accerta la congruità delle attività svolte rispetto agli obiettivi da perseguire e la coerenza delle risorse impiegate rispetto ai risultati ottenuti.

Art. 54
Sistema bibliotecario d'Ateneo

1. L'Università promuove lo sviluppo del Sistema bibliotecario d'Ateneo, inteso come l'insieme delle strutture preposte alla conservazione, alla gestione, allo sviluppo e alla valorizzazione del patrimonio bibliotecario e documentale e all'accesso alle connesse risorse *on line* di cui l'Ateneo ha la disponibilità. Ne sono parti integranti: a) la competente struttura dirigenziale preposta

all’organizzazione generale e all’erogazione di servizi; b) le singole strutture bibliotecarie; c) un organo collegiale di indirizzo e di consulenza denominato Commissione d’Ateneo per le Biblioteche.

Il Sistema bibliotecario d'Ateneo deve comunque configurarsi come un insieme di servizi coordinati e integrati, funzionali alle esigenze scientifiche e didattiche delle diverse aree disciplinari, organizzati e gestiti in modo da assicurare l’uso più efficace delle risorse.

Al Sistema bibliotecario d’Ateneo è attribuita una quota annua di risorse sui fondi di competenza del bilancio universitario, ai fini del suo funzionamento, dell’incremento del patrimonio bibliografico e del potenziamento delle strutture che lo compongono.

2. L’Università favorisce il coordinamento delle strutture appartenenti al Sistema bibliotecario anche mediante l’attivazione di servizi centralizzati a livello di Ateneo, l'accorpamento e la razionalizzazione di compiti e funzioni, lo sviluppo e l’adeguamento delle tecnologie, la formazione e l'aggiornamento del personale addetto, fatte salve le competenze scientifiche e gestionali delle singole strutture bibliotecarie.

3. L’Università promuove la costituzione di Biblioteche operanti come autonome strutture di servizio, anche con funzioni di raccordo per le strutture aggregate che non ne siano state ancora assorbite. Le Biblioteche autonome sono individuate sulla base di criteri oggettivi, riferiti alle dimensioni e alle condizioni di funzionamento. Le strutture scientifiche e didattiche di riferimento delle Biblioteche autonome sono i Dipartimenti delle aree interessate, fatte salve le eventuali funzioni di raccordo delegate ai Comitati di direzione delle Facoltà o Scuole per quanto di pertinenza

Le Biblioteche autonome sono rette da specifici Regolamenti predisposti dai Consigli ad esse preposti, approvati dal Senato accademico previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, sentiti i Dipartimenti interessati e la Commissione d’Ateneo per le Biblioteche. Ad esse compete una dotazione finanziaria annua a carico del bilancio universitario stabilita dal Consiglio di amministrazione, sulla base dei criteri definiti dal Senato accademico, cui si aggiungono gli eventuali contributi diretti da parte dei Dipartimenti che usufruiscono dei suoi servizi, nonchè gli eventuali stanziamenti di enti esterni o di privati. Le Biblioteche in questione godono di autonomia gestionale nei limiti stabiliti dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e dispongono di personale in relazione alle varie funzioni da espletare, assegnato dal Consiglio di amministrazione.

4. Le norme generali riguardanti le modalità di aggregazione e organizzative delle Biblioteche e le condizioni funzionali e dimensionali sulla cui base poter acquisire risorse finanziarie e di personale sono contenute nel Regolamento generale d'Ateneo; norme più specifiche possono essere contenute nei Regolamenti dei Dipartimenti. Il Regolamento generale d’Ateneo determina altresì le norme relative alla direzione e alla gestione delle Biblioteche, prevedendo un figura di Direttore responsabile dell'organizzazione del servizio, del personale e della gestione amministrativo-contabile, un Consiglio di indirizzo e un Direttore scientifico.

Il Direttore responsabile della Biblioteca partecipa con diritto di voto alle riunioni del Consiglio del Dipartimento o dei Consigli di Dipartimento che operano quali strutture di riferimento della Biblioteca.

5. La Commissione d'Ateneo per le Biblioteche ha compiti di indirizzo e programmazione del Sistema bibliotecario. La Commissione avanza pareri e proposte nei confronti degli organi accademici, anche con riferimento alla ripartizione annua delle risorse attribuite al Sistema bibliotecario, e predispone relazioni periodiche sulle condizioni di quest’ultimo. La Commissione elabora e trasmette al Senato accademico le linee di indirizzo e sviluppo del Servizio bibliotecario d'Ateneo, anche in relazione alla predisposizione del documento di programmazione triennale, e svolge ogni altra funzione riferita al Sistema bibliotecario stabilita dagli organi di governo dell'Ateneo.

6. Il Regolamento generale d'Ateneo determina la composizione della Commissione, presieduta da un professore di ruolo designato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico.

Art. 55
Patrimonio storico, culturale e naturalistico

1. L'Università provvede alla conservazione, al riordino e alla valorizzazione, nonché, ove possibile, all'incremento della documentazione di rilievo storico che la riguarda o avente comunque interesse in relazione ai suoi campi di attività, avvalendosi di una apposita struttura, denominata Archivio storico dell'Università degli Studi di Milano, dotata delle necessarie competenze, la cui configurazione è deliberata dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, anche tenuto conto delle tipologie organizzative di cui al presente Titolo.

2. Raccolte, collezioni, orti botanici di valore storico, culturale e naturalistico posseduti o comunque detenuti dall'Università sono gestiti dai Dipartimenti di riferimento, che provvedono alla loro conservazione e valorizzazione, nonché, ove possibile, al loro incremento, garantendone la fruizione, ovvero assumono, su delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, la configurazione organizzativa più consona con le loro caratteristiche, eventualmente anche museale, secondo le tipologie previste per i Centri funzionali di cui al presente Titolo.

Art. 56
Comitato per lo sport universitario

1. Ai sensi della vigente normativa è costituito presso l'Ateneo il Comitato per lo sport universitario. Il Comitato promuove l'attività sportiva degli studenti e del personale universitario e sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti a disposizione e ai programmi di sviluppo delle varie attività. Il Comitato definisce, d'intesa con gli Enti locali, le modalità di utilizzo degli impianti sportivi di cui tali Enti hanno la disponibilità, predispone i programmi di edilizia sportiva e formula le relative proposte di finanziamento secondo quanto previsto dalle leggi in vigore.

2. Il Comitato è costituito con decreto del Rettore, con mandato biennale rinnovabile, ed è composto:
- dal Rettore o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
- da due membri designati dagli Enti sportivi universitari legalmente riconosciuti che organizzano l'attività sportiva degli studenti su base nazionale e internazionale;
- da un docente e un rappresentante del personale tecnico e amministrativo designati dal Senato accademico;
- da due studenti designati dalla Conferenza degli studenti;
- dal Direttore generale o un suo delegato, anche con funzioni di segretario.

3. L'attuazione e la realizzazione dei programmi di sviluppo delle attività sportive deliberati dal Comitato, nonché la gestione degli impianti sportivi universitari sono affidati, mediante convenzione, al Comitato Universitario Sportivo ovvero ad altri eventuali enti operanti nell'ambito dello sport universitario, individuati nel rispetto della normativa in materia di procedure di affidamento. Questi presentano ogni anno una relazione sulle attività svolte e sulla gestione delle risorse messe a disposizione dall'Università.

TITOLO VI
Organizzazione amministrativa e del personale

Art. 57
Organizzazione e funzioni dell'Amministrazione

1.L'Università organizza la propria struttura amministrativa, tecnica e di servizio in funzione del perseguimento dei suoi compiti e dei suoi obiettivi istituzionali mediante la programmazione, l'impiego coordinato, la valutazione e la valorizzazione delle risorse e delle competenze che fanno complessivamente capo alle sue articolazioni funzionali e operative.

La struttura amministrativa cura i procedimenti amministrativi e le attività connesse alla gestione delle risorse finanziarie, umane, tecnico-patrimoniali dell'Ateneo e collabora con gli organi di governo nella predisposizione degli atti programmatici e deliberativi e dei regolamenti di Ateneo.

2. L'organizzazione amministrativa, tecnica e di servizio dell'Ateneo si basa sulla distinzione e complementarietà tra: a) il ruolo di direzione politico-strategica esercitato dagli organi di governo, ai quali competono le funzioni di programmazione generale, di determinazione degli obiettivi e di verifica del conseguimento dei risultati rispetto agli indirizzi e alle risorse impiegate; b) le funzioni istituzionali per la didattica e la ricerca e quelle ad esse collegate, di competenza delle pertinenti strutture autonome dotate dei necessari supporti funzionali; c) il ruolo della direzione generale e operativa alla quale competono le responsabilità di coordinamento complessivo della gestione tecnica, finanziaria e amministrativa dell'Ateneo in vista del conseguimento degli obiettivi indicati dagli organi di governo e della conduzione e gestione dell'intero sistema Ateneo secondo criteri di efficienza, efficacia e razionale utilizzo delle risorse.

3. L'organizzazione amministrativa dell'Ateneo, nel rispetto delle norme legislative, statutarie e regolamentari e di quanto disciplinato a livello contrattuale, si basa sui seguenti principi:

a) responsabilità individuale nell'attuazione delle decisioni, commisurata al ruolo e alla posizione rivestita nell'organizzazione;

b) semplificazione delle procedure, flessibilità organizzativa e integrazione delle competenze funzionali finalizzate al raggiungimento dei risultati gestionali, operativi e di servizio all'utenza;

c) pubblicità, tracciabilità e trasparenza degli atti e dei procedimenti;

d) misurabilità e verificabilità dei risultati gestionali, operativi e di servizio all'utenza in relazione alle risorse disponibili e alle opzioni praticabili.

4. L'Amministrazione opera in forma integrata a livello centrale e a livello decentrato, organizzando le proprie strutture e il raccordo funzionale tra le stesse secondo il Piano organizzativo programmatico pluriennale di cui al comma successivo.

I servizi amministrativi e tecnici sono coordinati in relazione alle competenze e alle responsabilità richieste e alle esigenze di integrazione dei processi e delle procedure. Le strutture di più elevata complessità, comunque denominate, sono sottoposte alla responsabilità di un Dirigente.

5. La programmazione delle attività dell'Amministrazione e delle sue strutture organizzative costituisce il "Piano organizzativo programmatico pluriennale" che individua gli obiettivi da perseguire, le risorse da impiegare, gli indicatori di risultato da sottoporre a valutazione. Il Piano è definito nella sua articolazione, e periodicamente verificato e aggiornato sia rispetto ai risultati conseguiti sia rispetto alle esigenze e alle prospettive, tenendo conto dei vincoli e dello sviluppo delle funzioni che derivano dalla normativa sulle materie oggetto degli interventi.

Il Piano organizzativo programmatico pluriennale è approvato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore generale, previo parere favorevole del Rettore.

6. I processi amministrativi di supporto al funzionamento delle strutture preposte alle attività didattiche e di ricerca di diretta pertinenza delle stesse strutture e quindi non facenti capo all'Amministrazione centrale, sono regolati, nel rispetto delle autonomie gestionali e di spesa attribuite alle strutture stesse, fatto salvo il ruolo di coordinamento generale assicurato dalla Direzione generale, nel quadro delle norme statutarie e regolamentari e delle determinazioni del Consiglio di amministrazione.

7. Le modalità d'impiego del personale tecnico e amministrativo operante presso le strutture dotate di autonomia ai sensi del presente Statuto sono di competenza del responsabile delle strutture stesse con riferimento ai compiti e alla supervisione delle relative attività, nel quadro dei criteri e delle regole generali di gestione e dei principi di armonizzazione e comparabilità di attribuzioni e ruoli, di competenza dell'Amministrazione centrale e del Direttore generale, nel rispetto delle direttive del Consiglio di amministrazione e della normativa contrattuale del personale in materia di rapporto di lavoro.

Art. 58
Direttore generale

1. Al Direttore generale è attribuita, sulla base degli indirizzi e delle delibere del Consiglio di amministrazione, la responsabilità della complessiva gestione economico-finanziaria, dell'organizzazione dei processi e dei servizi amministrativi e tecnici dell'Amministrazione, delle risorse strumentali e patrimoniali e del personale tecnico e amministrativo dell'Ateneo, nonché dei compiti, in quanto compatibili, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il Direttore generale partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di amministrazione e a quelle del Senato accademico, nelle quali presenta l'istruttoria degli atti e dei provvedimenti di competenza, esercitando le funzioni indicate all'articolo 26, comma 3, e all'articolo 27, comma 13.

2. Il Direttore generale è scelto tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali. L'incarico è conferito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato accademico. Esso è regolato con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato, di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile. Il trattamento economico è stabilito in conformità ai criteri e ai parametri di legge. E' previsto il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto in caso di conferimento dell'incarico a un dipendente pubblico.

L'incarico può essere revocato prima della scadenza con decreto motivato del Rettore, su delibera del Consiglio di amministrazione, previa contestazione all'interessato, in caso di responsabilità grave per i risultati della gestione amministrativa o di reiterata inosservanza degli indirizzi e delle delibere degli organi di governo.

3. In particolare il Direttore generale:

a) è responsabile dell'organizzazione complessiva dei servizi e della gestione del personale tecnico e amministrativo dell'Ateneo, verso cui esplica un'attività generale di indirizzo, di direzione, di coordinamento e di controllo, esercitando sullo stesso il potere disciplinare ai sensi delle norme in vigore;

b) predispone le linee generali dell'organizzazione delle funzioni amministrative, tecniche, di servizio e di supporto alle attività istituzionali didattiche e di ricerca dell'Ateneo e i criteri organizzativi delle relative strutture, e provvede a raccordare e indirizzare le singole strutture amministrative, favorendone la cooperazione;

c) cura l'attuazione dei programmi definiti dagli organi di governo anche sulla base di specifici progetti e compie gli atti di gestione necessari;

d) presenta annualmente al Consiglio di amministrazione una relazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti nel quadro degli obiettivi definiti dagli Organi di governo e del contesto organizzativo, economico e normativo in cui si è operato;

e) ai fini del raggiungimento degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo, provvede alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa con l'adozione, per quanto di competenza, di atti, anche di rilevanza esterna, negoziali e di spesa, nonché all'organizzazione complessiva delle risorse e del personale, nell'ambito regolamentare dell'Ateneo;

f) sulla base della programmazione finanziaria e di riparto delle risorse anche pluriennale, predispone il bilancio di previsione, il conto consuntivo e le relative relazioni tecniche;

g) assegna gli incarichi di funzione ai dirigenti, nel rispetto del Piano organizzativo programmatico pluriennale di cui al comma 5 dell'articolo 57, anche delegando alcune delle sue responsabilità in relazione alle esigenze;

h) è responsabile della legittimità, dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'attività amministrativa dell'Ateneo;

i) esercita ogni altro compito attribuitogli da leggi e regolamenti.

Nello svolgimento delle sue funzioni il Direttore generale può essere affiancato da una struttura di *staff* che lo supporta nel trattamento delle informazioni e della documentazione.

4. Il Direttore generale può nominare un Vicedirettore con funzioni vicarie, indicandolo tra i dirigenti in servizio presso l'Università. Il Vicedirettore vicario e decade contemporaneamente alla scadenza o alla cessazione del mandato del Direttore generale.

5. In caso di cessazione anticipata dall'incarico di Direttore generale, le relative funzioni sono esercitate, fino alla nomina del successore, dal dirigente più anziano nel ruolo, salvo diversa delibera del Consiglio di amministrazione.

Art. 59
Dirigenti e responsabilità dirigenziali

1. I dirigenti collaborano con il Direttore generale, nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità, provvedendo autonomamente, per le strutture cui sono preposti, alla organizzazione del lavoro finalizzato al raggiungimento degli obiettivi loro assegnati. A questo scopo organizzano le risorse umane e strumentali a disposizione, individuano i responsabili dei singoli procedimenti,

verificano periodicamente il carico di lavoro e valutano prestazioni e risultati del personale di competenza, assolvendo ogni altra incombenza loro demandata in base alla normativa in vigore, al presente Statuto e ai Regolamenti.

2. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene per concorso pubblico indetto dall'Ateneo, ovvero per mobilità in conformità alla normativa vigente. I procedimenti di selezione e i requisiti per l'accesso sono definiti, nel rispetto della vigente normativa in materia, dal Consiglio di amministrazione.
In carenza di personale e per comprovate esigenze di servizio, il Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore generale, può attribuire le funzioni dirigenziali a tempo determinato a soggetti anche esterni all'Ateneo non in possesso della qualifica di dirigente, ma di comprovata qualificazione professionale*,* nel rispetto e nei limiti della normativa vigente. In caso di conferimento dell'incarico a personale di ruolo dell'Ateneo, per la durata del contratto tale personale è collocato in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

3. Le eventuali rotazioni o sostituzioni di dirigenti sono vincolate alla valutazione periodica dei risultati raggiunti e all'obiettivo della migliore valorizzazione delle competenze specifiche in relazione ai singoli ambiti di servizio.
Gli atti di competenza dei dirigenti possono essere soggetti ad avocazione da parte del Direttore generale per particolari motivi di necessità ed urgenza specificamente indicati.

4. La responsabilità funzionale assegnata a un dirigente può essere revocata dal Direttore generale, previa contestazione all'interessato, in caso di inadempienze gravi o di reiterata inosservanza delle direttive ricevute.

Art. 60
Organico del personale tecnico e amministrativo

1. Ai fini della determinazione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo, l'Ateneo adotta un Modello di evoluzione funzionale dell'Organico, volto a individuare i fabbisogni delle varie articolazioni organizzative in relazione ai servizi e ai processi di competenza, tenendo conto delle loro motivate esigenze, delle tecnologie adottate, delle variazioni determinate dal Piano organizzativo di cui al comma 5 dell'articolo 57. Il Modello, costruito sulla base di criteri, indicatori e parametri chiari ed espliciti, sentite le strutture interessate, è approvato, periodicamente rivisto e validato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore generale. Il Modello costituisce uno strumento di supporto decisionale rispetto all'allocazione delle risorse nelle strutture centrali e decentrate, anche in riferimento alle priorità previste dalla programmazione e al piano di sviluppo delle risorse umane.

2. Per fare fronte a esigenze impreviste o a urgenze non altrimenti risolvibili, e per garantire comunque il miglior funzionamento dell'organizzazione e delle attività in rapporto a situazioni di criticità o di particolare difficoltà, il Direttore generale, nell'ambito delle sue prerogative, ha facoltà di introdurre modifiche nell'impiego delle risorse di personale come previste dalla Pianta organica in vigore, informandone il Consiglio di amministrazione per gli atti conseguenti.

Art. 61
Formazione, qualificazione e aggiornamento delle professionalità

1. Nel rispetto delle norme che regolano lo stato giuridico e il rapporto di lavoro e con l'obiettivo di accrescere la qualificazione, la motivazione e la partecipazione attiva del proprio personale, l'Università promuove, anche su base pluriennale e programmata, le forme più adeguate di formazione, aggiornamento, potenziamento e valorizzazione delle competenze acquisite, destinando allo scopo specifiche risorse, tenendo altresì conto del Piano organizzativo di cui al comma 5 dell'articolo 57 e del Modello di cui al comma 1 dell'articolo 60, e prevedendo la possibilità di associare formazione e mobilità interna al fine di favorire l'arricchimento professionale e al tempo stesso conseguire una più efficace organizzazione.

TITOLO VII
Disposizioni finali

Art. 62
Designazioni elettive

1. Le designazioni elettive negli organi dell'Ateneo, ad esclusione dei casi in cui lo Statuto disponga diversamente, avvengono con voto limitato a un terzo dei nominativi da eleggere, con arrotondamento all'unità superiore nel caso in cui il decimale sia pari o superiore a 0,50.

La stessa modalità di arrotondamento si applica ai fini del computo degli eleggibili in organi le cui norme di riferimento ne colleghino la numerosità a una percentuale dell'organo stesso.

In caso di parità di voti risulterà eletto: per i docenti e per il personale tecnico e amministrativo il più anziano nel ruolo (a parità il più anziano d'età), per gli studenti il più anziano d'età.

2. Se non altrimenti indicato, e salvo il caso delle rappresentanze studentesche, per la cui designazione valgono le norme specifiche previste nel presente Statuto e nel Regolamento generale d'Ateneo, la votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto.

3. Tutte le designazioni elettive, eccettuate quelle conseguenti a cessazione anticipata, di cui al punto 3 del successivo articolo 64, si svolgono entro il termine dell'anno accademico conclusivo del mandato.

Le elezioni per il Rettore sono indette con anticipo di almeno 6 mesi rispetto alla scadenza del mandato e si svolgono di norma non oltre il mese di giugno; quelle per Direttore di Dipartimento, Presidente di Collegio didattico, Presidente di Comitato di direzione delle Facoltà e Scuole, Direttore di scuola di specializzazione, Coordinatore di dottorato di ricerca e Direttore di scuola di dottorato sono indette e si svolgono con anticipo di almeno 3 mesi rispetto alla scadenza del mandato.

Provvede all'indizione delle votazioni relative alle cariche di cui al precedente capoverso, con comunicazione scritta a tutti gli interessati, e ne garantisce il regolare svolgimento, il professore di prima fascia, o in mancanza, di seconda fascia, compreso tra gli aventi diritto al relativo voto con la maggiore anzianità nel ruolo (a parità di anzianità di ruolo prevale l'anzianità di età). La comunicazione agli aventi diritto al voto deve essere inviata almeno sessanta giorni prima della data delle votazioni nel caso dell'elezione del Rettore, almeno trenta giorni prima della data delle votazioni per l'elezione delle altre cariche. Nel caso dell'elezione del Rettore la comunicazione dell'indizione delle votazioni deve essere resa pubblica anche presso le altre Università italiane entro gli stessi termini temporali.

Le elezioni per la designazione dei Direttori di Dipartimento e delle rappresentanze dei docenti e del personale tecnico e amministrativo nel Senato accademico, ai sensi dell'articolo 26 del presente Statuto, sono indette dal Rettore, sentito l'organo in carica, con anticipo di almeno tre mesi rispetto alla scadenza del mandato, inviandone comunicazione scritta a tutti gli interessati.

Le elezioni per la designazione degli studenti nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nei Consigli di Dipartimento, nei Comitati di direzione delle Facoltà e delle Scuole e negli organi di governo del CIDiS sono indette di norma in un'unica tornata dal Rettore, sentita la Conferenza degli studenti, con anticipo di almeno tre mesi rispetto alla scadenza dei mandati, dandone adeguate forme di comunicazione agli interessati.

4. Le restanti norme che disciplinano lo svolgimento delle varie tornate elettorali sono stabilite nel Regolamento generale d'Ateneo e nei Regolamenti delle singole strutture.

Art. 63
Incompatibilità

1. E' fatto divieto ai componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione di ricoprire altre cariche accademiche - fatta eccezione per il Rettore, limitatamente alla contemporanea partecipazione al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione, e per i Direttori di Dipartimento, limitatamente al Senato accademico, qualora risultino eletti a farne parte ai sensi del comma 6 dell'articolo 26 del presente Statuto - nonché di essere componenti di altri organi dell'Università, salvo che del Consiglio di Dipartimento e, se Direttori di Dipartimento, dei Comitati di direzione delle Facoltà e Scuole. Valgono altresì nei loro confronti, pena la decadenza dalla carica, gli ulteriori divieti di cui al comma 1, lettera s), dell'articolo 2 della legge n. 240/2010.

La funzione di Rettore è incompatibile con qualunque altra carica nelle strutture didattico-scientifiche e di valutazione dell'Ateneo.

2. Non possono essere conferite altre cariche a chi sia Prorettore, Presidente o componente del Nucleo di valutazione, Direttore di Dipartimento, Presidente di Comitato di direzione di Facoltà o Scuola.

E' fatta salva la possibilità che il Presidente del Comitato di direzione della Facoltà medica venga designato quale Prorettore delegato ai rapporti con il Sistema sanitario.

3. Ai sensi del comma 11 dell'articolo 2 della legge n. 240/2010, l'elettorato passivo per le cariche accademiche previste ai sensi del presente Statuto è riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

4. L'ineleggibilità consecutiva a una carica, secondo le disposizioni di legge e del presente Statuto, permane per un periodo di tempo non inferiore alla durata naturale del relativo mandato.

Art. 64
Funzionamento degli organi

1. I mandati elettivi decorrono dall'inizio dell'anno accademico.

2. La durata dei mandati elettivi o su designazione in organi collegiali e in commissioni, ove non sia specificamente indicata nello Statuto o nel Regolamento di riferimento, è triennale.

3. In caso di cessazione anticipata del mandato per dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi o altro, si provvede al rinnovo entro quarantacinque giorni. Qualora la cessazione riguardi un rappresentante degli studenti nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nella Conferenza degli studenti, nei Consigli di Dipartimento, nei Comitati di direzione delle Facoltà e delle Scuole e negli organi di governo del CIDiS, subentra il primo dei non eletti nella medesima lista. Nelle more non è pregiudicata la validità della composizione dell'organo.

Qualora la cessazione anticipata riguardi il mandato di Rettore, le funzioni vicarie fino all'entrata in carica del nuovo eletto sono svolte dal Prorettore vicario, ovvero, in mancanza, dal professore di prima fascia in servizio presso l'Ateneo con la maggiore anzianità in ruolo.

Ove riguardi le cariche di Direttore di Dipartimento, di Presidente del Comitato di direzione di Facoltà e Scuola, di Presidente di Collegio didattico, di Coordinatore di dottorato di ricerca, di Direttore di scuola di dottorato, di Direttore di scuola di specializzazione, si provvede secondo le modalità definite dal Regolamento generale d'Ateneo e dai Regolamenti delle singole strutture.

L'assunzione in carica dei nuovi eletti avviene in corso d'anno. Nel caso in cui la cessazione anticipata abbia riguardato le cariche di Rettore, di Direttore di Dipartimento, di Presidente del Comitato di direzione di Facoltà e Scuola, di Presidente di Collegio didattico, di Coordinatore di dottorato di ricerca, di Direttore di scuola di dottorato, di Direttore di scuola di specializzazione, il mandato del neo-eletto ha la durata ordinaria prevista dallo Statuto per la rispettiva carica. Negli altri casi il mandato del neo-eletto dura fino al termine già previsto per la durata ordinaria dell'organo, e il periodo viene computato ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato e delle cariche.

In prima applicazione, qualora l'elezione dei componenti del Senato accademico abbia luogo in corso d'anno, la durata del mandato è quadriennale, fermo restando che lo scorcio di anno accademico nel corso del quale ha luogo l'elezione è considerato equivalente a tutti gli effetti ad un intero anno ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato e delle cariche.

4. La mancata designazione di membri di un organo collegiale non ne inficia il valido insediamento e funzionamento, purché sia raggiunto il *quorum* strutturale pari alla maggioranza assoluta dei componenti previsti.

5. Il Regolamento generale d'Ateneo e i Regolamenti dei singoli organi collegiali stabiliscono le modalità per il funzionamento degli stessi organi e per la determinazione dei relativi ordini del giorno.

Le adunanze degli organi collegiali sono valide quando gli aventi diritto siano stati convocati per iscritto nei termini previsti dal Regolamento di competenza e sia presente la maggioranza assoluta degli stessi, fatte salve le disposizioni per situazioni specifiche e le disposizioni particolari sulla presenza delle rappresentanze studentesche.

Salvo diverse disposizioni di legge o del presente Statuto, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

6. Decade dal mandato chiunque non partecipi per più di tre volte consecutive ovvero sia assente ingiustificato a un terzo delle sedute annuali degli organi di cui è membro eletto o designato e delle relative Commissioni istruttorie. La norma non si applica alle rappresentanze studentesche nei Consigli di Dipartimento e nei Comitati di direzione delle Facoltà e Scuole.

Art. 65
Termini per l'espressione di pareri interni

1. Nei casi in cui è richiesto il parere di un organo collegiale e questo non abbia provveduto entro sessanta giorni, salvo l'eventuale periodo di interruzione per esigenze istruttorie, l'organo responsabile della delibera o della emanazione dell'atto può procedere prescindendo dal parere stesso, ovvero reiterare la richiesta di parere, assegnando un ulteriore termine.

Art. 66
Indennità

1. L'indennità di funzione dovuta al Rettore è pari al trattamento economico del Direttore generale come determinato ai sensi della lettera n), comma 1, dell'articolo 2 della legge n. 240/2010, detratto l'equivalente della retribuzione iniziale del professore di prima fascia.
L'indennità di funzione onnicomprensiva dovuta ai componenti del Consiglio di amministrazione è pari al 25% dell'indennità dovuta al Rettore.

2. Il Consiglio d'amministrazione determina, in conformità alla normativa vigente, la misura delle indennità di funzione dovute in relazione all'assunzione di cariche accademiche e per lo svolgimento di particolari funzioni o responsabilità, nonché eventuali riduzioni del normale carico di servizio in relazione all'assunzione delle stesse.

Art. 67
Calendario accademico

1. L'anno accademico, fatti salvi i vincoli di carattere nazionale, ha inizio il primo di ottobre. Tutti i mandati elettivi e i termini per le immatricolazioni, le iscrizioni e i trasferimenti degli studenti e per il calendario accademico fanno riferimento a questa medesima data. La data d'avvio dei corsi è stabilita dalle singole Facoltà e Scuole, previo parere dei Consigli dei Dipartimenti referenti principali, o comunque responsabili, dei relativi corsi di studio.

Art. 68
Norme transitorie

1. Il presente Statuto entra in vigore nei termini indicati all'articolo 12.
L'Università è tenuta ad uniformarsi alle relative disposizioni e ad adeguare i Regolamenti d'Ateneo entro l'inizio dell'anno accademico immediatamente successivo all'entrata in vigore dello Statuto e comunque entro 180 giorni.
I Regolamenti delle strutture devono essere uniformati entro i successivi 180 giorni.
Sono fatte salve le procedure derivanti dall'applicazione dei Regolamenti emanati prima dell'entrata in vigore dello Statuto ai sensi delle disposizioni della legge n. 240/2010.

2. Le procedure per la costituzione degli organi come previsti dalla nuova normativa sono avviate nei termini indicati dal comma 8 dell'articolo 2 della legge 240/2010 e si concludono non oltre la scadenza di cui al secondo capoverso del precedente comma. Gli organi in carica cessano il loro mandato con l'entrata in funzione dei nuovi organi anche in corso d'anno. Il periodo in carica fino all'inizio del nuovo anno accademico viene computato ai fini della durata del mandato.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 25, comma 2, all'articolo 26, comma 9, e all'articolo 27, commi 5 e 8, sui limiti del mandato del Rettore e dei componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, sono considerati anche i periodi già espletati nella carica presso l'Ateneo alla data di entrata in vigore del presente Statuto, ai sensi del comma 10 dell'articolo 2 della legge 240/2010.

4. Per le cariche di Presidente di Comitato di direzione di Facoltà o Scuola e di Presidente di Collegio didattico e per i relativi mandati non vengono computati i periodi eventualmente già espletati, rispettivamente, come Presidi di Facoltà ovvero Presidenti di Consiglio di coordinamento didattico.

Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 38 sui limiti del mandato dei Direttori di Dipartimento, i mandati in corso al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto non vengono computati.

La disposizione prevista al precedente comma 3 è estesa ai mandati dei Direttori delle scuole di dottorato, dei Coordinatori dei dottorati di ricerca e dei Direttori delle scuole di specializzazione.

5. Nelle more della designazione delle rappresentanze studentesche nei Consigli di Dipartimento costituiti ai sensi della nuova normativa, partecipano ai suddetti Consigli gli studenti in carica presenti, ai sensi della previgente normativa, nei Consigli di coordinamento didattico dei corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico della cui gestione il Dipartimento sia referente principale o comunque responsabile, anche nella forma associata prevista dal comma 4 dell'articolo 39. Limitatamente a questi ultimi casi, i rappresentanti optano per il Consiglio di Dipartimento al quale intendono afferire.

6. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente Statuto, si provvede alla costituzione dei Dipartimenti ai sensi delle norme ivi previste. L'elenco dei Dipartimenti dell'Università degli Studi di Milano, allegato allo Statuto, è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.

Art. 69
Norme abrogative

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Statuto è abrogato lo Statuto dell'Ateneo, emanato con decreto rettorale 28 maggio 1996, registrato al numero 168206, e successive modifiche, fatti salvi gli effetti dell'articolo 56.

2. Entro i termini di cui al comma 1 dell'articolo 68, sono soppresse tutte le norme interne e le disposizioni in precedenza emanate in contrasto con quanto disposto dal presente Statuto e da quanto previsto dai successivi Regolamenti.

12A03417

UNIVERSITÀ DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 9 marzo 2012.

Emanazione dello Statuto.

IL RETTORE

Vista la legge n. 168/1989 (Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica), con particolare riferimento all'art. 6 (Autonomia delle università) commi 9, 10 e 11;

Visto lo Statuto di Autonomia dell'Università degli Studi di Pavia, emanato con decreto rettorale 12 settembre 1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge n. 240/2010 (Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario) con particolare riferimento all'art. 2 (Organi e articolazione interna delle università);

Richiamato il decreto rettorale n. 343/2011, prot. n. 6038, del 15 febbraio 2011, di istituzione della commissione ai sensi dell'art. 2 (Organi e articolazione interna delle università) comma 5 della legge 240/2010, avente il compito di revisionare lo Statuto dell'Università di Pavia;

Richiamati il decreto rettorale n. 374/2011 del 22 febbraio 2011 e il decreto rettorale n. 1357/2011 del 22 giugno 2011 di modificazione della Commissione di cui sopra;

Richiamato il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione del 18 luglio 2011 in ordine al nuovo Statuto dell'Università di Pavia, emanato in attuazione delle disposizioni di cui alla legge n. 240/2010;

Richiamata la delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2011 di approvazione del nuovo Statuto dell'Università di Pavia, emanato in attuazione delle disposizioni di cui alla legge n. 240/2010;

Richiamata la nota prot. n. 28730 del 26 luglio 2011 con la quale l'Università provvedeva a trasmettere al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) il testo dello Statuto approvato dal Senato Accademico con parere favorevole del Consiglio di Amministrazione;

Richiamata la nota di risposta del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) prot. n. 5006 del 23 novembre 2011, con la quale venivano formulati alcuni rilievi allo Statuto dell'Università di Pavia approvato il 18 luglio 2011, nonché invitata l'Università a provvedere al recepimento degli stessi allo scopo di concludere positivamente l'*iter* normativo previsto per l'entrata in vigore delle nuove disposizioni statutarie;

Richiamato il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione il 28 febbraio 2012 in ordine allo Statuto dell'Università di Pavia riformulato tenuto conto dei rilievi espressi dal MIUR nonché sulla base di quanto emerso dalla Conferenza di Ateneo del 16 febbraio 2012;

Richiamata la delibera del Senato Accademico del 28 febbraio 2012 di approvazione dello Statuto dell'Università di Pavia;

Decreta:

Art. 1.

È emanato lo Statuto di autonomia dell'Università degli Studi di Pavia, di cui all'allegato n. 1 costituente parte integrante e sostanziale della presente decreto.

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno successivo l'avvenuta pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Pavia, 9 marzo 2012

Il rettore: STELLA

Allegato n.1

STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Art. 1
Finalità istituzionali

1. L'Università degli Studi di Pavia, in seguito denominata Università, è un'istituzione pubblica, sede primaria di libera ricerca e di libera formazione nell'ambito del proprio ordinamento. Nel solco della sua consolidata tradizione di Ateneo pluridisciplinare, è luogo di elaborazione, trasmissione e apprendimento critico del sapere; congiungendo organicamente ricerca e didattica, organizza e sviluppa la ricerca scientifica e assicura e coordina lo svolgimento dell'attività didattica in funzione della preparazione culturale e professionale degli studenti.

2. Nell'ambito di tali finalità e nel rispetto della sua antica vocazione europea e internazionale, l'Università favorisce e attua forme di collaborazione con altre Università, con le istituzioni statali e sovranazionali, con enti pubblici e privati, con centri scientifici e culturali, nazionali e internazionali, anche attraverso accordi di programma, per il conseguimento di ogni obiettivo che concorra allo sviluppo culturale, scientifico, tecnologico ed economico del Paese.

Art. 2
Principi ispiratori

1. L'Università riconosce e garantisce la libertà di ricerca e di insegnamento come espressione fondamentale della libertà di manifestazione del pensiero, come strumento essenziale per il progresso e la diffusione della cultura e come mezzo necessario per il raggiungimento delle sue finalità istituzionali, nel rispetto dei principi di autonomia.

2. L'Università riconosce l'importanza della partecipazione dei membri della comunità accademica alla sua vita istituzionale, nel rispetto dei ruoli e delle responsabilità di ciascuno.

3. L'Università garantisce l'accesso ai servizi scientifici, didattici e amministrativi secondo quanto previsto dal presente Statuto e senza alcuna discriminazione.

4. L'Università favorisce l'affermazione di una propria identità come comunità di docenti, personale tecnico-amministrativo, studenti e si impegna a creare un ambiente di studio, di ricerca e di servizi il cui fine è la formazione dei giovani, come persone e futuri professionisti, nonché il progresso delle scienze e del sapere.

5. L'Università opera le proprie scelte di programmazione didattica e scientifica basandosi su rigorosi e trasparenti processi di valutazione, attraverso gli organi competenti, dell'attività dei singoli e delle strutture.

6. L'Università promuove la propria dimensione internazionale attraverso mobilità dei docenti e degli studenti, programmi integrati di studio, iniziative di cooperazione interuniversitaria per attività di studio e di ricerca e attivazione di insegnamenti e corsi di studio in lingua straniera.

7. L’Università favorisce la parità di genere nella composizione degli organi.

8. In accordo con la sua storia, l’Università afferma la residenzialità degli studenti e dei docenti come valore essenziale nel processo educativo e formativo; riconosce il ruolo fondamentale dei collegi universitari pubblici e dei collegi legalmente riconosciuti, ivi compresi i collegi storici; promuove la collaborazione con essi, anche attraverso forme di consultazione continuativa.

Art. 3
Impostazione e organizzazione

1. L’Università ha piena capacità di diritto pubblico e privato, che esercita per il perseguimento dei propri fini istituzionali.

2. L’Università svolge un servizio pubblico ispirandosi a principi di qualità, gestendo con responsabilità la propria autonomia e basandosi sulla semplificazione dei processi organizzativi, sulla trasparenza e sull’accessibilità delle informazioni, anche allo scopo di favorire forme diffuse di controllo; imposta le proprie attività su criteri di efficienza, efficacia, economicità, promozione del merito, anche sulla base delle migliori esperienze diffuse a livello nazionale e internazionale, nel rispetto e nell’ottica del perseguimento degli obiettivi e degli indirizzi strategici per il sistema universitario, come definiti a livello internazionale, nazionale e di Ateneo.

3. La verifica dell’applicazione dei criteri di cui al comma precedente, nella didattica, nella ricerca e nei servizi, viene attuata mediante gli strumenti del controllo, della rendicontazione e della valutazione. Ai risultati della valutazione è collegata la politica di distribuzione delle risorse.

4. L’Università assume la programmazione triennale e il correlato bilancio pluriennale come strumento per il governo delle sue attività istituzionali, nel rispetto della legislazione vigente e dei principi di autonomia e responsabilità degli organismi di cui al titolo 3.

5. Tutte le strutture scientifiche e didattiche, di servizio e organizzative sono parte del processo di programmazione, controllo, rendicontazione e valutazione, secondo gli indicatori fissati a livello internazionale, nazionale e di Ateneo.

6. L’Università può stipulare contratti e convenzioni, nonché partecipare ad altre forme associative; può inoltre accettare contributi e sovvenzioni per lo svolgimento di attività istituzionali e di servizio.

7. La partecipazione al governo dell’Università è regolamentata sulla base dell’ordinamento universitario e del presente Statuto.

Art. 4
Codice etico e organismi di garanzia

1. L’Università adotta il Codice etico della comunità universitaria.

2. Il Codice etico, in conformità ai valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali e l’accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell’istituzione di appartenenza. Le norme sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, a regolare i casi di conflitto di interesse e di proprietà intellettuale.

3. In caso di violazione del Codice etico, la Commissione di garanzia, istituita dal Codice etico, può richiedere al Rettore di proporre al Senato accademico l'adozione dei seguenti provvedimenti: richiamo riservato; biasimo comportamentale con deposito degli atti nel fascicolo personale dell'interessato, nei casi di violazione grave o reiterata delle disposizioni del Codice etico.

4. Ove la condotta integri anche un illecito disciplinare prevale la competenza degli organi deputati ai procedimenti disciplinari a norma dell'art. 10 della legge n. 240/2010.

5. È istituito il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, con la composizione e la competenza previste dalla disciplina generale.

6. La composizione e le modalità di funzionamento dei suddetti organismi di garanzia, come anche del Garante dei diritti degli studenti di cui all'articolo 7, sono disciplinate da appositi regolamenti di Ateneo nel rispetto delle norme di legge vigenti.

Art. 5

Servizi didattici, sussidi e attività integrative

1. L'Università, nell'ambito della propria autonomia e nel rispetto degli ordinamenti nazionali, può attivare corsi di studio per ciascuno dei livelli previsti dalle leggi vigenti, corsi di dottorato di ricerca, corsi di formazione, di tirocinio e di aggiornamento rilasciando propria certificazione nonché servizi didattici integrativi di quelli previsti obbligatoriamente per legge, anche in collaborazione con istituzioni e con enti pubblici e privati.

2. L'Università promuove la collaborazione con i collegi universitari pavesi ai fini dell'integrazione della propria offerta formativa.

3. L'Università può, a integrazione degli interventi previsti dalla normativa vigente, istituire premi e borse di studio per studenti meritevoli, laureati, dottori di ricerca; istituire premi di operosità scientifica e incentivi, anche economici, per il costante miglioramento della qualità della didattica, della ricerca e dei servizi, concedere contributi per consentire lo scambio di docenti, collaboratori di ricerca, tecnici e studenti con altre Università italiane o estere, secondo le norme fissate dal Regolamento generale di Ateneo.

4. L'Università può realizzare e gestire, anche direttamente, strutture logistiche per l'ospitalità di docenti, collaboratori di ricerca, tecnici e studenti inseriti in programmi di collaborazione e mobilità nazionali e internazionali, nonché degli allievi di attività di formazione post-laurea; può altresì promuovere e gestire, anche direttamente, ogni iniziativa volta all'attuazione del diritto allo studio universitario.

5. L'Università promuove e sostiene attività ricreative, sportive e di socializzazione degli studenti e del personale universitario nonché manifestazioni culturali, anche in collaborazione con altre istituzioni o enti pubblici e privati.

Art. 6

Rapporti con enti e istituzioni

1. L'Università riconosce l'esigenza di una collaborazione con la Regione, gli enti e le istituzioni locali, nell'osservanza delle rispettive autonomie e finalità, per lo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.

2. L'Università promuove in modo autonomo o collabora con altri enti alla costituzione di comitati etici indipendenti o di commissioni tecnico-scientifiche ove l'esercizio di attività assistenziali o di ricerca biomedica lo renda opportuno.

3. L'Università cura il mantenimento di rapporti istituzionali con associazioni ed enti pubblici o privati al fine di aggiornare i *curricula* formativi e di favorire l'inserimento dei propri laureati nel mondo del lavoro.

4. L'Università promuove le relazioni con altre Università e istituzioni di cultura e di ricerca nazionali e internazionali, in primo luogo con l'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia; favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private e con quelle del terzo settore, con le formazioni sociali, con le imprese e le altre forze produttive, in quanto strumenti di diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica, occasione di verifica e di arricchimento delle proprie conoscenze e momento di crescita della formazione accademica e professionale degli studenti e del personale.

Art. 7

Garante dei diritti degli studenti

1. Il Garante dei diritti degli studenti vigila, nell'interesse e su istanza degli studenti, sulla corretta applicazione della disciplina relativa alla didattica, al diritto allo studio e alla carriera degli studenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Il Garante, su istanza degli studenti, vigila altresì affinché vengano adottate le necessarie misure a tutela della rappresentanza studentesca negli organi accademici, con particolare riguardo all'accesso ai documenti amministrativi, nei limiti di legge e in quanto necessario all'espletamento del mandato.

3. Il Garante è nominato dal Senato accademico su proposta del Rettore e l'incarico ha durata triennale.

4. La nomina del Garante deve avvenire tra soggetti esterni all'Ateneo che, per preparazione e per provata esperienza, diano garanzie di competenza giuridico-amministrativa e di imparzialità e indipendenza di giudizio.

5. Il Garante presenta al Senato accademico una relazione annuale sull'attività svolta.

Titolo 2
Organi centrali

Art. 8
Il Rettore

1. Il Rettore è il rappresentante legale dell'Università e svolge funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche, assumendo la responsabilità del perseguimento delle finalità dell'Università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.

2. Il Rettore:
a) convoca e presiede il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione, assicurando a ciascun organo la più ampia, tempestiva e trasparente informazione sull'attività dell'altro e garantendo l'esecuzione delle rispettive deliberazioni;
b) emana lo Statuto e i regolamenti di competenza;
c) propone al Consiglio di amministrazione il documento di programmazione triennale di Ateneo, il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e ogni altro atto programmatorio annuale o pluriennale previsto dalla normativa vigente, tenuto conto del parere espresso dal Senato accademico;
d) propone al Consiglio di amministrazione il conferimento dell'incarico al Direttore generale, sentito il parere del Senato accademico;
e) stipula le convenzioni e i contratti per i quali lo Statuto e i regolamenti non stabiliscano una diversa competenza;
f) indice almeno ogni due anni una Conferenza di Ateneo aperta a tutte le componenti, per illustrare le attività, i programmi e le prospettive dell'Università;
g) vigila, anche mediante deleghe, sul funzionamento delle strutture e dei servizi dell'Università, ai fini dell'adozione di criteri organizzativi che ne migliorino la qualità e l'efficienza, fornendo gli opportuni indirizzi al Direttore generale;
h) esercita l'autorità di vigilanza e avvia il procedimento per le violazioni del codice etico e il procedimento disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori;
i) irroga i provvedimenti disciplinari non superiori alla censura;
l) assume gli atti riservati dalla legge alla sua competenza;
m) esercita ogni altra attribuzione demandatagli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo e ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi statutari.

3. Il Rettore assume con proprio decreto, per motivi d'urgenza, gli atti di competenza del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, quando non risulti possibile procedere alla loro tempestiva convocazione. Il decreto è sottoposto a ratifica dell'organo competente nella prima seduta successiva, da effettuarsi non oltre trenta giorni utili dall'emanazione del decreto.

4. Il Rettore nomina con proprio decreto tra i professori di prima fascia a tempo pieno il ProRettore vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento in tutte le sue funzioni e la cui firma

fa fede dell'assenza o dell'impedimento del Rettore. Il ProRettore vicario partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione presiedute dal Rettore ed esercita inoltre le funzioni delegategli dal Rettore. Il ProRettore vicario esercita altresì le funzioni di Rettore in caso di cessazione anticipata dall'ufficio da parte del Rettore in carica, fino all'assunzione della carica da parte del nuovo eletto. La carica di ProRettore vicario può essere revocata con decreto del Rettore ed è incompatibile con ogni altra carica istituzionale dell'Università e dei suoi enti strumentali.

5. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Rettore può avvalersi di ProRettori e Delegati da lui scelti tra i docenti di ruolo dell'Università e nominati con proprio decreto, nel quale sono precisati i compiti e gli ambiti di competenza. ProRettori e Delegati rispondono direttamente al Rettore del loro operato. Su argomenti relativi agli ambiti di competenza, i ProRettori e i Delegati, su proposta del Rettore, possono far parte delle commissioni istruttorie degli organi dell'Università e possono essere invitati alle sedute del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione. I ProRettori possono avere delega alla firma degli atti relativi agli ambiti di rispettiva competenza. Le funzioni di ProRettore e Delegato sono incompatibili con la qualità di componente del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione; la carica di ProRettore e Delegato può essere revocata dal Rettore con decreto e in ogni caso decade con la cessazione dall'ufficio del Rettore che ha disposto la nomina.

6. Il Rettore dura in carica sei anni e il mandato non è rinnovabile.

Art. 9

Elezione del Rettore

1. Il Rettore viene eletto tra i professori di prima fascia a tempo pieno in servizio presso l'Università di Pavia o altra università italiana.

2. L'elettorato attivo spetta:
a) ai professori di ruolo e ai ricercatori;
b) agli studenti che siano componenti del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione, dei Comitati direttivi delle Facoltà e dei Consigli di Dipartimento;
c) agli studenti che siano componenti dei Consigli didattici, calcolando il cinquanta per cento dei voti validamente espressi, con arrotondamento per eccesso;
d) al personale tecnico-amministrativo, calcolando il venticinque per cento dei voti validamente espressi, con arrotondamento per eccesso;
e) ai rappresentanti dei titolari di assegni di ricerca nei Consigli di Dipartimento.

3. La disciplina e le modalità del procedimento elettorale sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

4. I candidati alla carica di Rettore indicano nel proprio programma i criteri di scelta nella nomina, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge n. 240/2010, dei componenti del Consiglio di amministrazione, non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo, di cui all'articolo 13, comma 1.

Art. 10

Senato accademico

1. Il Senato accademico esercita tutte le competenze relative alla programmazione, allo sviluppo, al coordinamento e alla valutazione dell'attività didattica e di ricerca, nel rispetto delle attribuzioni dei Dipartimenti, delle Facoltà, del Nucleo di Valutazione e del Consiglio di amministrazione.

2. Il Senato accademico, in particolare:
a) a maggioranza assoluta dei suoi componenti, approva lo Statuto e il Regolamento generale di Ateneo e ogni loro successiva modifica;
b) previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, approva il codice etico, il regolamento in tema di chiamate dei ricercatori e dei professori di ruolo e i regolamenti in materia di didattica e di ricerca, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle Facoltà;
c) esprime al Consiglio di amministrazione parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale, sul conto consuntivo e sul piano triennale per l'edilizia;
d) definisce i criteri per la valutazione triennale dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale dei docenti, anche ai fini delle attribuzioni di scatto stipendiale da parte del Consiglio di amministrazione;
e) determina, per quanto di competenza, i criteri per la stipula di contratti e convenzioni e per l'attuazione dei programmi nazionali e internazionali di cooperazione;
f) esprime parere obbligatorio sul conferimento dell'incarico al Direttore generale;
g) su proposta del Rettore, procede alla nomina del Garante dei diritti degli studenti;
h) su proposta del Rettore, decide sulle violazioni del codice etico che non rientrino nella competenza del Collegio di disciplina;
i) assume ogni atto riservato alla sua competenza dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.

3. Il Senato accademico, nella sua opera di coordinamento, impulso e razionalizzazione, formula proposte e pareri in materia di didattica, ricerca e servizi agli studenti, tenuto conto delle proposte dei Dipartimenti nei loro piani di sviluppo, anche con riferimento al documento di programmazione triennale di Ateneo. In particolare:
a) esprime al Consiglio di amministrazione parere obbligatorio sull'attivazione, la modifica o la soppressione dei corsi e delle sedi;
b) propone al Consiglio di amministrazione l'attivazione, la modifica o la soppressione dei Dipartimenti e delle Facoltà, nei casi di attivazione o modifica dei Dipartimenti valutando la congruità numerica dei docenti e la pertinenza dei settori scientifico-disciplinari in essi rappresentati e, nei casi delle Facoltà, acquisito il parere favorevole dei Dipartimenti afferenti;
c) su proposta dei Dipartimenti o su proposta delle Facoltà sentiti i Dipartimenti afferenti, istituisce i Consigli didattici di cui all'articolo 30;
d) approva la richiesta di un docente di trasferimento da un Dipartimento a un altro, acquisito il parere dei Dipartimenti interessati;
e) esprime al Consiglio di amministrazione parere obbligatorio sui criteri per la ripartizione delle risorse destinate alla didattica e alla ricerca;
f) esprime al Consiglio di amministrazione parere obbligatorio in merito alle proposte di avvio del procedimento per la chiamata di ricercatori e di professori di ruolo formulate dai Dipartimenti con adeguata motivazione;
g) esprime al Consiglio di amministrazione parere obbligatorio sulle proposte di chiamata di ricercatori e di professori di ruolo formulate dai Dipartimenti.

4. Il Senato accademico può costituire commissioni per lo studio e l'istruttoria di questioni inerenti a specifiche materie nonché commissioni consultive di Ateneo in tema di ricerca e didattica.

5. Il Senato accademico, a maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, può proporre al corpo elettorale una mozione di sfiducia al Rettore, se decorsi almeno due anni dall'inizio del suo mandato, nelle forme stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

6. Alle riunioni del Senato accademico partecipa, senza diritto di voto, il Direttore generale, che svolge anche le funzioni di segretario.

7. Il Senato accademico dura in carica tre anni accademici, salvo che per i rappresentanti degli studenti, il cui mandato ha durata biennale. I suoi componenti possono essere rieletti consecutivamente una sola volta.

Art. 11

Composizione del Senato accademico

1. Il Senato accademico è costituito dal Rettore, da ventuno docenti di ruolo compresi i ricercatori a tempo determinato, da due rappresentanti eletti dal personale tecnico-amministrativo e da cinque rappresentanti eletti dagli studenti, di cui uno iscritto a un dottorato di ricerca e quattro iscritti a corsi di laurea o di laurea magistrale.

2. I rappresentanti dei docenti sono eletti da tre collegi elettorali corrispondenti alle tre macroareee definite dal Regolamento generale di Ateneo, nella misura di sette senatori per ciascun collegio. Per ciascuna macroarea devono essere soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni: l'elezione di almeno un rappresentante per ogni area scientifico-disciplinare di Ateneo in cui la macroarea si articola; l'elezione di almeno un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore; l'elezione di almeno tre e non più di quattro direttori di Dipartimento.

3. A esclusione dei direttori di Dipartimento, l'elezione dei rappresentanti dei docenti è preceduta da una formalizzazione delle candidature. Le modalità di elezione delle componenti del Senato accademico sono disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 12

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione svolge funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività dell'Ateneo.

2. Il Consiglio di amministrazione, in particolare, previo parere obbligatorio del Senato accademico:
a) su proposta del Rettore, approva il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo, il documento di programmazione triennale, il piano triennale per l'edilizia e ogni altro atto programmatorio annuale o pluriennale previsto dalla normativa vigente;
b) adotta il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
c) su proposta del Rettore, conferisce l'incarico al Direttore generale;
d) approva le proposte di avvio del procedimento per la chiamata di ricercatori e di professori di ruolo formulate dai Dipartimenti con adeguata motivazione;
e) approva le proposte di chiamata di ricercatori e di professori di ruolo formulate dai Dipartimenti;
f) delibera l'attivazione, la modifica o la soppressione dei corsi e delle sedi.

3. Il Consiglio di amministrazione, inoltre:
a) delibera sulle proposte del Senato accademico in merito all'attivazione, la modifica o la soppressione dei Dipartimenti e delle Facoltà;
b) previa formulazione da parte del Senato accademico dei criteri da utilizzare, delibera sulle attribuzioni di scatto stipendiale dei docenti sulla base delle valutazioni triennali dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale trasmesse dal Nucleo di Valutazione;
c) adotta i provvedimenti relativi alle tasse e ai contributi a carico degli studenti;
d) adotta i provvedimenti disciplinari o dispone l'archiviazione del procedimento nei confronti dei professori e ricercatori;
e) approva i contratti e le convenzioni di sua competenza;

f) assume ogni atto riservato alla sua competenza dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.

4. Ferme le indennità e i compensi dovuti in base alla normativa vigente e le competenze in merito riservate ad altri organi, il Consiglio di amministrazione, sentito il Collegio dei revisori dei conti, individua le figure e gli incarichi cui attribuire indennità di funzione e compensi, entro i limiti stabiliti dalla normativa in materia e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

5. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni salvo che per i rappresentanti degli studenti, il cui mandato ha durata biennale. I suoi componenti possono essere rieletti consecutivamente una sola volta.

6. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Direttore generale, che svolge anche le funzioni di segretario.

Art. 13

Composizione del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è costituito dal Rettore, che lo presiede; da tre membri, italiani o stranieri, esterni e non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo nei tre anni precedenti la loro designazione e per tutta la durata dell'incarico, nominati dal Rettore acquisito il parere obbligatorio del Senato accademico, che lo esprime previa verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 2; da due rappresentanti eletti dagli studenti; da cinque membri della comunità universitaria, scelti dal Senato accademico, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 2 e individuazione di una rosa di nominativi pari al doppio dei componenti da nominare, tra esponenti del personale docente e del personale tecnico-amministrativo che, a seguito di avviso pubblico, abbiano presentato la propria candidatura accompagnata da idoneo curriculum.

2. I tre componenti esterni e i cinque componenti interni ai ruoli dell'Ateneo devono risultare in possesso di comprovata esperienza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello, maturata anche in istituzioni di cultura, di ricerca e di formazione superiori, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale.

3. Per ciascuna componente dei membri del Consiglio di amministrazione va assicurato il rispetto del principio costituzionale della pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso ai pubblici uffici.

Art. 14

Incompatibilità e decadenza

1. I componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione non possono ricoprire ruoli o incarichi in organi dell'Università o in suoi enti strumentali su delega del Rettore, con esclusione del Rettore limitatamente al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione e dei direttori di Dipartimento rispetto al Senato accademico.

2. I componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione non possono essere membri del Collegio dei revisori dei conti, del Nucleo di valutazione e del Collegio di disciplina, né possono rivestire il ruolo di direttore o presidente delle Scuole di specializzazione o di componente del relativo consiglio di amministrazione.

3. I componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, ivi compreso il Rettore, per la durata del mandato non possono assumere incarichi di natura politica o ricoprire la carica di

rettore o di componente del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università italiane, statali, non statali e telematiche, né possono svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie presso il Ministero e l'ANVUR.

4. I componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione decadono dalle loro funzioni qualora, nel corso di un anno accademico, risultino assenti a più del quaranta per cento delle sedute dell'organo di appartenenza. La decadenza è deliberata dal Rettore.

Art. 15

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Rettore, con proprio decreto, nomina un Collegio dei revisori composto da tre membri effettivi più due supplenti così individuati: un membro effettivo, con funzioni di Presidente, scelto dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; un membro effettivo e uno supplente designati dal MIUR; un membro effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2. Almeno due dei componenti effettivi devono essere iscritti al registro dei revisori contabili.

3. L'incarico non può essere conferito a personale dipendente dell'Università degli Studi di Pavia.

4. Non può essere componente del Collegio dei revisori chi sia coniuge, parente o affine entro il quarto grado di dipendenti in servizio nell'Università o di componenti del Consiglio di amministrazione e chi abbia in corso o abbia ricevuto, entro i dodici mesi precedenti alla nomina, incarichi professionali o di consulenza dall'Università.

5. Il Collegio resta in carica quattro anni. I componenti non sono revocabili, salvo grave inadempienza ai propri doveri.

6. L'incarico può essere rinnovato per una sola volta.

7. Il collegio dei revisori, secondo quanto previsto nel Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Università, esprime parere sulla proposta di bilancio preventivo annuale e triennale e attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del Consiglio di amministrazione. Nell'adempimento di tali funzioni, il Collegio vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

8. Nella relazione al conto consuntivo il Collegio può esprimere rilievi e formulare proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, efficacia ed economicità della gestione.

Art. 16

Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione è formato da sette membri di elevata qualificazione professionale, il cui *curriculum* viene pubblicato nel sito internet dell'Ateneo.

2. Di essi quattro sono esterni all'Ateneo, nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. Partecipano alle riunioni del Nucleo di valutazione

due rappresentanti degli studenti, uno di area scientifica e uno di area umanistica, eletti tra gli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea e di laurea magistrale.

3. Alle riunioni del Nucleo partecipa il responsabile della struttura di supporto al Nucleo medesimo, o un suo delegato, con funzioni di segretario.

4. I componenti del Nucleo sono nominati dal Rettore, sentito il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione.

5. I componenti del Nucleo designano al proprio interno il Presidente, che rappresenta il Nucleo e cura l'esecuzione delle delibere adottate.

6. I componenti del Nucleo restano in carica per tre anni, salvo che i rappresentanti degli studenti, il cui mandato ha durata biennale. Essi possono essere confermati una sola volta consecutivamente.

7. Il Nucleo opera in posizione di autonomia rispetto agli organi accademici.

8. Il Nucleo promuove il potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell'efficacia delle attività dell'Ateneo, anche avvalendosi dei contributi provenienti dalle Commissioni paritetiche di cui all'articolo 31 del presente Statuto.

9. Il Nucleo verifica la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base dei criteri proposti dal Senato accademico e degli indicatori individuati dalle Commissioni paritetiche; verifica l'attività di ricerca svolta dai Dipartimenti e la congruità del *curriculum* scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento stipulati in base all'articolo 23, comma 1, legge 29 gennaio 2011, n. 240; svolge, in raccordo con l'attività dell'ANVUR, le funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

10. Il Nucleo svolge ogni altra attività a esso attribuita da specifiche norme.

11. Il Nucleo di valutazione ha la possibilità di accedere alle fonti informative in possesso degli uffici centrali e delle strutture periferiche dell'Ateneo, può richiedere informazioni supplementari e può sentire, anche su loro richiesta, i responsabili delle diverse strutture.

Art. 17
Direttore generale

1. Il Direttore generale è scelto tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale nel settore pubblico o privato con funzioni dirigenziali. La sua nomina compete al Consiglio di amministrazione su proposta motivata del Rettore, sentito il Senato accademico.

2. Il contratto del Direttore generale è a tempo determinato di diritto privato, di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile. In caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico, questi è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto.

3. La revoca dell'incarico di Direttore generale è disposta con atto motivato dal Consiglio di amministrazione per gravi irregolarità o inefficienza dell'azione amministrativa, previa contestazione all'interessato e con diritto dello stesso a far conoscere le proprie ragioni.

4. Il Direttore generale nomina un Direttore generale vicario tra i dirigenti amministrativi dell'Ateneo o, in assenza di questi, tra i funzionari amministrativi più alti in grado, che sostituisce il Direttore generale in caso di assenza o impedimento. Il Direttore generale vicario decade con il Direttore generale.

5. Ferme restando le attribuzioni proprie degli altri organi accademici, il Direttore generale, sulla base degli indirizzi forniti dal Rettore e dal Consiglio di amministrazione, è responsabile della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo e delle risorse strumentali e finanziarie.

6. Il Direttore generale, in quanto responsabile della legittimità, dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'attività amministrativa dell'Ateneo, partecipa alle riunioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione con diritto di intervento e senza diritto di voto.

7. In particolare il Direttore generale:
a) formula proposte ed esprime pareri agli organi di governo relativamente alle materie di propria competenza;
b) provvede all'organizzazione complessiva delle risorse e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo e ha la responsabilità della gestione organizzativa, amministrativa, finanziaria e tecnica, con potere di adozione degli atti di competenza, negoziali e di spesa, anche a rilevanza esterna, esplicando un'attività generale di direzione, coordinamento e controllo;
c) ha autonomi poteri di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio, per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo;
d) presenta annualmente al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione una relazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti nonché un piano operativo per l'anno successivo nell'ambito della programmazione triennale, sulla base degli obiettivi strategici definiti dagli organi di governo e delle risorse a tale scopo stanziate;
e) cura l'attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive generali definiti dagli organi di governo, coordinando le attività dei dirigenti e titolari di funzioni equiparate e valutandone annualmente i risultati;
f) adotta gli atti relativi all'organizzazione generale degli uffici di livello dirigenziale, può delegare l'esercizio di proprie funzioni ai dirigenti in servizio presso l'Ateneo, per esigenze specifiche e nei limiti di legge e stabilisce la retribuzione di posizione e quella di risultato dei dirigenti, sulla base dello stanziamento di bilancio approvato dal Consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme in vigore;
g) propone al Consiglio di amministrazione il programma complessivo delle risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dell'attività amministrativa e tecnica complessiva dell'Ateneo, anche ai fini dell'elaborazione del documento di programmazione triennale;
h) esercita ogni altro compito attribuitogli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.

Titolo 3

Dipartimenti e Facoltà

Art. 18

Dipartimento

1. Il Dipartimento è la struttura organizzativa primaria dell'Ateneo, preposta allo svolgimento della ricerca scientifica e dell'attività didattica e formativa.

2. Ogni Dipartimento è istituito all'interno di una delle tre macroaree definite dal Regolamento generale di Ateneo e copre, in misura totale o prevalente, una delle aree scientifico-disciplinari di cui al d.m. 29 luglio 2011 n. 336, con la possibilità di includere settori scientifico-disciplinari di altre aree quando ciò sia giustificato da comprovate esigenze della ricerca scientifica e della didattica.

3. L'attivazione, la modifica o la soppressione di un Dipartimento è deliberata dal Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico.

4. Nella delibera di costituzione o modifica del Dipartimento è indicato l'elenco dei settori scientifico-disciplinari afferenti in relazione ai quali il Dipartimento è autorizzato a proporre procedure di chiamata di ricercatori e di professori di ruolo. Il medesimo elenco è riportato nel regolamento di Dipartimento, che è sottoposto all'approvazione del Senato accademico.

5. Il Dipartimento è costituito da un numero di professori di ruolo, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato non inferiore alle 35 unità.

6. Ogni professore di ruolo, ricercatore di ruolo e ricercatore a tempo determinato afferisce a un solo Dipartimento, in cui è già rappresentato il settore scientifico-disciplinare di appartenenza. La richiesta di afferenza a un Dipartimento che non comprenda il settore scientifico-disciplinare di appartenenza deve essere giustificata da comprovate motivazioni di collaborazione scientifica e didattica. L'approvazione del Senato accademico, su conforme richiesta del Dipartimento interessato, può prevedere anche l'inclusione del settore in questione nell'elenco e nel regolamento di cui al comma 4.

7. È considerato funzionalmente afferente al Dipartimento anche il personale tecnico-amministrativo destinato dall'Amministrazione a prestarvi servizio. La struttura tecnico-amministrativa del Dipartimento dipende dal Direttore generale.

Art. 19

Competenze e organizzazione

1. Il Dipartimento:
a) promuove e coordina la ricerca scientifica e le attività, anche rivolte all'esterno, a essa correlate o accessorie, rendendo disponibili le strutture, i servizi e le strumentazioni necessarie all'attività di ricerca;
b) concorre, sulla base di criteri di razionalità e di efficienza, all'organizzazione delle attività didattiche e formative, anche rivolte all'esterno, in ogni caso assumendo il carico prevalente di uno o più corsi di laurea, laurea magistrale, dottorato di ricerca, scuola di specializzazione, tirocinio formativo attivo o master e fornendo le necessarie risorse umane, logistiche e strumentali ai corsi e alle altre strutture didattiche;
c) in relazione alle finalità indicate nelle lettere precedenti, predispone un piano triennale di sviluppo con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari bisognosi di nuove risorse di organico, garantendo la sostenibilità dell'offerta formativa e adeguata copertura per le attività di ricerca.

2. Il Dipartimento può organizzare autonomamente corsi di laurea, laurea magistrale, dottorato di ricerca, scuola di specializzazione, tirocinio formativo attivo o master i cui insegnamenti siano attribuiti in misura preponderante a docenti interni al Dipartimento stesso, trasmettendo per l'approvazione al Senato accademico il relativo ordinamento didattico e ogni sua successiva modifica, e la proposta di istituzione dei relativi Consigli didattici, secondo le modalità indicate all'articolo 30.

3. Il Dipartimento ha autonomia organizzativa e gestionale, da esercitarsi nelle forme e nei limiti previsti dal Regolamento generale di Ateneo e dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Il Dipartimento può stipulare contratti e svolgere prestazioni di ricerca e di servizio, purché non in contrasto con i fini istituzionali dell'Università.

4. Il Dipartimento disciplina le regole di funzionamento interno, con espressa indicazione dei settori scientifico-disciplinari afferenti, mediante un proprio regolamento, votato a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, approvato dal Senato accademico e, per gli aspetti di sua competenza, dal Consiglio di amministrazione, ed emanato con decreto del Rettore.

5. Per specifiche esigenze di carattere scientifico, il Dipartimento può essere articolato in sezioni corrispondenti a particolari ambiti tematici funzionali alla ricerca, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento generale di Ateneo.

6. I Dipartimenti che comprendono docenti che affiancano alle funzioni didattiche e di ricerca funzioni assistenziali afferiscono alla struttura di coordinamento di cui all'articolo 26, comma 3.

Art. 20

Competenze in merito alla didattica e alle risorse

1. Il Dipartimento esercita le competenze previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo. Tra esse, in particolare:
a) formula le proposte di chiamata dei ricercatori e dei professori di ruolo e assegna ai docenti i compiti didattici e gestionali, al fine di ottimizzarne l'impiego secondo criteri di razionalità, competenza ed equilibrio in rapporto a ogni fascia di docenza;
b) determina le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie e gestisce le risorse logistiche e strumentali attribuitegli dal Consiglio di amministrazione, segnalando agli organi di governo ogni necessità o carenza in merito;
c) assicura il miglior funzionamento dei corsi di cui ha il carico prevalente.

2. Nell'ipotesi di cui all'articolo 19, comma 2, al Dipartimento sono inoltre attribuite le seguenti competenze:
a) propone agli organi di governo l'istituzione, l'attivazione, la modifica o la soppressione dei corsi di laurea, laurea magistrale, dottorato di ricerca, tirocinio formativo attivo e delle scuole di specializzazione e master di sua competenza, al fine di garantire la più efficiente ed efficace offerta formativa;
b) assume la responsabilità dell'offerta didattica delle classi di laurea, delle classi di laurea magistrale e delle Scuole di specializzazione di sua competenza;
c) propone al Senato accademico l'istituzione dei Consigli didattici di cui all'articolo 30 e istituisce la Commissione paritetica di cui all'art. 31;
d) definisce il numero dei posti nei corsi di studio ad accesso programmato a livello locale e organizza le relative prove;
e) cura lo svolgimento delle prove di selezione per i posti nei corsi di studio ad accesso programmato a livello nazionale;
f) formula i piani di studio e delibera le conseguenti attivazioni e disattivazioni degli insegnamenti;
g) approva i bandi per la copertura di insegnamenti e moduli mediante affidamento o contratto predisposti dai Consigli didattici;
h) predispone il calendario delle lezioni, degli esami di profitto e degli esami finali;
i) cura i rapporti internazionali e i programmi di mobilità e di scambio degli studenti e dei docenti;
l) formula le proposte concernenti il Regolamento didattico di Ateneo, per gli argomenti di sua competenza;
m) può costituire comitati di consultazione, composti da persone esterne all'Università qualificate per competenza ed esperienza, che forniscano pareri sull'istituzione di nuovi corsi e sulle modifiche degli ordinamenti didattici.

Art. 21
Organi del Dipartimento

1. Gli organi del Dipartimento sono il Direttore, il Consiglio e la Giunta.

Art. 22
Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio è costituito dai professori di ruolo, dai ricercatori di ruolo e dai ricercatori a tempo determinato; salvo il caso previsto dal comma 2, da uno studente componente del Comitato direttivo della Facoltà cui afferisce il Dipartimento, designato dai rappresentanti degli studenti membri dello stesso Comitato direttivo; nella misura stabilita dal Regolamento generale di Ateneo, da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, da una rappresentanza degli studenti iscritti al dottorato di ricerca e da una rappresentanza dei titolari di assegni di ricerca. Il Segretario amministrativo partecipa alle riunioni del Consiglio con funzioni verbalizzanti e deve essere sentito sulle questioni amministrativo-contabili.

2. Nell'ipotesi di cui all'articolo 19, comma 2, il Consiglio è integrato da una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di studio afferenti, nella misura del venti per cento del totale complessivo dei componenti il Consiglio.

3. Il regolamento del Dipartimento disciplina le modalità dell'eventuale partecipazione alle sedute di ulteriori soggetti anche esterni, con funzioni consultive, la cui presenza non concorre a formare il numero legale.

4. Il Consiglio coordina, indirizza, programma e verifica l'attività scientifica e didattica del Dipartimento e assume le competenze previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo. Tra esse, in particolare:
a) la valutazione dell'attività scientifica dei docenti anche ai fini dell'attribuzione delle risorse finanziarie;
b) la proposta al Consiglio di amministrazione dell'avvio delle procedure di chiamata dei ricercatori e dei professori di ruolo e ogni altra proposta in tema di ricerca, didattica e personale docente e tecnico-amministrativo ai fini della programmazione triennale;
c) la proposta al Consiglio di amministrazione di chiamata dei professori di ruolo, adeguatamente motivata anche alla luce del giudizio di uno o più autorevoli membri della comunità scientifica internazionale, acquisito secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento, e corredata del parere dei docenti del medesimo settore scientifico-disciplinare afferenti ad altri Dipartimenti;
d) il parere in merito alle richieste individuali di afferenza e alle fusioni con altri Dipartimenti;
e) l'approvazione della proposta di budget che confluirà nel bilancio unico di Ateneo, nonché la stipula delle convenzioni, dei contratti e dei tariffari.

Art. 23
Giunta di Dipartimento

1. Il Consiglio istituisce una Giunta, alla quale delega poteri di ordinaria amministrazione. La composizione della Giunta è stabilita nel regolamento del Dipartimento, assicurando un'adeguata rappresentanza di tutte le fasce. Il Direttore del Dipartimento, coadiuvato dal Segretario amministrativo, presiede la Giunta e riferisce al Consiglio sul suo operato.

Art. 24
Direttore di Dipartimento

1. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento.

2. Il Direttore convoca e presiede il Consiglio e la Giunta; vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo e sull'adempimento degli obblighi dei docenti e degli studenti, ove necessario segnalando al Rettore l'opportunità di promuovere l'azione disciplinare; per motivi d'urgenza, assume con proprio decreto gli atti di competenza del Consiglio o della Giunta quando non sia possibile una tempestiva convocazione, sottoponendo tali atti alla ratifica dell'organo competente nella prima seduta successiva, da effettuarsi non oltre trenta giorni utili dall'emanazione del decreto; esercita tutte le attribuzioni demandategli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo; ai fini della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, è equiparato al responsabile di struttura; in relazione ai corsi di cui all'articolo 19, comma 2, nomina i componenti delle commissioni degli esami di profitto e finali in conformità al Regolamento didattico di Ateneo.

3. Per gli adempimenti di carattere amministrativo-contabile il Direttore è coadiuvato dal Segretario amministrativo o da una figura di coordinatore, secondo quanto previsto nell'assetto amministrativo dell'Ateneo, il quale ha facoltà di proposta e deve essere necessariamente consultato per ogni atto o provvedimento di natura amministrativo-contabile.

4. Il Direttore è eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione e a maggioranza dei votanti, pari comunque ad almeno un terzo dei voti espressi, nelle votazioni successive; in caso di indisponibilità di professori di prima fascia o di mancato raggiungimento della maggioranza

richiesta nella seconda votazione, l'elettorato passivo è esteso ai professori di ruolo di seconda fascia a tempo pieno.

5. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.

6. Il Direttore designa un Vice Direttore tra i professori di ruolo a tempo pieno del Dipartimento. Il Vice Direttore, nominato con decreto del Rettore, supplisce il Direttore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.

7. Il Direttore può delegare ad altro membro del Consiglio talune sue specifiche competenze di tipo amministrativo e in tema di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. La delega non esclude in ogni caso i doveri di vigilanza del Direttore sull'attività del delegato.

Art. 25

Facoltà

1. La Facoltà è una struttura di raccordo costituita da due o più Dipartimenti, raggruppati secondo criteri di affinità disciplinare e per esigenze funzionali, avente compiti di coordinamento delle attività didattiche e di gestione dei servizi comuni. Essa è istituita alla luce di principi di razionalità, efficacia ed economicità, in conformità a progetti culturali e didattici che riflettono le aree di interesse scientifico coltivate dall'Ateneo.

2. Qualora le esigenze didattiche lo rendano opportuno, un Dipartimento può afferire a più Facoltà. Ai fini della costituzione delle Facoltà, ogni Dipartimento può essere computato una sola volta.

3. La Facoltà è istituita dal Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico, acquisito il parere favorevole dei Dipartimenti afferenti.

4. Il numero complessivo delle Facoltà è in funzione del carattere multidisciplinare dell'Ateneo, nei limiti fissati dalla legge.

5. Il Regolamento Generale di Ateneo definisce le condizioni e i requisiti che rappresentano la soglia minima della partecipazione dei Dipartimenti alla Facoltà.

Art. 26

Competenze e organizzazione

1. La Facoltà ha le competenze previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo e assume la responsabilità del coordinamento dell'offerta didattica di sua pertinenza.

2. In particolare, la Facoltà:
a) esercita le competenze di cui all'articolo 20, comma 2, lettera *a*) sulla base delle indicazioni dei Dipartimenti afferenti, nonché quelle previste alle lettere *d*)-*e*) e *g*)-*m*); coordina inoltre gli atti di cui alla lettera *f*) dello stesso comma;
b) al fine di garantire la sostenibilità e lo sviluppo dell'offerta formativa, segnala alle strutture competenti le carenze di docenti in specifici settori scientifico-disciplinari, anche al fine di soddisfare eventuali vincoli derivanti dalla normativa ministeriale;
c) propone al Senato accademico, sentiti i Dipartimenti afferenti, l'istituzione dei Consigli didattici di cui all'articolo 30 e istituisce la Commissione paritetica di cui all'articolo 31;

d) secondo criteri di razionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi didattici, ottimizza l'impiego delle risorse umane, necessarie alla didattica, richieste ai Dipartimenti afferenti;
e) coordina le attività didattiche dei Dipartimenti afferenti, vigila sul loro svolgimento e sulla loro conformità alle norme di legge, statutarie e regolamentari, al fine di assicurare il presidio dell'offerta formativa;
f) coordina l'utilizzo delle assegnazioni finanziarie per la didattica, per le risorse strumentali e per i servizi comuni di sua competenza e segnala agli organi di governo ogni necessità o carenza in merito.

3. La Facoltà di afferenza dei Dipartimenti di cui all'articolo 19, comma 6, assume i compiti conseguenti al rapporto con il Sistema Sanitario Nazionale e Regionale, nonché con gli enti e le istituzioni operanti nell'ambito sanitario, ivi inclusi i rapporti con le istituzioni che fanno parte della rete formativa delle Scuole di specializzazione. In particolare, la Facoltà salvaguarda l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dalle primarie funzioni di didattica e di ricerca e provvede all'organizzazione della formazione professionalizzante. In relazione all'esercizio delle suddette funzioni, la Facoltà coordina e integra i piani di sviluppo dei Dipartimenti afferenti, esprimendo parere sulle proposte di chiamata dei ricercatori e dei professori di ruolo formulate dai Dipartimenti.

4. Il Consiglio di amministrazione può attribuire alla Facoltà autonomia gestionale, da esercitarsi nelle forme e nei limiti previsti dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

5. È considerato funzionalmente afferente alla Facoltà anche il personale tecnico-amministrativo destinato dall'Amministrazione a prestarvi servizio. La struttura tecnico-amministrativa della Facoltà dipende dal Direttore generale.

Art. 27
Organi della Facoltà

1. Gli organi della Facoltà sono il Presidente e il Comitato direttivo.

Art. 28
Comitato direttivo

1. Il Comitato direttivo assume le delibere della Facoltà, in particolare in merito alle competenze elencate all'articolo 26, commi 1, 2 e 3.

2. Il Comitato direttivo è costituito:
a) dal Presidente della Facoltà;
b) dal Presidente vicario;
c) dai Direttori dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà;

d) in riferimento alla Facoltà di cui all'articolo 26, comma 3, da una rappresentanza dei medici specialisti in formazione iscritti alle Scuole di specializzazione;
e) nella misura stabilita dal regolamento della Facoltà, in ogni caso complessivamente non superiore al dieci per cento dei componenti dei Consigli dei Dipartimenti afferenti e nel rispetto della rappresentatività delle fasce di docenza, dai presidenti dei Consigli didattici, da coordinatori dei corsi di studio, da coordinatori dei corsi di dottorato, ove gestiti dalla Facoltà, da componenti delle Giunte dei Dipartimenti nominati dai singoli Consigli di Dipartimento nonché, per la Facoltà di cui all'articolo 26, comma 3, da una rappresentanza dei docenti che svolgono attività assistenziale con funzione di direttori di Unità complesse;

f) da una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti ai corsi di studio afferenti, nella misura del venti per cento del totale complessivo dei componenti del Comitato direttivo.

3. Il Comitato direttivo disciplina il funzionamento della Facoltà mediante un regolamento, votato a maggioranza assoluta dei suoi componenti e sottoposto all'approvazione del Senato accademico e, per gli aspetti di sua competenza, del Consiglio di amministrazione, ed emanato con decreto del Rettore.

4. Il Comitato direttivo può convocare in seduta congiunta tutti i membri dei Consigli dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà a scopi consultivi e di indirizzo.

5. Su invito del Presidente, possono partecipare alle sedute del Comitato direttivo anche persone esterne, competenti per dare parere su argomenti specifici e senza diritto di voto.

6. I Componenti del Comitato direttivo durano in carica tre anni accademici e possono essere rieletti consecutivamente una sola volta.

Art. 29
Presidente

1. Il Presidente rappresenta la Facoltà, convoca e presiede il Comitato direttivo e ne rende esecutive le delibere.

2. Il Presidente è eletto dal Comitato direttivo tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno che svolgono attività didattica nei corsi di studio di pertinenza della Facoltà, secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

3. Il Presidente è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.

4. Il Presidente designa un Presidente vicario, scelto tra i professori di ruolo di prima fascia, che lo supplisce in tutte le funzioni in caso di assenza o di impedimento.

5. Il Presidente nomina i componenti delle commissioni degli esami di profitto e finali in conformità al regolamento della Facoltà.

6. In riferimento all'articolo 26, comma 3, il Presidente rappresenta la Facoltà nei rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, le aziende ospedaliere di riferimento, le aziende sanitarie, gli IRCCS e gli altri enti sanitari convenzionati e coordina i rapporti tra direzione delle Scuole di specializzazione e Servizio Sanitario Nazionale e Regionale.

Art. 30
Consiglio didattico

1. Il Consiglio didattico è la struttura, istituita dal Senato accademico su proposta di un Dipartimento di cui all'articolo 19, comma 2 ovvero di una Facoltà sentiti i Dipartimenti afferenti, preposta al coordinamento didattico di corsi di laurea appartenenti a una stessa classe e dei corsi di laurea magistrale a essi ricollegabili, nel rispetto delle competenze e delle indicazioni dei Dipartimenti che concorrono alla loro organizzazione.

2. Il Consiglio didattico è preposto a un solo corso di studio nel caso di corso di laurea magistrale a ciclo unico o nel caso di corso di studio non altrimenti organizzabile.

3. Il Consiglio didattico è composto dai docenti a qualsiasi titolo operanti nei corsi di studio e da una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti ai corsi di studio nella misura del venti per cento rispetto al numero dei docenti di ruolo e dei ricercatori a tempo determinato. Ai fini della validità della seduta si computano solo i docenti di ruolo e gli studenti.

4. Il funzionamento del Consiglio didattico è disciplinato da uno specifico regolamento.

5. Il Consiglio didattico elegge tra i suoi docenti di ruolo un Presidente, secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo. Il Presidente, nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.

6. Il Consiglio didattico esercita tutte le attribuzioni demandate dalla legge e dai regolamenti di Ateneo. In particolare:
a) nomina il coordinatore di ciascun corso di studio;
b) organizza le prove di verifica, di carattere non selettivo, della preparazione iniziale degli studenti immatricolati nei corsi di laurea ad accesso non programmato, indirizza quanti di essi presentino deficit formativi ad apposite attività di recupero da svolgersi nel primo anno e coordina l'organizzazione di queste;
c) verifica il possesso dei requisiti curriculari stabiliti per le singole lauree magistrali ad accesso non programmato e accerta l'adeguatezza della preparazione personale degli studenti in ingresso;
d) esamina e approva i piani di studio seguiti dagli studenti per il conseguimento della laurea o della laurea magistrale;
e) coordina le attività di insegnamento per il conseguimento della laurea o della laurea magistrale;
f) formula le richieste di attivazione di insegnamenti e le proposte per il conferimento di incarichi di insegnamento per affidamento o contratto;
g) propone o esprime pareri in merito alle modifiche di ordinamento dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale;
h) propone alla Facoltà o al Dipartimento i bandi per la copertura di insegnamenti mediante affidamento o contratto.

7. Nel caso di corsi di studio interateneo, la costituzione e il funzionamento del Consiglio didattico sono regolati da una specifica convenzione tra gli Atenei partecipanti.

Art. 31
Commissione paritetica

1. In ogni Facoltà ovvero in ogni Dipartimento nei casi di cui all'articolo 19, comma 2, è istituita una Commissione paritetica di docenti e studenti, competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché delle attività di servizio agli studenti da parte dei professori e ricercatori; a individuare indicatori per la valutazione dei risultati; a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione dei corsi di studio.

2. La composizione e il funzionamento delle Commissioni paritetiche sono disciplinati dal Regolamento generale di Ateneo.

Titolo 4

Strutture e organi di supporto alla ricerca scientifica e alle attività didattiche e formative

Art. 32
Sistema Bibliotecario di Ateneo

1. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo è l'insieme delle strutture di servizio volte a garantire la fruizione, l'acquisizione e la conservazione del patrimonio documentale dell'Ateneo e a fornire il necessario supporto alle attività scientifiche e didattiche.

2. L'organo di indirizzo e programmazione del Sistema Bibliotecario di Ateneo è la Commissione Bibliotecaria di Ateneo.

3. La struttura e le modalità di funzionamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 33
Sistema Museale di Ateneo

1. Il Sistema Museale di Ateneo ha la funzione di organizzare, salvaguardare e rendere fruibili raccolte e collezioni di materiale di rilevante interesse storico scientifico, anche a supporto della ricerca, della didattica e della formazione, adottando tutte le iniziative atte a valorizzarle presso il grande pubblico anche in collaborazione con altre strutture dell'Ateneo, con enti culturali locali, nazionali e internazionali.

2. La struttura e le modalità di funzionamento del Sistema Museale di Ateneo sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 34
Sistema Archivistico di Ateneo

1. Il Sistema Archivistico di Ateneo ha la funzione di preservare la memoria storica dell'Università, assicurando la conservazione, la consultazione e l'affidabilità dei documenti.

2. La struttura e le modalità di funzionamento del Sistema Archivistico di Ateneo sono disciplinate dai regolamenti vigenti.

Art. 35
Centri di ricerca e di servizio

1. Per attività di ricerca di rilevante impegno o interesse che si esplichino su progetti pluriennali è possibile istituire Centri di ricerca e Centri di ricerca interdipartimentali ovvero istituire o aderire a Centri o Consorzi di ricerca interuniversitari.

2. Allo scopo di fornire all'Ateneo attività di particolare complessità e di interesse comune a più strutture, possono altresì essere istituiti Centri di servizio.

3. Le modalità di istituzione, funzionamento e valutazione dell'attività dei Centri, nonché quelle di adesione, sono disciplinate da un apposito regolamento approvato dal Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione.

Titolo 5
Didattica

Art. 36
Titoli rilasciati dall'Università

1. L'Università rilascia i seguenti titoli di studio:
a) laurea (L);
b) laurea magistrale (LM);
c) diploma di specializzazione (DS);
d) dottorato di ricerca (DR);
e) ogni altro titolo previsto dalla legge.

2. Sulla base di apposite convenzioni, l'Università di Pavia rilascia i titoli di studio di cui al comma 1 anche congiuntamente con altri Atenei o Istituti di livello universitario, italiani o stranieri.

3. Nel Regolamento didattico di Ateneo sono elencati i titoli di studio rilasciati e le strutture presso le quali sono attivati i relativi corsi di studio.

4. I corsi per il conseguimento dei titoli di studio possono essere organizzati anche mediante accordi con altre Università, istituti universitari italiani e stranieri e con collegi universitari.

Art. 37
Corsi attivabili

1. L'Università attiva:
a) corsi per il conseguimento dei titoli di cui all'articolo precedente;
b) corsi diretti alla formazione e all'aggiornamento culturale, scientifico e professionale per laureati;
c) corsi inseriti in Scuole internazionali di formazione post-laurea;
d) corsi di formazione per il personale tecnico-amministrativo.

2. L'attivazione, la modifica e la soppressione dei corsi sono deliberate dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico.

Art. 38
Ordinamento didattico

1. L'ordinamento didattico, le tipologie dei corsi e le modalità della loro attuazione, nel rispetto dei principi generali stabiliti dallo Statuto e dalla normativa vigente, sono disciplinati dal Regolamento didattico di Ateneo.

2. Il Regolamento didattico di Ateneo disciplina altresì le modalità di costituzione delle commissioni per gli esami di profitto e per gli esami finali, assicurando la collegialità del giudizio e la pubblicità delle prove.

3. I corsi di dottorato di ricerca sono disciplinati da un apposito regolamento.

Art. 39

Diritti e doveri degli studenti

1. L'Università promuove lo sviluppo della personalità degli studenti e della loro coscienza civile nell'ambito dell'esperienza formativa, riconoscendo loro i diritti di partecipazione, di libertà espressiva e di autonomia culturale.

2. Gli studenti hanno il dovere di concorrere, attraverso lo studio e la partecipazione alla vita universitaria, alla crescita culturale delle istituzioni accademiche e della società.

3. Gli studenti partecipano alle attività didattiche nel rispetto del Codice etico, dei regolamenti e delle deliberazioni delle strutture competenti.

4. Diritti e doveri degli studenti in tema di diritto allo studio, servizi e qualità della didattica, prove di esame, contribuzioni economiche e mobilità sono disciplinati da apposita Carta, approvata dal Senato accademico.

Art. 40

Partecipazione degli studenti agli organi collegiali

1. Gli studenti partecipano agli organi collegiali ed esercitano il diritto di voto per l'elezione delle loro rappresentanze nel rispetto della legge, del Codice etico e dei regolamenti.

Titolo 6

Diritto allo studio, organi studenteschi e servizi agli studenti

Art. 41

Iniziative per il diritto allo studio

1. Il diritto allo studio è inteso come l'insieme complessivo di tutti gli interventi volti a superare gli impedimenti, sia di ordine economico che socio-culturale, alla proficua frequenza dei corsi universitari.

2. L'Università considera la realizzazione di un effettivo diritto allo studio una propria finalità istituzionale. Per raggiungere tale obiettivo nonché per realizzare gli scopi di cui all'articolo 2, l'Università, nel rispetto della normativa vigente, collabora con l'Ente gestore gli interventi per il diritto allo studio istituito presso l'Ateneo al fine di consentire l'accesso agli studi universitari a tutti gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi.

3. L'Università adotta un sistema contributivo progressivo, equo e rispettoso delle fasce economicamente più disagiate, volto a realizzare una solidarietà sociale e una compartecipazione ai costi delle attività universitarie.

4. L'Università, compatibilmente con le risorse disponibili:
a) adotta strumenti e promuove servizi rivolti alla generalità degli studenti quali l'erogazione di borse di studio, l'assistenza sanitaria, la fruizione di alloggi, trasporti e servizi di ristorazione e l'accesso ad attività culturali, ricreative e sportive;
b) sviluppa interventi per l'orientamento degli studenti, anche mediante forme di consulenza individuale, al fine di agevolare il loro successo formativo;
c) promuove la collaborazione degli studenti nella realizzazione di iniziative volte a migliorare la qualità dei servizi attraverso attività a tempo parziale;
d) agevola la frequenza ai corsi e lo studio individuale mettendo a disposizione spazi idonei e adottando orari di apertura di biblioteche e laboratori adeguati alle esigenze degli studenti.

Art. 42

Commissione permanente degli studenti

1. Al fine di stabilire un rapporto continuo tra utenti dei servizi e Ateneo è costituita una Commissione permanente Studenti, la cui composizione paritetica e le cui funzioni sono stabilite con apposito regolamento, approvato dal Senato accademico, previa delibera del Consiglio di amministrazione.

2. I rappresentanti degli studenti eletti in Senato accademico e in Consiglio di amministrazione sono membri della commissione.

3. La commissione ha potere deliberativo in ordine alla ripartizione dei fondi destinati alla promozione e al sostegno delle attività culturali e ricreative degli studenti.

Art. 43
Consiglio degli studenti

1. Il Consiglio degli studenti svolge funzioni propositive e consultive nei confronti degli organi centrali. In particolare:
a) può chiedere l'inserimento di punti all'ordine del giorno delle sedute del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione;
b) fornisce pareri sulle modalità di svolgimento dei servizi didattici rivolti agli studenti;
c) esprime parere obbligatorio sugli interventi per l'attuazione del diritto allo studio, sulle variazioni dei contributi studenteschi e sull'erogazione di borse e sussidi agli studenti;
d) esprime parere obbligatorio in merito alla disciplina degli accessi ai corsi di studio;
e) propone iniziative in ordine ad attività e servizi a carattere formativo o informativo a favore degli studenti.

2. Il Consiglio è composto dagli studenti membri del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione, dei Comitati direttivi delle Facoltà e dei Consigli di Dipartimento.

3. I componenti del Consiglio durano in carica due anni e il mandato è rinnovabile una sola volta.

4. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, si dota di un regolamento per il proprio funzionamento.

Art. 44
Tutorato

1. Il tutorato è finalizzato a orientare e assistere gli studenti durante il corso di studi e a renderli effettivamente partecipi del processo formativo, anche attraverso il loro coinvolgimento diretto.

2. Il Regolamento didattico di Ateneo stabilisce le modalità di organizzazione dei servizi di tutorato, anche in collaborazione con le rappresentanze degli studenti.

Art. 45
Collaborazione degli studenti ai servizi

1. In conformità alla normativa vigente, l'Università promuove forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi, remunerate a carico del bilancio universitario. Sono escluse le attività di docenza e quelle che comportano responsabilità amministrative.

Art. 46
Pubblicità delle iniziative

1. Alle attività connesse con l'attuazione del diritto allo studio è assicurata adeguata pubblicità, al fine di agevolare la partecipazione degli studenti.

Art. 47
Sistema sportivo di Ateneo

1. Il Comitato per lo sport universitario sovraintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e ai programmi di sviluppo delle relative attività.

2. La composizione, le competenze e le modalità di funzionamento del Comitato per lo sport universitario sono definite da apposito regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione.

3. L'attuazione e la realizzazione dei programmi deliberati dal Comitato e la gestione degli impianti sportivi universitari possono essere attribuite, mediante convenzioni, al Centro Universitario Sportivo.

Titolo 7
Organizzazione del personale

Art. 48
Criteri generali di organizzazione

1. L'organizzazione e le attività dell'Ateneo si basano sulla distinzione tra direzione politica, che svolge funzioni di indirizzo, programmazione generale e controllo dei risultati, e direzione generale, alla quale compete la responsabilità della gestione organizzativa, tecnica, finanziaria e amministrativa.

2. Responsabili della direzione politica sono il Rettore, il Consiglio di amministrazione e il Senato accademico, per quanto di rispettiva competenza.

3. Il Direttore generale coordina le attività dei dirigenti e del personale tecnico-amministrativo per il conseguimento degli obiettivi indicati dalla direzione politica, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

4. La struttura amministrativa e la gestione del personale e finanziaria si ispirano a principi di unitarietà e assicurano l'individuazione delle responsabilità e la valutazione dei risultati.

5. L'organizzazione amministrativa è disciplinata dal presente titolo e da specifici regolamenti attuativi, fatti salvi gli istituti normativi e contrattuali vigenti.

6. L'organizzazione complessiva delle strutture tecnico-amministrative è definita dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore generale, sentito il Senato accademico sui profili di sua competenza.

Art. 49
Doveri e diritti dei docenti

1. I professori e i ricercatori:
a) assolvono i compiti di ricerca e di didattica loro attribuiti sulla base delle modalità previste dalla normativa vigente e dalla regolamentazione interna dell'Ateneo, nel rispetto delle deliberazioni assunte in materia dalle competenti strutture;
b) partecipano alle sedute degli organi collegiali e provvedono all'espletamento dei compiti organizzativi interni loro affidati;
c) adempiono ai doveri di autocertificazione delle attività didattiche e di servizio, svolte sulla base di apposite modalità definite con regolamento di Ateneo;
d) informano tempestivamente le competenti strutture delle situazioni di incompatibilità e di conflitto di interessi eventualmente insorte nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali;
e) presentano ai competenti organi accademici apposite relazioni sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte.

2. I docenti di materie cliniche adempiono ai doveri di attività assistenziale sanitaria connessa allo svolgimento dei compiti istituzionali, impegnandosi nei confronti dell'Università al rispetto degli obblighi fissati dalle convenzioni stipulate dall'Università stessa con le Aziende sanitarie.

3. I diritti e i doveri dei docenti sono regolati dalle norme legislative, statutarie e regolamentari di Ateneo.

4. In caso di violazioni del Codice etico, il Senato accademico può adottare il provvedimento del richiamo riservato o, nei casi di violazione grave o reiterata, del biasimo comportamentale con deposito degli atti nel fascicolo personale dell'interessato.

Art. 50

Fondo per la premialità

1. Per incentivare e incrementare la qualità dell'offerta didattica e la ricerca scientifica, è istituito un fondo di Ateneo per la premialità di professori e ricercatori.

2. Il fondo è alimentato secondo le norme di legge e regolamentari e in particolare:
a) con fondi attribuiti dal MIUR all'Università in base alla valutazione dei risultati raggiunti;
b) con le somme corrispondenti agli scatti stipendiali non attribuiti ai docenti in seguito a valutazione negativa;
c) eventualmente, con una quota dei proventi delle attività conto terzi e con altri finanziamenti pubblici e privati.

3. Nel caso di cui al punto *c*), sono previsti anche compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico-amministrativo che contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti privati, nei limiti delle risorse del Fondo non derivanti da finanziamenti pubblici.

4. Il Consiglio di amministrazione, previo parere del Nucleo di valutazione, delibera la distribuzione sulla base dei criteri stabiliti da apposito regolamento.

Art. 51

Collegio di disciplina

1. Il Collegio di disciplina è composto da cinque membri, nominati dal Senato accademico: tre professori ordinari, fra i quali uno con funzioni di Presidente, scelto fra i professori di materie giuridiche, e gli altri nominati uno fra i professori associati e uno fra i ricercatori a tempo indeterminato. Nel rispetto del principio del giudizio fra pari, il Collegio opera, per i procedimenti relativi a professori ordinari, con la presenza dei soli professori ordinari facenti parte del Collegio; per i procedimenti relativi a professori associati, con la presenza di due tra i professori ordinari e del professore associato facenti parte del Collegio; per i procedimenti relativi a ricercatori, con la presenza di uno tra i professori ordinari, del professore associato e del ricercatore facenti parte del Collegio.

2. Tutti i componenti devono essere docenti a tempo pieno e restano in carica per tre anni dalla nomina. L'incarico è rinnovabile una sola volta.

3. Ferma la competenza esclusiva del Rettore a infliggere la sanzione della censura, per ogni fatto che possa dare luogo a sanzioni più gravi della censura l'iniziativa del procedimento è obbligatoriamente esercitata dal Rettore attraverso la trasmissione della notizia del fatto al Collegio di disciplina, che esercita i suoi poteri istruttori ed emette un parere motivato in ordine alla

rilevanza degli addebiti disciplinari contestati e alle sanzioni eventualmente irrogabili ovvero all'archiviazione del procedimento. Il fascicolo contenente il nome del docente interessato, l'illustrazione dei fatti, la fattispecie disciplinare invocata e la proposta di sanzione o di archiviazione è sottoposto dal Collegio di disciplina al Consiglio di amministrazione per la decisione.

4. Il procedimento disciplinare è regolato dalle norme vigenti, ivi compresi i rapporti tra il procedimento disciplinare e i processi giudiziari.

Art. 52

Dirigenza

1. I dirigenti, nel contesto delle competenze loro attribuite dalla legge, collaborano con il Direttore generale, formulando allo stesso proposte e pareri.

2. In particolare, nell'espletamento dei propri compiti e doveri istituzionali, i dirigenti:
a) curano la gestione finanziaria, amministrativa e tecnica dei settori loro assegnati dal Direttore generale, adottando i relativi atti, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane e strumentali messe a disposizione;
b) dirigono, coordinano e controllano i servizi che da essi dipendono e l'attività dei responsabili di procedimento;
c) collaborano con il Direttore generale al fine dell'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti del settore cui sono preposti, anche con particolare riguardo alla predisposizione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale, nonché all'elaborazione del piano formativo del personale a essi assegnato;
d) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri servizi, nel rispetto del principio del merito, ai fini della corresponsione di indennità e premi incentivanti, nonché della progressione economica;
e) svolgono ogni altro compito stabilito dalla legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro della Dirigenza del comparto.

3. L'incarico di gestire e coordinare le strutture, tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa e dal contratto collettivo nazionale di lavoro, è disposto dal Direttore generale, che effettua una valutazione periodica dei risultati raggiunti.

4. L'Ateneo può conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa e dal contratto collettivo nazionale di lavoro per la dirigenza del comparto Università. L'Amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e i criteri di selezione.

5. Presso l'Ateneo è costituito il Comitato di Direzione, presieduto dal Direttore generale, con il precipuo compito di assicurare coordinamento, coerenza, efficienza ed efficacia alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dei servizi.

6. L'accesso alle qualifiche dirigenziali e la revoca dell'incarico ai dirigenti, ivi compresi i titolari di funzioni equiparate, sono disposti in conformità alla legge e al contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 53

Personale tecnico-amministrativo

1. L'Università, nel rispetto del principio delle pari opportunità e delle norme che regolano lo stato giuridico del personale, organizza i propri servizi amministrativi, finanziari e tecnici in base a criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.

2. L'Università promuove la crescita professionale del personale tecnico-amministrativo, definendo piani pluriennali e programmi annuali di formazione e aggiornamento del personale stesso, nonché assumendo ogni iniziativa utile per la qualificazione e lo sviluppo professionale del personale, in un'ottica che, riconoscendo il diritto individuale alla formazione permanente, sia finalizzata al miglioramento dei servizi e all'ottimizzazione delle risorse impiegate.

3. Per specifiche esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio, l'Università può procedere al conferimento di incarichi esterni, nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa vigente e dalla propria regolamentazione interna in materia.

4. L'Università promuove e istituisce servizi a sostegno della qualità della vita dei dipendenti, realizza azioni positive dirette alla soluzione di problemi sociali collegati al rapporto di lavoro, eroga sussidi a favore del personale in servizio e delle loro famiglie.

5. L'Università favorisce, anche mediante erogazione di contributi finanziari previsti a bilancio, attività autogestite dal personale nei settori della cultura, del tempo libero e dello sport, in conformità alle leggi vigenti.

Art. 54

Copertura assicurativa

1. L'Università, nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti imposti dalla normativa vigente, può stipulare un'assicurazione per responsabilità civile verso terzi a favore dei propri amministratori e dipendenti, salve le ipotesi di dolo o colpa grave.

Titolo 8
Fondazione, enti strumentali e collaborazioni esterne

Art. 55
Fondazione "Alma Mater Ticinensis"

1. L'Università riconosce il ruolo fondamentale della Fondazione "Alma Mater Ticinensis" nella produzione, anche attraverso il sostegno finanziario, di servizi e beni strumentali, di integrazione dell'offerta formativa e dell'organizzazione della ricerca scientifica e tecnologica; nelle forme consentite dallo statuto fondativo e dalla legge, promuove le iniziative della Fondazione volte a elevare la qualità e l'efficienza del sistema universitario di Ateneo.

2. Il Consiglio di amministrazione nomina i consiglieri della Fondazione la cui designazione è riservata all'Università ed esercita le funzioni di indirizzo e di riscontro sull'effettiva coerenza dell'attività della Fondazione con le finalità dell'Università.

Art. 56
Attività strumentali

1. Per lo svolgimento di attività strumentali alle attività didattiche e di ricerca o comunque utili per il perseguimento dei propri fini istituzionali, l'Università può istituire organismi autonomi ed enti strumentali o partecipare a società o altre forme associative di diritto privato, con le opportune garanzie di carattere economico e patrimoniale. L'iniziativa è deliberata dal Consiglio di amministrazione sentito il Senato accademico. Per le attività di cui sopra l'Università può anche avvalersi di associazioni o cooperative di studenti.

Art. 57
Collaborazioni esterne

1. Su proposta di una o più strutture didattiche, scientifiche o di servizio, l'Università può costituire e partecipare ad associazioni, fondazioni, consorzi e società di capitali, sia in Italia che all'estero, per promuovere l'utilizzazione delle conoscenze generate dall'attività scientifica e per fornire servizi culturali, formativi e di aggiornamento professionale a terzi.

2. In tali casi devono essere assicurati all'Ateneo appropriati strumenti di indirizzo, informazione e controllo sull'attività oggetto di collaborazione nonché opportune garanzie di carattere economico e patrimoniale.

3. La collaborazione dell'Università può essere costituita dal comodato di beni, mezzi e strutture con oneri a carico del comodatario.

4. Il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità stabilisce le modalità secondo le quali sono stipulati i contratti, le convenzioni e le collaborazioni con altri soggetti pubblici e privati.

Art. 58

Convenzioni di ricerca

1. Le convenzioni di ricerca devono stabilire i fini e la durata del programma di ricerca, nonché le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie, nel rispetto della disciplina vigente e di convenzioni tipo approvate dal Consiglio di amministrazione.

Art. 59

Attività professionale esterna

1. L'Università può effettuare, con il proprio personale e le proprie strutture, attività di progettazione, consulenza, trasferimento tecnologico, formazione professionale di primo livello o avanzata per conto di enti pubblici e privati nonché per le proprie esigenze, anche avvalendosi, ove necessario, di prestazioni d'opera.

2. La responsabilità del personale nella conduzione delle attività suddette e la definizione della ripartizione dei proventi sono disciplinate da apposito regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione, e sono menzionate nei protocolli di convenzione o nei contratti.

Titolo 9
Programmazione e bilanci

Art. 60
Il documento di programmazione triennale

1. Il documento di programmazione triennale definisce gli obiettivi che l'Ateneo si propone di raggiungere nel triennio, individuando le azioni necessarie, gli indicatori di risultato relativi ai singoli obiettivi, il personale necessario e le strutture funzionali, nonché i mezzi finanziari per farvi fronte.

2. Nella fase di elaborazione della programmazione, il Rettore acquisisce sulla bozza di documento programmatico, per quanto di competenza, i pareri, le osservazioni e le proposte dei Dipartimenti, delle Facoltà se costituite e delle organizzazioni sindacali del personale universitario.

3. La programmazione può essere articolata in piani attuativi relativi a singoli obiettivi od oggetti, con prescrizioni a contenuto concreto di dettaglio in riferimento anche a singoli comparti dell'attività dell'Ateneo, quali i piani per l'edilizia universitaria e i piani di reperimento delle risorse.

4. La programmazione triennale ha carattere scorrevole e può essere modificata annualmente al fine di adeguarla a sopravvenute esigenze.

5. Il Rettore relaziona annualmente al Consiglio di amministrazione sullo stato di attuazione del programma e, se del caso, propone gli eventuali adeguamenti.

Art. 61
Il raccordo con il bilancio pluriennale

1. La programmazione triennale si raccorda funzionalmente, per gli aspetti economico-finanziari, con il bilancio pluriennale, di cui all'articolo successivo.

2. In relazione agli adeguamenti annuali del programma è conseguentemente variato il bilancio pluriennale.

Art. 62
Bilanci

1. L'Università adotta i bilanci preventivi pluriennali e annuali e i conti consuntivi previsti dall'ordinamento universitario, curando la loro redazione secondo i principi contabili fissati per gli atenei.

2. I bilanci e i conti consuntivi, nonché le rispettive variazioni, predisposti dal Rettore con la collaborazione del Direttore generale, sono sottoposti al controllo del Collegio dei revisori e infine approvati dal Consiglio di amministrazione, previo parere, per quanto di sua competenza, del Senato accademico.

Titolo 10
Autonomia regolamentare

Art. 63
Potestà regolamentare

1. L'Ateneo adotta il Regolamento generale di Ateneo, il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, il Regolamento didattico di Ateneo, i regolamenti dei Dipartimenti e delle Facoltà, i regolamenti di altre strutture, ove gli organi centrali ne stabiliscano l'adozione, nonché gli altri regolamenti previsti dalla legge e dallo Statuto.

2. Le delibere relative all'approvazione del Regolamento generale di Ateneo, del Regolamento didattico di Ateneo e del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità sono assunte dagli organi centrali a maggioranza assoluta dei componenti.

3. In forza dell'autonomia garantita dall'articolo 33, comma 6, della Costituzione, l'Ateneo adotta norme regolamentari nel rispetto delle leggi e dello Statuto.

Art. 64
Regolamento generale di Ateneo

1. Il Regolamento generale di Ateneo fissa le norme relative all'organizzazione e alle procedure di funzionamento degli organi centrali dell'Università, all'istituzione e disattivazione e ai criteri di organizzazione e di funzionamento delle strutture e degli organi scientifici e didattici. Stabilisce, in attuazione delle disposizioni statutarie, le modalità di elezione del Rettore e delle rappresentanze negli organi e strutture con esclusione di quelle per le quali il presente Statuto dispone il rinvio a specifico regolamento.

2. Il Regolamento generale di Ateneo, approvato dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere del Consiglio di amministrazione, è emanato con decreto del Rettore, espletate le procedure e decorsi i termini stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 65
Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

1. Il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina i criteri della gestione economica, finanziaria e contabile, le metodiche per la tenuta della contabilità e del controllo di gestione, le relative procedure amministrative e le responsabilità connesse, nonché le procedure contrattuali, le forme di controllo interno e l'amministrazione del patrimonio, sulla base dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dalla normativa vigente in materia.

2. Il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, approvato dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti previo parere del Senato

accademico, è emanato dal Rettore espletate le procedure e decorsi i termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 66

Regolamento didattico di Ateneo

1. Il Regolamento didattico di Ateneo, redatto secondo le indicazioni del presente Statuto, è approvato dal Senato accademico, sentiti i Dipartimenti e le Facoltà e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione espresso a maggioranza assoluta dei componenti, ed è emanato con decreto del Rettore.

Art. 67

Regolamenti dei Dipartimenti e delle Facoltà

1. I regolamenti dei Dipartimenti e delle Facoltà disciplinano l'organizzazione e le procedure di funzionamento delle strutture cui si riferiscono, nel rispetto delle norme poste al riguardo dallo Statuto, dal Regolamento generale di Ateneo, dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, nonché dal Regolamento didattico di Ateneo, dettando altresì per ciascuna struttura le disposizioni in materia di didattica e di ricerca.

2. I regolamenti dei Dipartimenti e delle Facoltà sono approvati dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta delle strutture interessate e previo parere del Consiglio di amministrazione, e sono emanati con decreto del Rettore.

Art. 68

Regolamenti di altre strutture

1. Ove la loro adozione sia prevista con delibera degli organi centrali, i regolamenti delle altre strutture sono adottati dai relativi Consigli, sulla base di uno schema-tipo approvato dagli organi centrali, ciascuno per le parti di rispettiva competenza, a maggioranza assoluta dei componenti, ed emanati con decreto del Rettore.

2. I Consigli delle strutture possono proporre regolamenti difformi dallo schema-tipo purché conformi alle norme di legge, statutarie e regolamentari di Ateneo, e a principi di economicità e buon andamento.

3. Il controllo di legittimità compete all'Amministrazione. Il controllo in termini di economicità e buon andamento, su proposta dell'Amministrazione, compete al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione, nel rispetto delle relative competenze e si esplica, in caso di rilievo, nella forma della richiesta motivata di riesame.

Art. 69

Entrata in vigore e modifica dei regolamenti

1. Tutti i regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nell'albo e nel sito web dell'Università, salvo che non sia diversamente disposto dal decreto di emanazione.

2. Il Regolamento generale di Ateneo, il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e il Regolamento didattico di Ateneo sono pubblicati anche nelle forme previste dalla legge.

3. La modifica dei regolamenti avviene secondo le norme e le procedure previste per la loro adozione.

Titolo 11
Norme comuni finali e transitorie

Art. 70
Anno accademico

1. Nel rispetto della normativa vigente, l'anno accademico ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo, ferma restando la possibilità del Senato accademico di deliberare una diversa data di inizio e di termine delle attività didattiche.

Art. 71
Nozioni generali di docente, ricercatore, assegnista di ricerca e personale tecnico-amministrativo

1. Ai fini del presente Statuto, salvo espresse specificazioni:
a) il termine "docente" comprende i professori di ruolo di prima e seconda fascia, i professori straordinari a tempo determinato e i ricercatori;
b) i professori straordinari a tempo determinato sono equiparati ai professori di prima fascia, entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente;
c) il termine "ricercatore" comprende i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato;
d) la denominazione "assegnista di ricerca" comprende anche i titolari di borse di studio o di contratti di ricerca, comunque finanziati, di durata non inferiore a un anno;
e) la denominazione "personale tecnico-amministrativo" comprende anche i collaboratori ed esperti linguistici.

Art. 72
Validità delle adunanze degli organi collegiali

1. Le sedute del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti dell'organo.

2. Le sedute degli altri organi collegiali sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti dell'organo, dedotti coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza, salvo diverso *quorum* previsto dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti per particolari deliberazioni e, comunque, con un numero di presenti non inferiore a un quarto degli aventi diritto.

3. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 73
Elettorato passivo

1. L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti a tempo pieno che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

2. Ai fini del presente Statuto, si intende come docente a tempo pieno anche il docente a tempo definito che, all'atto della propria candidatura, produca una preventiva dichiarazione di opzione per il regime di impegno a tempo pieno in caso di nomina ovvero, ove non sia richiesta la preventiva candidatura, produca la dichiarazione non appena avuta conferma della regolarità del procedimento elettorale e prima dell'emissione del provvedimento di nomina.

Art. 74
Nomine, decorrenza e durata dei mandati

1. Il Rettore è nominato dal Ministro per l'Università.

2. Con decreto del Rettore si provvede alla nomina degli organi individuali e dei loro sostituti e alla costituzione degli organi collegiali previsti nel presente Statuto, nonché alla loro integrazione con le rappresentanze, ove previste.

3. In caso di mandato non rinnovabile, l'eventuale rielezione può aver luogo dopo che sia decorso un periodo di tempo pari alla durata di un intero mandato.

4. Le sostituzioni in corso di mandato nell'ambito degli organi collegiali hanno efficacia per il periodo residuo.

5. Il periodo intercorrente tra la nomina e la fine dell'anno accademico si computa come anno intero ai fini della prevista durata del mandato degli organi individuali se superiore ai sei mesi.

Art. 75
Disposizioni generali sulle rappresentanze

1. Le designazioni elettive delle rappresentanze negli organi collegiali previsti dallo Statuto, ove non diversamente stabilito, avvengono a voto limitato alla categoria o all'area di cui deve essere eletto il rappresentante, secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

2. In caso di mancata o insufficiente elezione delle rappresentanze, gli organi si intendono costituiti in assenza della rappresentanza o con rappresentanza ridotta.

3. L'elettorato passivo per l'elezione delle rappresentanze degli studenti spetta solo agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea e laurea magistrale.

4. I rappresentanti degli studenti negli organi collegiali, pena la decadenza della carica, devono provvedere all'iscrizione nei termini ordinari e comunque non oltre il 1° marzo dell'anno successivo.

5. I rappresentanti degli studenti che conseguono il titolo di studio di primo livello in corso di mandato possono proseguire nella loro carica di rappresentanti fino alla naturale scadenza del mandato conferito, a condizione che continuino gli studi iscrivendosi a un corso di studio di secondo livello entro e non oltre il 1° marzo dell'anno successivo. Il corso di studio deve essere afferente al medesimo organo nel quale lo studente è rappresentante. A tal fine lo studente, al conseguimento del titolo di studio di primo livello, deve rilasciare al Presidente dell'organo

apposita dichiarazione di volontà di iscriversi ad altro corso di studio di secondo livello espressamente indicato, oltre alla volontà esplicita di mantenere la carica di rappresentante.

6. Se non diversamente previsto dal presente Statuto, i rappresentanti negli organi collegiali, con esclusione degli studenti, durano in carica tre anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta.

7. I rappresentanti degli studenti, inclusi i rappresentanti dei dottorandi, in tutti gli organi collegiali, compresi il Senato accademico, il Consiglio di amministrazione e il Nucleo di valutazione, durano in carica due anni solari che di norma decorrono dal 1° aprile e sono immediatamente rieleggibili una sola volta.

Art. 76

Entrata in vigore dello Statuto

1. Lo Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 77

Modifiche dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione assunto a maggioranza assoluta dei componenti.

2. Le modifiche dello Statuto sono emanate con decreto rettorale ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo che non sia diversamente disposto nel decreto di emanazione.

3. Le proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate dal Rettore, dal Senato accademico, dal Consiglio di amministrazione e da almeno due Comitati direttivi o da due Consigli di Dipartimento.

12A03175

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale FLU CORTANEST con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/ 38 del 15 febbraio 2012

Medicinale: FLU CORTANEST

Confezioni: 0257230174 0.1% crema tubo 30 g

Titolare AIC: PIAM FARMACEUTICI S.P.A.

Procedura Nazionale

con scadenza il 30/05/2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 60 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione non potranno più essere dispensate al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A03491

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale ACICLOVIR PENSA con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/ 39 del 15 febbraio 2012

Medicinale: ACICLOVIR PENSA

Confezioni:

034583017 - 5% crema per uso cutaneo tubo 10 g

034583029 - 400 mg/5 ml sospensione orale flacone 100ml

003458031 - 800 mg compresse 35 compresse

Titolare AIC: Pensa Pharma S.p.A.

Procedura Nazionale

con scadenza il 17/04/2011 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 60 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione non potranno più essere dispensate al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A03492

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale GENURIN con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/ 40 del 15 febbraio 2012

Medicinale: GENURIN

Confezioni:

015521 077 100 mg compresse rivestite - 30 compresse

015521 091 200 mg Compresse rivestite con film - 30 compresse

Titolare AIC: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

Procedura Nazionale

con scadenza il 31/05/2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

In adeguamento alla lista degli Standard Terms della Farmacopea Europea è inoltre autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni:

Da: 015521 077 100 mg confetti 30 confetti

A: 015521 077 100 mg compresse rivestite 30 compresse

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 60 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione non potranno più essere dispensate al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A03493

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale TINSET con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/ 41 del 22 febbraio 2012

Medicinale: TINSET

Confezioni:

025293 010 "30 mg compresse" blister 30 compresse

025293 034 "2,5 % gocce orali, sospensione" 1 flacone 30 ml

025293 046 "5 % gel" tubo 30 g

Titolare AIC: Prodotti Formenti S.r.l.

Procedura Nazionale

con scadenza il 01/06/2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

In adeguamento alla lista degli Standard Terms della Farmacopea Europea è inoltre autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni:

Da: 025293 034 "2,5 % gocce orali, sospensione" 1 flacone 30 ml

A: 025293 034 "25 mg/ml gocce orali, sospensione" 1 flacone 30 ml

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 60 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione non potranno più essere dispensate al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A03494

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale LISOMUCIL con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/ 42 del 22 febbraio 2012

Medicinale: LISOMUCIL

Confezioni:

023185 059 "750 mg/15ml sciroppo con zucchero" 1 flacone 200 ml

023185 061 "100 mg/5ml sciroppo con zucchero" flacone 200 ml

023185 073 "1,5 g granulato per sospensione orale" 20 bustine

023185 097 "750 mg/15ml sciroppo senza zucchero" flacone 200 ml

023185 109 "100 mg/5ml sciroppo senza zucchero" flacone 125 ml

Titolare AIC: Sanofi-Aventis S.p.A.

Procedura Nazionale

con scadenza il 01/06/2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

In adeguamento alla lista degli Standard Terms della Farmacopea Europea è inoltre autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni:

Da: 023185 059 "750 mg/15 ml sciroppo con zucchero" 1 flacone 200 ml

A: 023185 059 "adulti 750 mg/15ml sciroppo con zucchero" 1 flacone 200 ml

Da: 023185 061 "100 mg/5 ml sciroppo con zucchero" flacone 200 ml

A: 023185 061 "bambini 100 mg/5 ml sciroppo con zucchero" 1 flacone 200 ml

Da: 023185 073 "1,5 g granulato per sospensione orale" 20 bustine

A: 023185 073 "adulti 1,5 g granulato per sospensione orale" 20 bustine

Da: 023185 097 "750 mg/15 ml sciroppo senza zucchero" flacone 200 ml

A: 023185 097 "adulti 750 mg/15 ml sciroppo senza zucchero" 1 flacone 200 ml

Da: 023185 109 "100 mg/5 ml sciroppo senza zucchero" flacone 125 ml

A: 023185 109 "bambini 100 mg/5 ml sciroppo senza zucchero" 1 flacone 125 ml

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 180 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione possono essere dispensate al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A03495

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Ambroxolo Angenerico» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/ 43 del 22 febbraio 2012

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura nazionale del medicinale «Ambroxolo Angenerico» con conseguente modifica stampati

Medicinale: AMBROXOLO ANGENERICO

Confezioni:

035980 022 «7,5 mg/ml soluzione da nebulizzare» flacone da 50 ml

035980 034 «7,5 mg/ml soluzione da nebulizzare» flacone da 100 ml 035980 046 «3 mg/ml sciroppo» flacone da 250 ml

Titolare AIC: Angenerico S.p.A.

Procedura Nazionale

con scadenza il 30 marzo 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 60 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

12A03496

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Mepivacaina Recordati» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/ 44 del 22 febbraio 2012

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura Nazionale del medicinale Mepivacaina Recordati con conseguente modifica stampati

Medicinale: MEPIVACAINA RECORDATI

Confezioni:

034592 129 1% soluzione iniettabile 10 fiale da 10 ml

034592 131 2% soluzione iniettabile 10 fiale da 5 ml

034592 143 2% soluzione iniettabile 10 fiale da 10 ml

Titolare AIC: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

Procedura Nazionale

con scadenza il 20 luglio 2011 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

In adeguamento alla lista degli Standard Terms della Farmacopea Europea è inoltre autorizzata la modifica della denominazione della confezione:

DA:

AIC: 034592129 Mepivacaina Recordati 1%Soluzione iniettabile - 10 fiale da 10 ml

AIC: 034592131 Mepivacaina Recordati 2 % Soluzione iniettabile - 10 fiale da 5 ml

AIC: 034592143 Mepivacaina Recordati 2 % Soluzione iniettabile - 10 fiale da 10 ml

A :

AIC: 034592129 Mepivacaina Recordati 10 mg/ml Soluzione iniettabile - 10 fiale da 10 ml

AIC: 034592131 Mepivacaina Recordati 20 mg/ml Soluzione iniettabile - 10 fiale da 5 ml

AIC: 034592143 Mepivacaina Recordati 20 mg/ml Soluzione iniettabile - 10 fiale da 10 ml

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 60 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A03497

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Naprossene Sodico DOC Generici» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/ 25 del 20 gennaio 2012

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura nazionale del medicinale Naprossene Sodico DOC Generici con conseguente modifica stampati

Medicinale: NAPROSSENE SODICO DOC GENERICI

Confezioni: 034792 010 «550 mg compresse rivestite» 30 compresse

Titolare AIC: DOC Generici Srl

Procedura Nazionale

con scadenza il 23 luglio 2011 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 60 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione non potranno più essere dispensate al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A03498

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Monuril» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/ 32 del 2 febbraio 2012

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura Nazionale del medicinale Monuril con conseguente modifica stampati

Medicinale: MONURIL

Confezioni:

025680 012 bambini 2 g, granulato per soluzione orale 2 bustine

025680 024 adulti 3 g, granulato per soluzione orale 2 bustine

025680 036 adulti 3 g, granulato per soluzione orale 1 bustina

025680 048 bambini 2 g, granulato per soluzione orale 1 bustina

Titolare AIC: Zambon Italia S.r.l.

Procedura Nazionale

con scadenza il 31 maggio 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 90 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 180° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A03499

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Prontinal» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/ 34 del 14 febbraio 2012

Medicinale: PRONTINAL.

Confezioni:

032798023 «0,8 mg/2 ml sospensione da nebulizzare» 20 contenitori monodose 2 ml.

Titolare AIC: Dompé S.p.a.

Procedura: Nazionale.

con scadenza il 12 gennaio 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del Foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

In adeguamento alla lista degli Standard Terms della Farmacopea europea è inoltre autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni:

da: 032798023 «0,8 mg/2 ml sospensione da nebulizzare» 20 contenitori monodose 2 ml;

a: 032798023 «0,8 mg/2 ml sospensione per nebulizzatore» 20 contenitori monodose 2 ml.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il Foglio illustrativo ed etichettatura entro 120 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il Foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul Foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione non potranno più essere dispensate al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A03508

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Carbocisteina Actavis Italy» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/ 36 del 15 febbraio 2012

Medicinale:

CARBOCISTEINA ACTAVIS ITALY.

Confezioni:

024782017 «5 g/100 ml soluzione orale» flacone 150 ml;

024782029 «2 g/100 ml soluzione orale» flacone 150 ml.

Titolare AIC: Actavis Italy S.p.a.

Procedura: Nazionale.

con scadenza il 30 novembre 2009 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del Foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

In adeguamento alla lista degli Standard Terms della Farmacopea europea è inoltre autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni:

da: 024782017 «5 g/100 ml soluzione orale» flacone 150 ml;

a: 024782017 «5 g/100 ml adulti soluzione orale» flacone 150 ml;

da: 024782029 «2 g/100 ml soluzione orale» flacone 150 ml;

a: 024782029 «2 g/100 ml bambini soluzione orale» flacone 150 ml.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il Foglio illustrativo ed etichettatura entro 60 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il Foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul Foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione non potranno più essere dispensate al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A03509

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Reparil C.M.» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/ 37 del 15 febbraio 2012

Medicinale: REPARIL C.M.

Confezioni:

036397014 «1%+5% gel» tubo 40 g;

036397026 «2%+5% gel» tubo 40 g.

Titolare AIC: Madaus GmbH.

Procedura: Nazionale.

con scadenza il 13 luglio 2011 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del Foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il Foglio illustrativo ed etichettatura entro 90 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il Foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione non potranno più essere dispensate al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A03510

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale ad azione immunologica «Olvac»

Provvedimento n. 116 del 20 febbraio 2012

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica OLVAC emulsione iniettabile per polli, nelle confezioni:

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 101769014;

10 flaconi da 250 ml - A.I.C. n. 101769026.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia, 285 - codice fiscale n. 01125080372.

Oggetto del provvedimento:

variazione Tipo II: aggiornamento dossier tecnica farmaceutica;

variazione Tipo II: modifica della composizione del prodotto finito relativamente agli eccipienti;

variazione Tipo II: modifica della misura del confezionamento del prodotto finito.

Si autorizzano, per la specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicata in oggetto, le seguenti variazioni:

variazione Tipo II: aggiornamento dossier tecnica farmaceutica, presentato dalla società titolare in data 16 dicembre 2010 (prot. Ministero della salute n. 22472 del 18 dicembre 2010) e successive integrazioni;

variazione Tipo II: modifica della composizione del prodotto finito relativamente agli eccipienti: si autorizza l'aggiunta dell'eccipiente sodio cloruro;

variazione Tipo II: modifica della misura del confezionamento del prodotto finito: si autorizza l'aggiunta di una nuova confezione: flacone da 500 ml (1.000 dosi) in polipropilene - A.I.C. n.101769038.

Viene inoltre assegnato un nuovo numero di A.I.C. alle seguenti confezioni in vetro:

flacone in vetro da 250 ml (500 dosi) - A.I.C. n. 101769053;

10 flaconi in vetro da 250 ml - A.I.C. n. 101769065, lasciando i numeri di A.I.C. già autorizzati alle medesime confezioni in polipropilene.

Pertanto le confezione ora autorizzate sono le seguenti:

flacone in polipropilene da 250 ml (500 dosi) - A.I.C. n. 101769014;

flacone in vetro da 250 ml (500 dosi) - A.I.C. n. 101769053;

10 flaconi in polipropilene da 250 ml - A.I.C. n. 101769026;

10 flaconi in vetro da 250 ml - A.I.C. n. 101769065;

flacone da 500 ml (1.000 dosi) in polipropilene - A.I.C. n. 101769038.

Si fa presente altresì che la validità del medicinale veterinario suddetto rimane invariata.

I lotti già prodotti con la precedente composizione possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A02778

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Porsilis PRRS»

Provvedimento n. 115 del 20 febbraio 2012

Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/0145/001/II/010.

Specialità medicinale per uso veterinario PORSILIS PRRS - tutte le confezioni - A.I.C. n. 103183.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. con sede in Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Segrate (MI) - via Fratelli Cervi snc - Centro Direzionale Milano Due - Palazzo Borromini - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II: modifica componenti stabilizzante terreno di coltura.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto la variazione tipo II concernente la sostituzione dello stabilizzante del terreno di coltura con un altro stabilizzante liofilizzato chimicamente definito CD#279.

Pertanto il punto 6.1 - Elenco eccipienti viene così modificato:

Vaccino liofilizzato: terreno di coltura, stabilizzante chimicamente definito CD#279

Diluente: invariato.

La validità della specialità medicinale per uso veterinario suddetta, rimane invariata.

I lotti già prodotti, con la composizione non modificata, possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

12A02779

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso veterinario

Provvedimento n. 114 del 20 febbraio 2012

Medicinali per uso veterinario:

ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI PIRAMAL - A.I.C. n. 100434

ELETTROLITICA REIDRATANTE III PIRAMAL - A.I.C. n. 100429

GLUCOSIO 33% PIRAMAL - A.I.C. n. 100421

GLUCOSIO 5% PIRAMAL - A.I.C. n. 100418

GLUCOSIO 50% PIRAMAL - A.I.C. n. 100422

RINGER ACETATO PIRAMAL - A.I.C. n. 100431

RINGER LATTATO PIRAMAL - A.I.C. n. 100432

RINGER LATTATO CON GLUCOSIO PIRAMAL - A.I.C. n. 100354

SODIO BICARBONATO 8,4% PIRAMAL - A.I.C. n. 100425

SODIO CLORURO 0,9% PIRAMAL - A.I.C. n.100438

SOLUZIONE GLUCOSATA 25% CON METIONINA PIRAMAL - A.I.C. n. 100435

Titolare A.I.C.: Piramal Critical Care Italia SpA con sede in San Giovanni Lupatoto (VR), via XXIV Maggio 62/A - codice fiscale 03981260239.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IA_{in}, A.5 - modifica nome officina produzione e rilascio dei lotti del prodotto finito.

Si autorizza, per i medicinali per uso veterinario indicati in oggetto, la modifica di denominazione dell'officina di produzione e rilascio dei lotti del prodotto finito

da: officina Diaco S.p.A. - Zona Industriale - località Tito scalo - 85050 Tito (Potenza)

a: officina S.M. Farmaceutici Srl - Zona Industriale - località Tito scalo - 85050 Tito (Potenza).

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A02780

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ubiflox 100 mg/ml»

Decreto n. 27 del 27 febbraio 2012

Procedura decentrata n. UK/V/0361/001/DC.

Specialità medicinale per uso veterinario UBIFLOX 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini (scrofe).

Titolare A.I.C.: società Miklich Laboratorios S.L. con sede in C/ Cuevas bajas, s/n – 23, Edificio Picasso, 29004 Màlaga (Spagna).

Produttore responsabile rilascio lotti: la società Krka, d.d. Novo Mesto nello stabilimento sito in Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto (Slovenia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Scatola con 1 flacone da 50 ml – A.I.C. n. 104295011;

Scatola con 1 flacone da 100 ml – A.I.C. n. 104295023;

Scatola con 1 flacone da 250 ml – A.I.C. n. 104295035.

Composizione: un ml di soluzione iniettabile contiene:

Principio attivo: Marbofloxacina 100 mg;

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Bovini e suini (scrofe).

Indicazioni terapeutiche:

Bovini:

Trattamento delle infezioni respiratorie causate da ceppi sensibili di Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica, e Mycoplasma bovis.

Trattamento di forme acute di mastite indotta da ceppi di Escherichia coli sensibili alla marbofloxacina, durante la lattazione.

Scrofe:

Trattamento della sindrome di Metrite Mastite Agalassia causata da ceppi batterici sensibili alla marbofloxacina.

Validità:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni.

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

Tempi di attesa:

Bovini:

Carne e visceri: 6 giorni;

Latte: 36 ore;

Suini: Carne e visceri: 4 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

12A03090

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «UBIFLOX 20 mg/ml»

Decreto n. 26 del 27 febbraio 2012

Procedura decentrata n. UK/V/0360/001/DC.

Specialità medicinale per uso veterinario UBIFLOX 20 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini.

Titolare A.I.C.: società Miklich Laboratorios S.L. con sede in C/ Cuevas bajas, s/n – 23, Edificio Picasso, 29004 Màlaga (Spagna).

Produttore responsabile rilascio lotti: la società Krka, d.d. Novo Mesto nello stabilimento sito in Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto (Slovenia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Scatola con 1 flacone da 50 ml – A.I.C. n. 104296013;

Scatola con 1 flacone da 100 ml – A.I.C. n. 104296025.

Composizione: un ml di soluzione iniettabile contiene:

Principio attivo: Marbofloxacina 20 mg;

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione:

Bovini (vitelli pre-ruminanti fino a 100 kg di peso corporeo);

Suini (all'ingrasso).

Indicazioni terapeutiche:

Bovini (vitelli pre-ruminanti fino a 100 kg di peso corporeo): Trattamento delle infezioni respiratorie causate da ceppi sensibili di Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica, e Mycoplasma bovis;

Suini all'ingrasso: Trattamento delle infezioni respiratorie causate da ceppi sensibili di Actinobacillus pleuropneumoniae, Mycoplasma hyopneumoniae e Pasteurella multocida.

Validità:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni.

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

Tempi di attesa:

Carne e visceri:

Vitelli pre-ruminanti (fino a 100 kg di peso corporeo): 6 giorni.

Suini (all'ingrasso): 4 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

12A03094

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «ENRODEXIL 100 mg/ml»

Decreto n. 32 del 28 febbraio 2012

Procedura decentrata n. IE/V/0264/001/DC

Procedura mutuo riconoscimento n. IE/V/0264/001/IA/002

Procedura mutuo riconoscimento n. IE/V/0264/001/II/001

Procedura mutuo riconoscimento n. IE/V/0264/001/IB/003/G

Specialità medicinale per uso veterinario ENRODEXIL 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini.

Titolare A.I.C.: Laboratorios Velvian, S.L. con sede in C/Vitoria 9, 2° B – 09004 Burgos (Spagna).

Produttore responsabile rilascio lotti:

Laboratorios Calier, S.A., nello stabilimento sito in C/Barcelonès, 26 (Pla del Ramassà), Les Franqueses del Valles, Barcelona (Spagna);

Industrial Veterinaria, S.A., nello stabilimento sito in Esmeralda 19 – 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona (Spagna).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Scatola contenente 1 flacone da 100 ml – A.I.C. n. 104419027;

Scatola contenente 1 flacone da 250 ml – A.I.C. n. 104419015,

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

Principio attivo: Enrofloxacina 100, 0 mg

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Bovini e suini.

Indicazioni terapeutiche: Trattamento delle infezioni batteriche causate da ceppi sensibili all'enrofloxacina.

Bovini:

Infezioni respiratorie causate da Pasteurella spp. o Mycoplasma spp.

Infezioni gastro-intestinali causate da E.coli.

Trattamento dei sintomi locali (infiammazione, qualità e quantità del latte) associati a mastiti acute o iperacute in bovini in lattazione, causate da E. coli.

Suini:

Infezioni respiratorie causate da Pasteurella spp. o Mycoplasma spp.

Infezioni gastro-intestinali causate da E.coli.

L'enrofloxacina va utilizzata quando l'esperienza clinica supportata ove possibile da un test di sensibilità sull'agente eziologico, indica l'enrofloxacina come farmaco d'elezione.

Validità:

Periodo di validità del medicinale veterinario come confezionato per la vendita: 2 anni.

Periodo di validità dopo la prima apertura del condizionamento primario: 28 giorni.

Tempi di attesa:

Bovini: (iniezione sottocutanea):

Carne e visceri: 13 giorni;

Latte: 84 ore;

Bovini: (iniezione endovenosa):

Carne e visceri: 4 giorni;

Latte: 72 ore;

Suini: (iniezione intramuscolare):

Carne e visceri: 10 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: Efficacia immediata

12A03095

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 1 dell'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Veterinari (ENPAV) in data 26 marzo 2011.

Con ministeriale n. 36/0003825/MA004.A007NET-L-40 dell'8 marzo 2012, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 1 adottata dall'Assemblea nazionale dei delegati dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari (ENPAV) in data 26 marzo 2011, così come modificata dalla delibera n. 6 adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 21 febbraio 2012, concernente l'adozione del Regolamento recante «Procedure e modalità per l'elezione dei delegati provinciali ENPAV», e del regolamento recante «Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci elettivi».

12A03325

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Aceituna Aloreña De Málaga»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 69 del 7 marzo 2012, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta, presentata dalla Spagna, ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - «ACEITUNA ALOREÑA DE MÁLAGA».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

12A02968

Domanda di registrazione della denominazione «Newmarket Sausage»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 69 del 7 marzo 2012, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta, presentata dal Regno Unito, ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.) - «NEWMARKET SAUSAGE».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

12A02969

REGIONE PUGLIA

Approvazione definitiva del piano regolatore generale di Maglie

La Giunta della Regione Puglia con atto n. 2414 del 2 novembre 2011 (esecutivo a norma di legge), ha preso atto delle determinazioni della conferenza di servizi, di cui ai verbali n. 1 del 27 maggio 2011, n. 2 del 6 giugno 2011 e n. 3 del 23 giugno 2011 e di cui alla DCC n. 61 del 30 luglio 2011 del Comune di Maglie, afferenti all'applicazione di prescrizioni e norme del PRG del Comune di Maglie, come evidenziate nella DGC n. 190 del 10 settembre 2010.

12A02921

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2012, recante: «Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale con qualifica di dirigente penitenziario, dei dirigenti di seconda fascia dell'Area I e di quello appartenente alle Aree prima, seconda e terza del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 69 del 22 marzo 2012).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 12 dopo la registrazione della Corte dei Conti, deve intendersi inserita la seguente Tabella:

« **Tabella A**

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Dotazione organica dei dirigenti di livello non generale e del personale delle aree prima, seconda e terza

Qualifiche dirigenziali e aree		Dotazione organica
Dirigenti		
Dirigente penitenziario (ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario)		342
Dirigente penitenziario (ruolo dei dirigenti dell'esecuzione penale esterna)		39
Dirigente di seconda fascia		35
	Totale Dirigenti	416
Terza Area	Totale	3.656
Seconda Area	Totale	2.846
Prima Area	Totale	158
	Totale Aree	6.660

».

12A03609

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-073) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti.

Gli abbonamenti decorreranno a partire dalla registrazione del versamento del canone, per terminare l'anno o il semestre successivo (in caso di abbonamenti semestrali).

I seguenti tipi di abbonamento, inoltre, non saranno più disponibili:

• Abbonamento A1 che comprende la Serie Generale e i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi;

• Abbonamento F1 che comprende la Serie Generale, i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi e le 4 Serie Speciali.

L'INDICE REPERTORIO ANNUALE non è più incluso in alcuna tipologia di abbonamento e verrà posto in vendita separatamente. Gli abbonati alla Gazzetta Ufficiale cartacea avranno diritto ad uno sconto sul prezzo di copertina.

Le offerte di rinnovo sono state inviate agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per il pagamento dell'abbonamento stesso. Si pregano i Signori abbonati di utilizzare questi bollettini o seguire le istruzioni per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 19 febbraio 2012.

SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE CON LA NUOVA DECORRENZA NON SARANNO PIÙ FORNITI FASCICOLI ARRETRATI IN CASO DI ABBONAMENTI SOTTOSCRITTI NEL CORSO DELL'ANNO. TALI FASCICOLI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI CON APPOSITA RICHIESTA.

Si pregano, inoltre, gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo, di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio intermediario.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

€ 1,00